

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 <sup>a</sup> Senato) .....	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI) .....	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) .....	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	21
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII) .....	»	22
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	28
GIUSTIZIA (II) .....	»	47
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	52
FINANZE (VI) .....	»	60
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	70
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	76
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	77

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.**

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	<i>Pag.</i>	92
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	93
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	101
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	106
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	119

## **GIUNTA PER IL REGOLAMENTO**

---

### **S O M M A R I O**

Gruppo di lavoro sulle riforme del Regolamento della Camera .....	3
---	---

*Mercoledì 19 giugno 2013.*

**Gruppo di lavoro sulle riforme  
del Regolamento della Camera.**

Il Gruppo di lavoro si è riunito dalle  
15.10 alle 15.55.

## COMMISSIONI RIUNITE

### IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4<sup>a</sup> (Difesa) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato maggiore della Marina militare, Ammiraglio di Squadra Giuseppe De Giorgi (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) ..... 4

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 19 giugno 2013. — Presidenza del presidente della IV Commissione della Camera dei deputati, Elio VITO.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Audizione del Capo di Stato maggiore della Marina militare, Ammiraglio di Squadra Giuseppe De Giorgi.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Elio VITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Giuseppe DE GIORGI, *Capo di Stato maggiore della Marina militare*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il senatore Gabriele ALBERTINI (SCpI), il deputato Gian Piero SCANU (PD), il senatore Sergio DIVINA (LN-Aut), i deputati Emanuela CORDA (M5S), Salvatore CICU (Pdl), Donatella DURANTI (SEL), il senatore Marino Germano MASTRANGELI (Misto), il deputato Massimo ARTINI (M5S), il senatore Bruno ALICATA (Pdl), il deputato Marco MARCOLIN (LNA) e il senatore Lorenzo BATTISTA (M5S).

Interviene, quindi, per una precisazione il deputato Gian Piero SCANU (PD).

Giuseppe DE GIORGI, *Capo di Stato maggiore della Marina militare*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Elio VITO, *presidente*, nel ringraziare tutti gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.05.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti. Atto n. 9 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	5
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalle Commissioni riunite</i> ) .....	10
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere dei deputati Di Salvo ed altri</i> ) .....	15
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere dei deputati Rostellato ed altri</i> ) .....	18

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 19 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente della I Commissione Roberta AGOSTINI indi del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici.*

##### **La seduta comincia alle 14.05.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti.**

**Atto n. 9.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 giugno 2013.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 giugno scorso il sottosegretario Amici, ribadendo quanto già preannunciato dal Ministro D'Alia nel corso della sua audizione sulle linee programmatiche, aveva dato la disponibilità del Governo ad attendere due settimane per l'espressione del parere da parte della Commissioni, al fine di consentire alle relatrici di disporre del tempo necessario per approfondire le delicate questioni recate dal provvedimento: le Commissioni sono, quindi, oggi convocate per riprendere e concludere l'esame dello schema di decreto.

Comunica, in tal senso, che le stesse relatrici hanno presentato una proposta di parere favorevole con condizioni sul provvedimento (*vedi allegato 1*). Comunica, altresì, che sono state presentate due proposte alternative di parere, una del Gruppo di Sinistra Ecologia Libertà, a prima firma del deputato Di Salvo, e una del Gruppo del MoVimento 5 Stelle, a prima firma del deputato Rostellato (*vedi allegati 2 e 3*).

Avverte, infine, che – dopo che sono stati acquisiti i rilievi della V Commissione (Bilancio) – anche la IV Commissione (Difesa) ha espresso i propri rilievi per i profili di competenza.

Marco MICCOLI (PD) preannuncia che il suo gruppo voterà, sia pur con qualche sofferenza, a favore della proposta di parere favorevole con condizioni presentata dai relatori, anche perché essa cerca di cogliere le perplessità esistenti circa l'ennesima proroga del blocco degli automatismi stipendiali nel settore del pubblico impiego, che, a suo avviso, penalizza ancora una volta i lavoratori pubblici, costretti dal 2010 a subire una grave perdita del proprio potere di acquisto. Sottolineato come le pur comprensibili esigenze di bilancio siano giunte a toccare fondamentali voci di adeguamento al costo della vita degli stipendi di tali lavoratori (fino ad incidere sulla indennità di vacanza contrattuale, elemento essenziale per i pubblici dipendenti nelle more del rinnovo dei contratti), anche in violazione di importanti principi riconosciuti a livello costituzionale, fa notare che la scelta di gravare sugli stipendi dei pubblici dipendenti ha prodotto conseguenze negative sulla crescita economica del Paese, generando un effetto depressivo sulla domanda interna e sui consumi delle famiglie, oltre ad avere nuociuto alla qualità dei servizi resi in favore della collettività.

Osserva, pertanto, che il suo gruppo ha aderito all'espressione di un parere che accoglie la proposta formulata dal Governo, ma solo perché esso è subordinato all'assolvimento di precise condizioni, connesse all'esigenza di sottolineare il carattere del tutto eccezionale e provvisorio del blocco, nella prospettiva di fare finalmente intravedere ai lavoratori del pubblico impiego lo spiraglio di una ripresa delle trattative (in primo luogo sugli aspetti normativi del trattamento e, poi, su quelli economici), a garanzia di un progressivo ritorno alla normalità. Ritiene, in conclusione, che si possa anche dare seguito – sia pure con estrema sofferenza – al provvedimento in esame, purché si lanci

un segnale positivo ai pubblici dipendenti, che determini l'avvio di una nuova fase, caratterizzata dall'apertura dei confronti nei vari comparti, nel segno di un pieno riconoscimento della professionalità dei lavoratori.

Tiziana CIPRINI (M5S) osserva che il suo gruppo ha presentato una proposta di parere alternativa a quella dei relatori, con la quale esso intende manifestare una ferma contrarietà rispetto al provvedimento, giudicato gravemente penalizzante nei confronti del pubblico impiego e assai criticabile anche sotto il profilo del rispetto di fondamentali principi costituzionali. Auspicando la piena ripresa dell'attività contrattuale, per restituire ai dipendenti pubblici il diritto ad avere un contratto collettivo, raccomanda, in conclusione, l'approvazione della proposta di parere contrario presentata dai deputati del suo gruppo.

Titti DI SALVO (SEL) fa presente che il suo gruppo ha presentato una proposta di parere alternativa a quella dei relatori, con la quale, pur esprimendo rilievi critici simili a quelli testé svolti dal deputato Miccoli, si giunge a conclusioni opposte, che si traducono in un orientamento negativo nei confronti del provvedimento in esame. Osservato che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, nell'illustrazione delle sue linee programmatiche in Parlamento, ha assunto l'impegno di valorizzare il lavoro pubblico, ritiene che ciò vada messo in pratica attraverso lo svolgimento di un'attività di contrasto alla precarietà, mirata alla stabilizzazione dei lavoratori flessibili. Fa notare che il blocco degli automatismi stipendiali, oltre ad avere ingiustamente inciso sulle posizioni retributive di tali lavoratori, in violazione di fondamentali principi costituzionali, ha rappresentato una scelta errata dal punto di vista economico, avendo depresso i consumi e ostacolato la ripresa dello sviluppo. Ritiene, pertanto, che il Parlamento e il Governo siano chiamati ora a compiere scelte politiche chiare e decise, indicando le priorità alle quali destinare le

risorse limitate a disposizione. Ritiene che non possa non rientrare in tali scelte di campo una piena valorizzazione del comparto pubblico, a sostegno della quale occorre destinare le necessarie risorse, eventualmente individuate attraverso interventi decisi in altri settori (cita, al riguardo, la possibilità di conseguire risparmi riconoscendo l'esenzione dal pagamento dell'IMU solo alle categorie disagiate, oppure aumentando la tassazione sulle rendite finanziarie). Fatto notare che alla base del blocco della contrattazione vi è un'idea sbagliata, secondo la quale il pubblico impiego verrebbe rappresentato come un ostacolo alla crescita del Paese, auspica che con il presente dibattito si possa contribuire ad un radicale cambiamento culturale in materia, in nome di una maggiore valorizzazione dei pubblici dipendenti.

Sergio PIZZOLANTE (Pdl), nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto e il Governo per l'ampia disponibilità al confronto dimostrata nel corso dell'iter, osserva che la proposta di parere degli stessi relatori mira a sollecitare un atto di discontinuità rispetto al passato, rappresentando un preciso segnale di attenzione nei confronti delle categorie interessate. Fa notare, infatti, che con tale documento si prospetta l'esigenza di far riprendere le trattative contrattuali, partendo dal regime normativo dei trattamenti dei pubblici dipendenti, fino a comprenderne successivamente gli aspetti economici, indirizzando altresì il Governo ad una seria riflessione circa il riconoscimento della specificità di taluni importanti comparti del settore pubblico (tra i quali cita quelli della sicurezza e difesa, nonché della scuola).

In conclusione, rilevata l'esigenza di valutare seriamente l'incidenza del blocco sui meccanismi di adeguamento retributivo, sulle classi, sugli scatti di stipendio, nonché sulle progressioni di carriera, al fine di evitare di generare il fenomeno delle cosiddette «promozioni bianche», che danno luogo a situazioni di evidente iniquità sostanziale, auspica che l'appro-

vazione della proposta di parere dei relatori possa sancire l'inizio di una nuova fase di rilancio del settore del pubblico impiego, che comporti una valorizzazione della professionalità dei lavoratori coinvolti.

Federica DIENI (M5S) esprime una valutazione contraria rispetto al provvedimento in esame, evidenziando come si tratti di misure che dovevano mantenere il carattere dell'eccezionalità: nel momento in cui, invece, si decide di prolungarle nel tempo, si viene a prefigurare un contrasto con il dettato costituzionale e, in particolare, con gli articoli 3, 36, 39 e 97 della Costituzione.

Evidenzia, inoltre, come le misure previste comportino una riduzione della capacità di acquisto dei dipendenti pubblici e una lesione dei diritti acquisiti dei lavoratori, cui spetta l'adeguamento in termini economici delle proprie retribuzioni.

Domenico ROSSI (ScpI) intende ripercorrere le ragioni che sono alla base dei rilievi approvati dalla IV Commissione, che chiede vengano tenuti in adeguata considerazione nel parere che le Commissioni I e XI sono chiamate ad esprimere al Governo. Ricordato di avere svolto presso la stessa IV Commissione le funzioni di relatore per la formulazione di rilievi, osserva, quindi, come vada tenuto in considerazione che l'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha istituito un fondo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per il finanziamento di misure «perequative» per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso e che vi è stato un incremento di 115 milioni per gli anni 2011, 2012 e 2013 di tale fondo, operato con il successivo decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n.74, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; in tale modo è stato sottratto tale ammontare alle disponibilità assegnate per il riordino dei

ruoli dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Per quanto riguarda il 2014 ritiene che occorrerà concretamente valutare la possibilità di utilizzare i risparmi conseguenti, in primo luogo, alla riduzione dell'impegno italiano in Afghanistan. Al contempo, si potranno reperire le necessarie risorse attraverso il « Fondo unico giustizia », nonché utilizzando gli eventuali residui delle amministrazioni.

Ricorda che la IV Commissione, nei rilievi espressi, ha evidenziato la necessità che le Commissioni di merito valutino quale esigenza primaria lo stralcio del comparto difesa, sicurezza e soccorso dal provvedimento in questione, riconoscendo agli operatori del comparto stesso la condizione di specificità prevista dalle norme in vigore, obiettivo che può essere perseguito attivando una specifica concertazione in materia con le amministrazioni e gli organismi rappresentativi del personale.

Sottolinea la sperequazione delle misure previste per il comparto difesa, sicurezza e soccorso rispetto alla pubblica amministrazione nel suo complesso, in ragione del fatto che la struttura del relativo trattamento economico si basa, più che per altri settori della pubblica amministrazione, sulla progressione di carriera e l'anzianità di servizio, quali componenti imprescindibili degli assetti organizzativi; è, inoltre, diversa la quota che insiste sul trattamento fisso rispetto alle indennità accessorie.

Sottolinea, infine, come alle misure previste dal provvedimento in esame consegua anche un problema reale di efficienza nella lotta alla criminalità, poiché si rende più difficoltoso, di fatto, l'impiego del personale in delicate funzioni operative, attesa la possibilità di remunerare solo parzialmente gli interventi.

Vincenzo D'ARIENZO (PD) fa notare, in premessa, che si rende conto che la richiesta di stralcio che la Commissione Difesa avanza con i rilievi approvati all'unanimità equivale a uno stralcio di una parte consistente di lavoratori del pubblico

impiego, ma rileva come ce ne siano tutte le ragioni.

Prima di tutto, ritiene che sia la stessa normativa che riconosce la specificità del Comparto difesa e sicurezza. Inoltre, ritiene, anche a seguito di un confronto con le organizzazioni sindacali, che l'entità dei tagli indicata nella relazione che accompagna lo schema di decreto non siano corrette; la relazione, infatti, non prende in considerazione alcuni commi specifici del decreto-legge n. 98 del 2010. Se si tiene conto anche di questi, a suo avviso, la somma dei tagli previsti non corrisponde a 160 milioni di euro, ma bensì a 720 milioni di euro per il 2013 e a un miliardo di euro per il 2014. Osserva, peraltro, che vanno poi aggiunti i 770 milioni di euro, destinati al riordino della carriera, sottratti al personale del comparto dal decreto-legge n. 78 del 2011. Ricorda, inoltre, come vada considerata la specificità di avanzamento di carriera, che nel comparto sicurezza e difesa non avviene per concorso, come nel resto del pubblico impiego, ma in base a determinati automatismi.

A sostegno di quanto da lui esposto, mette a disposizione di tutti i componenti delle Commissioni riunite uno specifico documento.

In conclusione, chiede alle Commissioni di evidenziare, nel loro parere, la specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia. Ribadisce che va stralciata la parte dello schema di decreto che riguarda quei comparti del pubblico impiego, anche considerando che entro dicembre 2013 andranno adottati decreti legislativi di riordino complessivo del settore. Ricorda, infine, che tali comparti sono in grado di superare i blocchi contrattuali con fondi ricavati, tra l'altro, dall'alimentazione del « Fondo unico giustizia », ad esempio, da parte della Guardia di finanza.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento e rilevato come le esigenze del comparto sicurezza, difesa e soccorso siano state recepite nella proposta di parere dei relatori, avverte che potrà prima

in votazione la citata proposta di parere dei relatori; in caso di sua approvazione, le proposte alternative di parere dei deputati Di Salvo ed altri e dei deputati Rostellato ed altri si intenderanno precluse e non saranno, pertanto, poste in votazione.

Le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con condizioni dei relatori, risultando conseguentemente precluse le proposte alternative di parere presentate.

**La seduta termina alle 14.40.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (Atto n. 9).****PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE**

Le Commissioni riunite I e XI,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (Atto n. 9);

rilevato che il termine per l'adozione di uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2012, è da tempo venuto in scadenza e che nel frattempo è cambiata anche la composizione del Governo in carica;

rilevato che lo schema di regolamento in esame è corredato della relazione tecnica e illustrativa, mentre mancano la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), disciplinate, rispettivamente, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2008 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 contiene una serie di interventi volti ad assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza

pubblica per gli anni 2011-2013 nonché ulteriori risparmi da raggiungere, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per il 2013, 740 milioni di euro per l'anno 2014, 340 milioni di euro per l'anno 2015 e 370 milioni di euro a decorrere dal 2016;

ricordato altresì che la disciplina normativa – oggetto di proroga – che ha limitato la crescita dei trattamenti economici nel pubblico impiego è riconducibile all'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha previsto una serie di disposizioni complessivamente finalizzate a contenere le spese di parte corrente relative ai redditi da lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni, definendo parametri massimi di aumento, operando riduzioni del trattamento, prevedendo la non applicazione di talune corrisposizioni ed incidendo sulle dinamiche retributive contrattuali;

preso atto che, come evidenziato nella relazione tecnico illustrativa di accompagnamento, le economie relative agli interventi disposti con il provvedimento in esame, sono già state scontate nell'ambito degli effetti del citato decreto-legge n. 98 del 2011 e che quindi in questa fase appare difficile incidere sui contenuti dell'atto in esame;

rilevato peraltro che le esigenze connesse agli obiettivi di bilancio devono in ogni caso essere perseguite con criteri di proporzionalità e ragionevolezza e nel rispetto del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione e confor-

memente agli altri valori tutelati dalla Costituzione, a partire da quelli definiti dagli articoli 36 e 97 della Costituzione;

ricordato, infatti, che l'articolo 36 della Costituzione attribuisce al lavoratore « il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro » e che è legittimo che i lavoratori abbiano adeguamenti contrattuali correlati all'andamento dell'inflazione;

richiamato inoltre il contenuto dell'articolo 39 della Costituzione che, anche tenuto conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 142 del 1980 e n. 34 del 1985, esprime i due principi della libertà sindacale e dell'autonomia collettiva, garantendo ai cittadini la libertà di organizzarsi in sindacati e ai sindacati la libertà di agire nell'interesse dei lavoratori;

rilevato altresì come la conseguenza delle misure adottate, che porta alla corresponsione di retribuzioni diverse a dipendenti che svolgono la medesima attività – ma che hanno maturato una progressione di carriera in momenti temporali diversi – andrebbe valutata alla luce del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione oltre che del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;

segnalata, pertanto, la necessità di tenere conto che l'allungamento temporale della misura del blocco dell'adeguamento retributivo, originariamente prevista dal decreto-legge n. 78 del 2010, rischia di trasformare l'intervento eccezionale in una vera e propria deroga al meccanismo medesimo, da valutare attentamente rispetto alle previsioni costituzionali, con particolare riguardo a quelle recate dagli articoli 3, 36, 39 e 97 della Costituzione;

evidenziato che, come emerge dai dati forniti dall'ISTAT nel corso delle audizioni svolte, nel biennio 2011-2012 si è registrata una perdita del potere d'acquisto delle retribuzioni contrattuali del settore pubblico di oltre cinque punti

percentuali e che l'aspettativa per il 2013, in base alle proiezioni dell'indice delle retribuzioni contrattuali ed alle tendenze dell'inflazione, è di un'ulteriore riduzione delle retribuzioni contrattuali in termini reali;

rilevato dunque come, in tale quadro, è stato da più parti sottolineato come l'estensione del blocco della contrattazione a tutto il 2014, come previsto dal provvedimento in esame, implicherebbe un'ulteriore perdita di potere di acquisto, per i dipendenti pubblici, pari a circa 4 punti percentuali;

rilevato altresì che, dai dati forniti dall'ARAN riguardo alla massa complessiva del costo del lavoro, emerge che nel 2011 per le pubbliche amministrazioni si è registrato un decremento del 1,6 per cento rispetto al 2010 e il 2012 evidenzia una riduzione, ancora più marcata, del 2,3 per cento, a seguito della somma dell'effetto del calo delle retribuzioni pro-capite con l'ulteriore effetto del calo degli occupati; in tale quadro emerge – nel confronto con le retribuzioni del settore privato – un riallineamento della curva di crescita dei salari pubblici rispetto a quella del settore privato ed il riassorbimento della maggiore crescita registrata, a vantaggio dei primi, nella prima metà del 2000;

evidenziato altresì come, accanto a questo, vadano considerati quelli che costituiscono, di fatto, oneri aggiuntivi a carico dei dipendenti pubblici, come nel caso dei servizi per la mobilità del personale cui le pubbliche amministrazioni, e in particolare gli enti locali, non sono in grado di fare fronte e che quindi ricadono sui dipendenti pubblici che vi debbono provvedere con mezzi e risorse propri, per evitare la paralisi del funzionamento dei servizi stessi;

sottolineata, pertanto, l'esigenza che il Governo si impegni ad effettuare quanto prima una attenta riflessione rispetto agli strumenti, differenti rispetto a quelli in esame, con i quali intende intervenire in futuro per una razionalizzazione della spesa pubblica, tenendo conto che questa

ha registrato, negli ultimi anni, aumenti rilevanti in relazione soprattutto ai costi dell'acquisto di beni e servizi, sui quali occorrerebbe pertanto ulteriormente intervenire, piuttosto che attraverso strumenti, quali il blocco della contrattazione, che rischiano di contrastare rispetto all'obiettivo di rendere più efficiente la pubblica amministrazione, premiando il merito e l'impegno;

rilevato inoltre che le misure finora adottate sono intervenute essenzialmente attraverso vincoli lineari nei confronti di tutte le amministrazioni, con il rischio di indebolire – o addirittura di arrestare – i processi di innovazione della pubblica amministrazione, riguardo ai quali era stato intrapreso uno specifico percorso, così come la misura del blocco della contrattazione collettiva nazionale, protratta nel tempo, rischia di rinviare ulteriormente alcuni problemi di riassetto complessivo del sistema della contrattazione pubblica, di revisione e di aggiornamento di istituti contrattuali, che vanno a sostegno di processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di sviluppo;

richiamate le raccomandazioni dell'OCSE sulle pubbliche amministrazioni contenute nel documento « OCSE: Government of the future » del 2001, in cui si chiede di intraprendere un percorso di crescita della pubblica amministrazione che coinvolga maggiormente i lavoratori, aumenti il senso di appartenenza e sviluppi un modello di pubblica amministrazione che muti la prospettiva;

preso atto dell'esigenza di un blocco della parte retributiva e segnalato tuttavia che appare, in ogni caso, particolarmente opportuno consentire una regolamentazione contrattuale di quegli aspetti del rapporto di lavoro che investono la tutela della personalità e della professionalità, nonché il benessere organizzativo del lavoratore, che sono fra l'altro in rapporto di congruenza con l'efficienza delle pubbliche amministrazioni; infatti, una restaurazione di una contrattazione collettiva a tali effetti può addirittura assicu-

rare, come effetto indotto, recuperi di efficienza, con positivi effetti in termini economici, ferma restando l'opportunità che il Governo individui modalità che consentano, nell'ambito della definizione di comparti ed aree di contrattazione collettiva, la valorizzazione di particolari comparti o settori;

rilevato parimenti che, tenuto peraltro conto della specificità e degli importanti compiti affidati agli operatori del comparto sicurezza e difesa, appare a maggior ragione congruo prevedere la possibilità per queste categorie di negoziare gli aspetti normativi del rapporto di lavoro; in tali settori, infatti (a differenza di quanto avviene in quelli sottoposti alla contrattazione privatistica per i quali è stato possibile, attraverso lo strumento dei contratti collettivi nazionali quadro, procedere comunque ad alcuni aggiustamenti di carattere normativo ad invarianza di spesa), la rigidità del sistema ad ordinamento pubblicistico, che prevede attualmente il carattere triennale della negoziazione, non consente alcuna possibilità di apportare modifiche sugli aspetti del rapporto di impiego, oggetto di negoziazione pubblicistica;

preso atto che tale problematica si pone con riferimento a tutto il personale disciplinato con le tipiche procedure negoziali, ivi compreso il personale, anche dirigenziale, del settore dei vigili del fuoco e soccorso pubblico e che, con riguardo al personale dirigenziale, la problematica si pone anche per le carriere diplomatica e prefettizia, nonché per la carriera dirigenziale penitenziaria;

acquisiti, in particolare, i rilievi formulati dalla IV Commissione (Difesa) sui profili di competenza e ricordato che agli operatori del comparto difesa, sicurezza e soccorso una condizione di specificità è riconosciuta dalle norme in vigore, per cui l'obiettivo di rafforzare tale specificità potrebbe essere perseguito anche valutando la possibile attivazione di una specifica concertazione in materia con le amministrazioni e gli organismi rappresentativi

del personale, qualora vi fosse la possibilità di reperire – ove effettivamente disponibili – le necessarie risorse attraverso il « Fondo unico giustizia », attingendo ai risparmi derivanti dalle missioni internazionali e alle risorse eventualmente utilizzabili per le spese obbligatorie sui bilanci delle amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2011, e dando indirizzi diversi a risorse già allocate per il personale;

preso atto che il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale in regime di diritto pubblico riguarda, tra gli altri, i ricercatori, i professori universitari e tutto il personale del comparto scuola, per i quali appare importante avviare una nuova contrattuale, che permetta la valorizzazione delle professionalità, anche attraverso l'individuazione di percorsi di carriera, collegati alla formazione continua, come indicato dalle raccomandazioni europee, e ad un sistema complessivo di valutazione;

atteso che il provvedimento potrebbe recare un ulteriore elemento di possibile equivoco circa l'interpretazione secondo cui il blocco della contrattazione si applicherebbe anche ai dipendenti delle autorità portuali, il cui rapporto di lavoro, viceversa, ex lege è disciplinato « dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa »;

giudicato, pertanto, importante chiarire – coerentemente con le assicurazioni ripetutamente date, circa l'intendimento di dare risposta ad un problema che rischia di rendere ancor più aspri i conflitti sociali e attivare molteplici contenziosi – la questione della non applicazione del blocco al personale dipendente delle autorità portuali o, quanto meno, affrontare questo specifico tema e fornire una concreta risposta agli organismi competenti e al personale interessato;

preso atto che il provvedimento pro-roga, altresì, i blocchi riguardanti i meccanismi di adeguamento retributivo, le classi e gli scatti di stipendio, nonché le progressioni di carriera comunque deno-

minate del personale contrattualizzato e in regime di diritto pubblico (di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010), alimentando in tal modo il fenomeno delle cosiddette « promozioni bianche »;

considerato che su tale questione pende anche un contenzioso di fronte alla Corte costituzionale, che potrebbe determinare l'esigenza di rivedere ex post la proroga del blocco di cui al comma 21 del citato articolo 9, atteso anche che, come è noto, la stessa Corte ha di recente dichiarato illegittime disposizioni di analoga natura;

rilevato che detto fenomeno da luogo a situazioni di iniquità sostanziale, nel momento in cui determina (soprattutto per alcuni comparti, quali quello della sicurezza e della difesa, ovvero per le carriere diplomatiche e prefettizie) situazioni di fatto per le quali soggetti gerarchicamente sovra-ordinati finiscono per avere un trattamento economico inferiore rispetto a posizioni e inquadramenti meno elevati;

ritenuto che, sotto questo profilo, il Governo possa valutare interventi atti ad autorizzare le amministrazioni competenti – nell'ambito dei risparmi di spesa ottenuti all'interno dei propri bilanci ordinari e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – ad individuare eventuali misure che, superando il blocco di cui al citato articolo 9, comma 21, siano dirette a mitigare il demotivante e paradossale impatto di tale blocco sulle cosiddette « promozioni bianche »;

valutate e condivise le osservazioni formulate nel parere espresso dalla Sezione per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'Adunanza di Sezione dell'11 aprile 2013 (1832/13);

ritenuto opportuno che il Governo tenga conto dell'esigenza di svolgere le dovute riflessioni sugli aspetti sollevati in premessa;

preso atto, infine, che la V Commissione ha valutato favorevolmente il prov-

vedimento sotto il profilo delle conseguenze di carattere finanziario,

esprimono

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) si tenga preliminarmente conto che, alla luce dei richiamati principi costituzionali, le misure adottate devono avere un carattere del tutto eccezionale e provvisorio rendendo, per il futuro, non ipotizzabile un ulteriore allungamento temporale, che rischierebbe di trasformare un intervento che doveva essere *una tantum* e limitato nel tempo in una vera e propria deroga al meccanismo medesimo, da valutare attentamente rispetto alle pre-

visioni costituzionali, con particolare riguardo a quelle recate dagli articoli 3, 36, 39 e 97 della Costituzione;

2) provveda, pertanto, il Governo a tenere in considerazione, ai fini della definitiva emanazione del provvedimento, il complesso delle indicazioni e proposte prospettate in premessa e, in questo contesto, ad adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata a consentire, immediatamente dopo l'entrata in vigore del decreto in esame, la ripresa della contrattazione collettiva ai soli effetti normativi, modificando lo schema di decreto nella parte in cui lo stesso ha congelato fino al 31 dicembre 2014 la stessa contrattazione collettiva, fermo restando che la contrattazione per la parte economica potrà esplicare i suoi effetti a decorrere dall'anno 2015.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (Atto n. 9).****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE  
DEI DEPUTATI DI SALVO ED ALTRI**

Le Commissioni riunite I e XI,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (Atto n. 9);

considerato che:

il decreto predisposto dal Governo Monti contiene disposizioni per il conseguimento di risparmi sulla base dell'articolo 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;

l'articolo unico di cui si compone il decreto dispone la proroga al 31 dicembre 2014 del blocco dei trattamenti economici individuali; della riduzione delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e individuazione del limite massimo per i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari di incarichi dirigenziali; del limite massimo e riduzione dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale; dei blocchi economici riguardanti: meccanismi di adeguamento retributivo, classi e scatti di stipendi, progressioni di carriera comunque denominate del personale contrattualizzato e di quello in regime di diritto pubblico; la proroga al 31 dicembre 2013 dei blocchi riguardanti il personale docente, educativo e ATA della scuola; la sterilizzazione, ai fini contrattuali, degli anni 2013 e 2014 e l'annullamento degli incrementi contrattuali eventualmente

previsti a decorrere dall'anno 2011 per tutti gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT; la proroga del blocco dei trattamenti economici e delle procedure contrattuali al personale convenzionato del Servizio sanitario nazionale;

il provvedimento, disponendo il blocco della contrattazione e il congelamento degli stipendi fino al 2014 per gli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici, continua a far gravare su di loro il peso del tentativo di risanare i conti pubblici;

secondo i dati della Cgil, con lo stop agli aumenti salariali per i dipendenti pubblici decisi nel 2010 gli impiegati hanno già perso in tre anni nel complesso circa 3000 euro lordi, mentre altri 600 circa si perderanno nel 2013;

tale scelta, iniqua e recessiva, rientra nella logica dei tagli lineari che ha deresponsabilizzato Governo e Parlamento senza risolvere i problemi economici e finanziari del Paese. È necessario, invece, affrontare la riduzione della spesa pubblica sul versante della riduzione di sprechi e corruzione;

l'esame dei dati OCSE e di quelli Eurostat sulla spesa pubblica italiana, in confronto a quella dei paesi industrializzati, mostra agevolmente dove ci sono gli sprechi. La spesa per le retribuzioni della pubblica amministrazione risultano assolutamente in linea con quelle della media

dei paesi industrializzati e sono inferiori – in percentuale della spesa pubblica totale – non solo alle spese di un paese con una pubblica amministrazione forte come la Francia, ma anche rispetto a Spagna, Stati Uniti e Gran Bretagna. La spesa che risulta fuori controllo e superiore alla media dei paesi industrializzati è invece quella per i consumi intermedi della pubblica amministrazioni, per gli acquisti e gli appalti in genere. In linea con questi dati è l'allarme lanciato dalla Corte dei Conti che quantifica in 60 miliardi di euro il costo della corruzione in Italia;

non fondata è la lettura di alcuni dei dati dell'ARAN sulle retribuzioni del pubblico impiego, secondo la quale, il blocco dei contratti e dei salari pubblici riporta la dinamica di crescita delle retribuzioni pubbliche in linea con quelle del privato, giacché negli anni 2000 le prime sono cresciute in maniera maggiore delle seconde. Aggregare i dati senza mostrare le dinamiche per settore e senza distinguere le retribuzioni della dirigenza, soprattutto quella di vertice, da quelle dei semplici impiegati e funzionari produce una falsificazione del dato reale, che è molto diverso;

il blocco e il congelamento viene disposto nonostante la maggior parte dei lavoratori interessati percepiscano bassi salari, il cui potere d'acquisto continua a diminuire, e nonostante si tratti di una delle principali fasce di popolazione che sostiene la domanda e i consumi;

se nel settore pubblico si volesse partire dall'eliminare alcuni privilegi, si potrebbe partire dalla riduzione dei benefit esagerati ai prefetti, considerato il dignitoso trattamento economico in godimento, oppure l'indennità di ausiliaria per i militari, che da sola costerà alla casse dello Stato, nel 2013, 430 milioni di euro, con un incremento del 21 per cento rispetto al 2012. Per pagare l'indennità di vacanza contrattuale a tutti i dipendenti pubblici basterebbe il 50 per cento di tale spesa;

per aiutare le misure di risanamento dei conti – anziché gravare sui

lavoratori – si potrebbe, ancora, rivedere tutta la spesa per nuovi armamenti, a partire dai costosi ed inutili F35, che negli ultimi venti anni ha portato a comprare mezzi che non sono diventati obsoleti senza essere mai stati utilizzati, ma per i quali ogni anno si spendono centinaia di milioni di euro per manutenzione;

il Governo potrebbe aiutare l'efficienza della pubblica amministrazione e derivare ingenti risparmi da un impegno senza precedenti contro la corruzione, con la predisposizione di una legge seria, sul modello di quelle europee. La legge anticorruzione fatta approvare dallo stesso Governo che ha redatto il decreto in esame, è assolutamente insufficiente e, all'interno del quadro normativo esistente, garantisce ancor di più l'impunità dei reati dei cosiddetti « colletti bianchi »;

le misure contenute nel decreto, pertanto, oltre ad essere politicamente e socialmente inaccettabili, si appalesano come ulteriormente depressive dell'economia, a fronte della necessità di adottare misure in grado di rilanciare i consumi dei ceti medio bassi;

l'ultimo periodo del comma 1, lettera d), del decreto dispone addirittura un ulteriore « blocco » della crescita del trattamento economico accessorio del dipendente stabilendo che l'indennità di vacanza contrattuale relativa al periodo 2015-2017 non assorbe quella corrisposta per il biennio 2013-2014. Questa disposizione non può essere disposta da un regolamento in assenza di una norma primaria che stabilisca tale trattamento economico peggiorativo, che pertanto è disposto *contra legem*, come rilevato anche dal Consiglio di Stato;

il decreto, inoltre, non rispetta l'Accordo sul Pubblico Impiego del maggio 2012 tra il Governo e le Confederazioni sindacali che prevede l'avvio di un processo di ottimizzazione delle risorse che superi i tagli lineari e riconosce la contrattazione collettiva e i contratti collettivi nazionali « come fonte deputata alla determinazione dell'assetto retributivo e di

valorizzazione dei lavoratori pubblici », cosa che è negata, invece, dal blocco dei livelli stipendiali contenuto nel decreto in esame, anche a parità di spesa;

il Governo in carica, in ogni caso, è chiamato a ritirare il provvedimento elaborato dal precedente esecutivo e a far precedere qualsivoglia misura di blocco della contrattazione e di congelamento degli stipendi da un confronto con i lavoratori e dallo svolgimento di un confronto sindacale all'ARAN;

il pubblico impiego si trova in una situazione di grave sofferenza che va dal precariato, agli enti locali, con casi sempre più frequenti di perdita di salario e in una situazione quasi schizofrenica per il sistema contrattuale di secondo livello, fino alle cosiddette eccedenze nelle funzioni centrali e nel resto del lavoro pubblico;

tra il 2007 e il 2011, secondo i dati del Conto annuale della Ragioneria gene-

rale dello Stato i dipendenti pubblici sono diminuiti di 150 mila unità (da 3,43 milioni a 3,28 milioni) con un -4,3 per cento, ma la diminuzione dovrebbe essere ancora più consistente negli anni successivi con una stima della Cgil di 400 mila lavoratori pubblici in meno tra il 2007 e il 2014. Questi tagli rischiamo di compromettere l'operatività delle amministrazioni e la qualità dei servizi;

compito principale del Governo è quello di dare risposte alla necessità di riforme e innovazione della pubblica amministrazione e di migliorare i trattamenti economici dei dipendenti pubblici, abbandonando la strada inefficace dei blocchi degli stipendi e dei rinnovi contrattuali;

esprimono

**PARERE CONTRARIO.**

« Di Salvo, Airaudo, Placido ».

ALLEGATO 3

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (Atto n. 9).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE  
DEI DEPUTATI ROSTELLATO ED ALTRI**

Le Commissioni riunite I e XI,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica di cui all'atto del Governo n. 9;

premesso che:

nello specifico tale schema di decreto, che consta di un solo articolo, prevede:

alla lettera *a*) la proroga, fino al 31 dicembre 2014, del blocco del trattamento economico complessivo individuale del pubblico dipendente, misura già prevista per il triennio 2011-2013 dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010;

alla lettera *b*) la proroga al 31 dicembre 2014 del blocco delle risorse complessive destinabili al trattamento accessorio dei pubblici dipendenti, misura già prevista per il triennio 2011-2013 dall'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010;

alla lettera *c*) la proroga al 31 dicembre 2014 del blocco dei meccanismi di progressione stipendiale dei pubblici dipendenti, misura già prevista per il triennio 2011-2013 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010;

alla lettera *d*) la proroga al 31 dicembre 2013 del blocco della maturazione delle posizioni stipendiali con i corrispettivi incrementi economici, per il personale della scuola sia docente che amministrativo, tecnico e ausiliario, misura

già prevista per il triennio 2010-2012 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010;

alla lettera *e*) la proroga anche per il biennio 2013-2014 del blocco della contrattazione collettiva per il personale dipendente delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica e la sospensione, senza possibilità di recupero, riferita a tale biennio, di componenti retributive (misure già previste dall'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010), nonché la cancellazione degli incrementi contrattuali per i pubblici dipendenti, che siano stati introdotti dal 2011;

alla lettera *f*) il blocco per il biennio 2013-2014 degli incrementi dell'indennità di vacanza contrattuale e il congelamento agli importi attuali della stessa indennità da corrispondere nel futuro triennio contrattuale 2015-2017,

considerato che:

l'ulteriore proroga del blocco degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti si aggiunge al blocco in atto dal 2010, che ha già causato ad oggi una perdita del potere d'acquisto delle retribuzioni dell'8,1 per cento;

il blocco della contrattazione è totale in quanto riguarda tutte le possibili forme di incremento della retribuzione, a qualsiasi titolo spettanti, con l'esclusione di qualsiasi recupero futuro nonostante il

numero dei dipendenti della P.A dal 2008 al 2011 sia comunque sceso del 4,45 per cento e che le loro retribuzioni siano in costante diminuzione;

secondo gli ultimi dati elaborati da Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, nel 2011 la spesa complessiva per stipendi si è ridotta dell'1,6 per cento e la previsione per il 2012 è di una diminuzione del 2,3 per cento. La riduzione della spesa per il corrente anno e anche il venturo, è dovuta non solo per al blocco dei contratti ma anche (soprattutto) al decremento del numero dei dipendenti, passati dai 3,6 milioni del 2007 a meno di 3,4 milioni nel 2012 (-6 per cento in cinque anni; -7 per cento in dieci);

nello schema di decreto del Presidente della Repubblica all'articolo 1 lettera *d*) non si dà più luogo per gli anni 2013 e 2014, senza neanche la possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale, attuando una inaccettabile deroga alle previsioni di cui all'articolo 47 bis, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed all'articolo 2, comma 35, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203;

la necessità di adottare misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego, non può e non deve gravare sempre e comunque sui medesimi soggetti destinatari, attraverso la « solita » impostazione dei tagli lineari, cui si aggiunge, nel caso di specie, l'ulteriore negatività del blocco dell'indennità di vacanza contrattuale che, ancorché modesta nella sua entità, ha rappresentato fino ad oggi un dignitoso strumento utilizzato dallo Stato perché in mora con i propri dipendenti;

emerge dai dati dell'anagrafe delle prestazioni del Ministero della Funzione Pubblica nonché da altre concordanti elaborazioni statistiche relative ai bilanci preventivi dello Stato, per l'anno 2012, che le finanze pubbliche hanno dovuto sostenere pesanti costi per consulenze esterne affi-

date dalle pubbliche amministrazioni a vari professionisti, con esborsi che hanno toccato il livello di euro 1.541.671.620;

uno specifico vaglio dell'utilità dei rapporti contrattuali tra la pubblica amministrazione ed i consulenti esterni può e deve consentire di eliminare, previa individuazione, quei rapporti da considerarsi superflui o assorbibili nelle mansioni di dipendenti in organico alla P.A, anche altamente professionalizzati;

il provvedimento normativo risulta squilibrato e iniquo in quanto colpisce esclusivamente il personale dipendente di livello non dirigenziale mentre il personale dirigente non subisce alcuna decurtazione o blocco di livelli stipendiali;

risulta assente, nello schema di decreto del Presidente della Repubblica, un'attenta distinzione dei livelli retributivi e delle posizioni economiche colpendo indiscriminatamente i livelli retributivi più deboli e maggiormente colpiti dalla perdita di potere d'acquisto, mentre sarebbero più auspicabili politiche che vadano a colpire i veri sprechi della Pubblica Amministrazione e delle società *in house*, quali il ricorso alle consulenze e ad altre forme di esternalizzazione con conseguente contenimento della spesa e risparmio da utilizzare per dare respiro alla contrattazione del pubblico impiego;

anziché deprimere ulteriormente i livelli retributivi dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e sospenderne ulteriormente i diritti è, altresì, auspicabile la ripresa dell'attività contrattuale per restituire ai dipendenti pubblici il diritto ad avere un contratto collettivo, fonte costituzionalmente tutelata (articolo 35 Cost.) per regolare i diritti del lavoro,

esprimono

#### PARERE CONTRARIO

« Rostellato, Rizzetto, Bechis, Ciprini, Cominardi, Baldassarre, Tripiedi, Dadone, Dieni, Toninelli, Cozzolino ».

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino sulla politica tributaria, con particolare riguardo al contrasto dell'economia sommersa e all'attuazione del federalismo fiscale, nel quadro degli obiettivi di finanza pubblica .....	20
--	----

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 19 giugno 2013.*

**Audizione del Presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino sulla politica tributaria, con particolare riguardo al contrasto dell'economia sommersa e all'attuazione del federalismo fiscale, nel quadro degli obiettivi di finanza pubblica.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 16.05.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Enrico Bondi, in qualità di commissario straordinario dell'ILVA, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1139, di conversione del decreto-legge n. 61 del 2013, recante Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale .....	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	21

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 19 giugno 2013.*

**Audizione del dottor Enrico Bondi, in qualità di commissario straordinario dell'ILVA, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1139, di conversione del decreto-legge n. 61 del 2013, recante Nuove disposizioni urgenti a tutela**

**dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.35.

##### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 948 Catania ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	22
---	----

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 19 giugno 2013. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Ermete REALACCI.*

#### **La seduta comincia alle 13.50.**

**Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 948 Catania.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Massimo FIORIO (PD), *relatore per la XIII Commissione*, ricorda che la proposta di legge in esame riprende il testo già presentato dal Governo nella scorsa legislatura, su iniziativa dell'onorevole Catania, allora Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, all'esito di un'importante opera di analisi sulla perdita di suolo agricolo, sintetizzata nel rapporto «Costruire il futuro: difendere l'agricoltura dalla cementificazione», curato nel luglio 2012 dallo stesso Ministero, con la collaborazione dell'INEA, dell'ISPRA e dell'ISTAT.

L'Italia sta perdendo terreni agricoli in un trend negativo e continuo. Secondo l'ISTAT, dal 1971 al 2010 l'Italia ha perso il 28 per cento della superficie agricola (Superficie Agricola Utilizzata – SAU), da quasi 18 milioni di ettari a poco meno di 13, una superficie equivalente a Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna messe insieme. L'evoluzione della SAU registra una tendenza inversa rispetto all'andamento demografico: la SAU diminuisce mentre la popolazione aumenta. Fino ad ora, la perdita di SAU non si è tradotta in una proporzionale perdita di produzione agricola e quindi di disponibilità alimentare, grazie all'aumento di produttività legato all'introduzione di nuove tecniche: Tuttavia, si è giunti al punto in cui l'applicazione di maggiori quantità di tecnologie attualmente disponibili non corrisponde ad un incremento del rendimento della terra.

La continua perdita di terreno agricolo porta in ogni caso l'Italia a dipendere sempre più dall'estero per l'approvvigionamento di risorse alimentari e soprattutto per alcune produzioni che compongono il paniere dei consumi nazionali. Secondo una stima effettuata dal Ministero delle politiche agricole, l'Italia attualmente produce circa l'80-85 per cento

delle risorse alimentari necessarie a coprire il fabbisogno dei propri abitanti, con una progressiva diminuzione negli ultimi due decenni. L'insufficienza della produzione agricola per il fabbisogno alimentare porta l'Italia a dover dipendere dalle importazioni e il trend negativo porterà ad una dipendenza sempre maggiore.

Il citato rapporto ha messo in evidenza non solo la dimensione, ma anche le cause di questo drammatico fenomeno. Le molteplici variabili che incidono sulla perdita di superficie agricola possono essere ricondotte a due macro fenomeni: l'abbandono dei terreni da parte degli agricoltori e la cementificazione. L'abbandono causa la parte più rilevante della perdita di SAU in termini di estensione, ma la cementificazione, ovvero l'impermeabilizzazione del suolo, è il fattore che incide in maggior misura sull'approvvigionamento alimentare, in quanto interessa i terreni più fertili, più ricchi di infrastrutture e di facile accesso. Peraltro, essa produce effetti irreversibili.

La cementificazione, legata al rilevante ruolo dell'industria edile nell'economia italiana, non è tuttavia connessa all'andamento demografico. Infatti, mentre la popolazione dal 1950 ad oggi è cresciuta del 28 per cento, la cementificazione è cresciuta del 166 per cento e interessa anche luoghi sottoposti al depauperamento demografico. Il rapporto del Ministero analizza anche le cause del fenomeno, molteplici e complesse, richiamando la rendita fondiaria, la « finanziarizzazione » del mercato immobiliare, le dinamiche della popolazione nelle città, la disciplina urbanistica, l'elevata discrepanza tra la redditività dell'edilizia e quella agricola, nonché aspetti di carattere socio-culturale.

Infine, sono messi in evidenza gli effetti complessivi della cementificazione, che oltre alla compromissione delle funzioni produttive del terreno e alla riduzione delle produzioni agricole, provoca una grave alterazione del paesaggio e della sua funzione produttiva, culturale, identitaria ed ecologica, una compromissione dell'ecosistema e un'alterazione della sfera climatica, nonché una profonda altera-

zione dell'assetto idraulico e idrogeologico del territorio italiano. L'impermeabilizzazione del suolo, infatti, non è più in grado di trattenere una buona parte delle acque di precipitazione atmosferica, di contribuire a regolare il deflusso superficiale e di assicurare la ricarica delle falde idriche, con drammatico aumento dei fenomeni alluvionali, delle frane e, in buona sostanza, delle calamità naturali, che tanto dolore e distruzioni provocano ogni anno e che tanto costano alle casse dello Stato, delle regioni e dei comuni.

Ricorda infine che il rapporto del Ministero individua anche, secondo le linee guida della Commissione europea, le modalità per contrastare il problema della crescente avanzata della cementificazione, che si incentrano sui tre filoni della prevenzione della ulteriore conversione delle aree verdi in aree edificabili (anche incentivando il riutilizzo delle aree edificate), della mitigazione (utilizzando materiale permeabile e costruendo infrastrutture verdi) e della compensazione, come alternativa di ultima istanza.

Cede infine la parola al relatore per la VIII Commissione, per l'ulteriore illustrazione dell'iniziativa legislativa in esame.

Andrea CAUSIN (SCpI), *relatore per la VIII Commissione*, prima di continuare l'illustrazione dell'articolato della proposta di legge in titolo, ritiene di dovere aggiungere alle giuste considerazioni del collega Fiorio, sull'origine e sulle finalità della proposta di legge in esame, un'ulteriore osservazione di carattere generale, peraltro frutto dell'esperienza maturata su questi temi dalla Commissione Ambiente nella passata legislatura e del confronto già avviato in questa legislatura dalla stessa Commissione sia con il Ministro dell'ambiente che con il Ministro per le infrastrutture.

Ritiene, infatti, che il giusto obiettivo del contenimento del consumo di suolo agricolo, che rappresenta il perno fondamentale intorno al quale è costruito l'articolato della proposta di legge all'esame delle Commissioni, possa e debba essere integrato da una visione di questo stesso

obiettivo come strumento e leva per un rilancio e, insieme, un deciso riorientamento in senso eco-sostenibile delle attività edilizie. Se è vero, infatti, che l'edilizia è settore fondamentale per la nostra economia e per l'occupazione, è altrettanto vero che il suo rilancio non può che essere legato alla qualità, all'innovazione, all'efficienza energetica, alla sicurezza antisismica, alla preservazione del suolo vergine e alla rigenerazione urbana, con misure incentivanti per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Ciò detto, osserva che il provvedimento consta di 8 articoli. L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito applicativo della legge. Viene al riguardo esplicitato che il suolo, in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile, deve essere oggetto di politiche di contenimento quanto alla sua utilizzazione urbanistica, al fine di preservare l'attività agricola, ed insieme ad essa, il paesaggio e l'ambiente. A tal fine si ritiene necessario coordinare le politiche di pianificazione territoriale e paesaggistica con le esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio, anche attraverso l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati ed il riutilizzo e recupero delle aree urbanizzate.

L'articolo 2 fornisce le definizioni di « superficie agricola » e di « consumo del suolo ». Rientrano nella prima definizione non solo i terreni così qualificati dagli strumenti urbanistici ma anche le aree che, di fatto, sono utilizzate a fini agricoli nonché quelle libere da processi di edificazione e infrastrutturazione e suscettibili di utilizzazione agricola. Per consumo di suolo si intende, invece, la riduzione di superficie agricola a seguito di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola.

L'articolo 3 definisce la procedura in base alla quale deve essere definita l'estensione massima di superficie agricola consumabile nel territorio nazionale. Precisa che le fasi della procedura possono essere così riassunte: la Conferenza Unificata stabilisce con deliberazione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge,

i criteri e le modalità per la definizione dell'estensione massima di superficie agricola consumabile nel territorio nazionale; in mancanza si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano inviano, entro 3 mesi dall'adozione della delibera della Conferenza, al Comitato istituito presso il Ministero delle politiche agricole (con il compito di monitorare il consumo del suolo) i dati acquisiti sulla base dei criteri individuati dalla delibera; entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, è adottato un decreto del Ministro delle politiche agricole – d'intesa con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione della Conferenza e dei risultati di cui al comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata, e sentito il citato Comitato – aggiornabile ogni dieci anni, nel quale viene determinata l'estensione massima di superficie agricola consumabile nel territorio nazionale; con deliberazione della Conferenza unificata, tale estensione è ripartita tra le regioni; in caso di inerzia protrattasi per 6 mesi dalla data di adozione del decreto, la ripartizione è effettuata con Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, sentito il citato Comitato e acquisito il parere della Conferenza unificata; le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge e con cadenza decennale l'estensione della superficie agricola consumabile a livello provinciale. Il limite stabilito a livello nazionale rappresenta, per ciascun ambito regionale, il limite massimo della trasformazioni edificatorie di aree agricole che possono essere consentite nel quadro del piano paesaggistico, ferma restando la possibilità che tale strumento, nella definizione di prescrizioni e previsioni ai sensi dell'articolo 135, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, e in attuazione, in partico-

lare, di quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 4 dell'articolo 135, determini possibilità di consumo del suolo complessivamente inferiori. In caso di inerzia la ripartizione è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, sentito il citato Comitato e acquisito il parere della Conferenza unificata.

L'articolo 4 introduce il divieto di mutamento di destinazione d'uso per i terreni agricoli che hanno ricevuto aiuti di Stato o europei e per un periodo di cinque anni dall'ultima erogazione. Vengono fatti salvi gli interventi che sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola nonché quanto previsto dalla legge n. 335 del 2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi), il cui articolo 10 prevede che le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. Si prevede, quindi, che negli atti di compravendita deve essere indicato, a pena di nullità dell'atto, il divieto in esame.

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico per l'edilizia), in caso di violazione, il trasgressore sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 5.000 euro (nel parere espresso dalla Conferenza Stato regioni sul disegno di legge presentato nella XVI Legislatura si specificava che la sanzione era rapportata ad ettaro) e non superiore a 50.000 euro, insieme alla sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente edificate e del ripristino dello *status quo ante*.

Segnala, poi, che l'articolo 5 prevede che i comuni e le province che prevedano di localizzare gli insediamenti nelle aree urbane dismesse o che prevedano interventi di recupero del patrimonio abitativo agricolo esistente abbiano la priorità nella concessione dei finanziamenti statali e regionali eventualmente previsti in materia edilizia (nel testo esaminato dalla Conferenza si faceva riferimento anche a quelli di origine europea). Nel caso di interventi

di recupero la priorità è estesa anche agli interventi realizzati dai privati. Le regioni e le province autonome possono a tal fine individuare misure di semplificazione e di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Sul punto, evidenzia, peraltro, che l'articolo 6, comma 2, della legge sugli spazi verdi urbani (legge n. 10 del 2013), ha previsto che, ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono: prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti; prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.

L'articolo 6 prevede che venga istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro dove iscrivere i comuni che non hanno previsto alcun ampliamento delle aree edificabili o il cui ampliamento è inferiore al limite massimo di superficie agricola consumabile stabilito con decreto.

L'articolo 7 prevede che i proventi dei titoli abilitativi edilizi (i cosiddetti «oneri di urbanizzazione») e delle sanzioni previste dal citato Testo unico per l'edilizia, nonché i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 4 della proposta di legge in esame, siano destinati esclusivamente per: la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici; gli interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, compresa la messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico.

Viene, quindi, abrogato il comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), secondo il quale i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico per l'edilizia, possono essere utilizzati per una quota fino al 50 per cento per il finan-

ziamento di spese correnti e per una quota fino ad un ulteriore 25 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Osserva, a tale proposito, che fino a qualche settimana fa, la norma sarebbe risultata ridondante, perché la disposizione di cui alla legge finanziaria per il 2008 aveva cessato i suoi effetti il 31 dicembre 2012. Purtroppo, però, in ragione di una recente novella operata dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto-legge n. 35 del 2013, introdotta grazie all'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame al Senato, la citata disposizione è nuovamente vigente, essendone stati prorogati gli effetti fino al 31 dicembre 2014. Tale novella spinge, di fatto, i comuni che versano in una grave situazione finanziaria, a continuare nella pratica sbagliata di utilizzare fino al 75 per cento degli oneri di urbanizzazione per la fiscalità generale e di continuare a considerare le nuove lottizzazioni, con conseguente sperpero di suolo vergine, come strumento per introitare proventi da destinare alla copertura delle spese correnti.

Detto questo, osserva che alla luce degli ultimi avvenimenti, la disposizione di cui all'articolo 8 della proposta di legge in esame torna ad avere una grande importanza e auspica che il dibattito possa costituire l'occasione per fare chiarezza su questo delicato tema, per superare definitivamente la logica deleteria che è sottostante alla citata disposizione della legge finanziaria per il 2008 e per conseguire finalmente, facendo salve le esigenze di bilancio dei comuni con il reperimento di adeguate risorse, l'obiettivo di ridare agli oneri di urbanizzazione la loro originaria finalità di strumento per la realizzazione di opere pubbliche indispensabili al vivere civile – strade, fogne, illuminazione pubblica, scuole, ambulatori, eccetera – e in ultima analisi a tutelare dalla cementificazione selvaggia i terreni agricoli e il suolo vergine.

Osserva, infine, che l'articolo 8 reca talune disposizioni transitorie e finali. Il comma 1 prevede che a decorrere dalla

data di entrata in vigore della legge fino all'adozione del decreto di definizione del limite massimo di suolo agricolo utilizzabile, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo agricolo fatti salvi gli interventi già autorizzati delineati dagli strumenti urbanistici vigenti nonché per i lavori già inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti e nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di cui alla legge n. 443/2001 (cd. «legge obiettivo»). Il comma 2 fa salve le competenze esclusive in materia riservate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano. Il comma 3 esplicita che il provvedimento riveste carattere di riforma economica-sociale ed è attuato dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei relativi statuti e delle disposizioni di attuazione.

Conclude, quindi, ricordando, in modo particolare ai colleghi della Commissione Agricoltura, che presso la Commissione Ambiente è iniziato l'esame della proposta di legge C.70, recante norme per il contenimento dell'uso del suolo e la rigenerazione urbana. Le principali novità contenute nella prima parte di tale proposta di legge riguardano: l'istituzione di un Registro nazionale del consumo del suolo; la definizione di una procedura per la definizione di obiettivi di contenimento quantitativo del consumo del suolo; l'istituzione di un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana; la possibilità per i comuni di individuare, attraverso i loro strumenti urbanistici, ambiti caratterizzati da degrado delle aree e dei tessuti urbani da assoggettare a interventi di rigenerazione urbana; l'applicazione di un'aliquota IMU ridotta per favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana; l'istituzione di uno strumento finanziario della Cassa depositi e prestiti. La seconda parte della proposta di legge affronta invece un'ulteriore tematica che attiene al governo del territorio, e segnatamente alla perequazione, alla compensazione urbanistica, ai diritti edificatori, in

cui sono ricomprese anche disposizioni che, nella stessa direzione dell'articolo 8 della proposta di legge in esame, riconducono l'utilizzazione degli oneri di urbanizzazione alla loro originaria e corretta finalizzazione.

Segnala, da ultimo, che nella seduta del Consiglio dei ministri del 15 giugno scorso, secondo quanto si apprende dal comunicato ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato approvato un disegno di legge, che verrà sottoposto al parere della Conferenza unificata, per il contenimento del consumo del suolo ed il riuso del suolo edificato, di cui le Commissioni, ovviamente, terranno conto nel prosieguo dei lavori.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede al relatore di chiarire meglio se il contenuto della proposta di legge in esame si riferisca prevalentemente alla materia agricoltura ovvero a quella connessa a quelle della difesa del suolo e del governo del territorio. Coglie, altresì, l'occasione per sollecitare la reiscrizione all'ordine del

giorno dei lavori della VIII Commissione della proposta di legge n. 70.

Paolo GRIMOLDI (LNA), preliminarmente, dichiara di ritenere condivisibile il contenuto e le finalità della proposta di legge in esame. Osserva, tuttavia, che la norma relativa alla destinazione degli oneri di urbanizzazione richiede un'adeguata copertura finanziaria, al fine di scongiurare il rischio che il perseguimento di un giusto obiettivo finisca per ricadere sugli enti locali, che si trovano in una situazione estremamente difficile sotto il profilo finanziario e che, fino ad oggi hanno parzialmente ovviato alle difficoltà di bilancio anche facendo ricorso ai citati oneri di urbanizzazione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. Emendamenti C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	29
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	42

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP. Atto n. 11 (Rilievi alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i> ) .....	29
<i>ALLEGATO 2 (Rilievi deliberati)</i> .....	43

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Atto n. 7 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	30
--	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Testo unificato C. 331 Ferranti ed abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	30
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	45

##### SEDE REFERENTE:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella e C. 1154 Governo e petizione n. 43 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	37
Sui lavori della Commissione .....	40

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Mercoledì 19 giugno 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 9.55.**

**DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.**

**Emendamenti C. 1197 Governo, approvato dal Senato.** (Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione — Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, fa presente che, dopo un'attenta istruttoria degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati al provvedimento in titolo, sono emersi profili di criticità con riguardo all'emendamento Mannino 6-*sexies*.4, su cui propone di esprimere parere contrario. Tale emendamento infatti stabilisce la necessità di verificare prioritariamente la sussistenza di eventuale personale in esubero, prevedendo che esso possa essere riassegnato per gli scopi previsti dall'articolo 6-*sexies*, anche qualora appartenga ad altri enti o uffici. Tale previsione, anche per il fatto di essere incerta rispetto al soggetto a cui compete la titolarità della decisione, e a quali siano gli «enti o uffici» cui fa riferimento, appare lesiva delle competenze delle autonomie locali.

Propone quindi di esprimere parere contrario sull'emendamento Mannino 6-*sexies*.4 e nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 (*vedi allegato 1*).

Danilo TONINELLI (M5S) ritiene che le previsioni dell'emendamento Mannino 6-*sexies*.4 potrebbero intendersi come ulteriori facoltà nell'ambito di quanto già stabilito dall'articolo 6-*sexies*.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, rileva come l'emendamento in questione preveda espressamente la necessità di verificare prioritariamente la sussistenza di eventuale personale in esubero, stabilendo che esso possa essere destinato a compiti diversi, anche qualora appartenga «ad altri enti o uffici» e, pertanto, nell'attuale formulazione risulta invasivo delle prerogative degli enti locali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 10.10.****DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 19 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.**

**Atto n. 11.**

(Rilievi alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione — Deliberazione di rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 giugno.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, formula una proposta di deliberazione di rilievi, la quale tiene conto di quanto da lui preannunciato nella relazione introduttiva (*vedi allegato 2*).

Nell'illustrare tale proposta, sottolinea che il rilievo principale consiste nella richiesta di espungere dal testo gli articoli da 2 a 5, che riguardano i comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico e vigili del fuoco, con l'invito al Governo di aprire una concertazione con i sindacati di settore in vista di un provvedimento organico, che tenga presente la specificità del lavoro nei comparti in questione.

Riguardo alle competenze specifiche della Commissione affari costituzionali, rileva come in questo caso si attui una riforma pensionistica con un regolamento attuativo di una norma di autorizzazione alla delegificazione, per il quale si prevede il solo parere delle Commissioni parlamentari di merito, laddove per la generalità dei lavoratori la riforma previdenziale è stata introdotta con decreto-legge, la cui legge di conversione è stata discussa e approvata dal Parlamento.

Renato BALDUZZI (SCpI) si dichiara favorevole alla proposta di rilievi avanzata dal relatore.

Emanuele COZZOLINO (M5S) concorda, a nome del suo gruppo, con la proposta del relatore. Sottolinea l'importanza del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e vigili del fuoco e ricorda le condizioni gravose in cui si svolge il lavoro del personale di quei comparti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 19 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.**

**Atto n. 7.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 giugno 2013.

Emanuele FIANO (PD), chiede di rinviare l'esame del provvedimento, al fine di consentire al relatore di svolgere ulteriori approfondimenti in vista della presentazione della proposta di parere.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alla seduta già convocata per giovedì 20 giugno 2013, ricordando che il termine per l'espressione del parere scadrà il 21 giugno prossimo.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 19 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.**

**Testo unificato C. 331 Ferranti ed abb.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole con un'osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, rileva che il testo unificato delle proposte di legge C. 331 e C. 927, come modificato a seguito dell'esame degli emendamenti, è composto di 14 articoli e prevede: la delega al Governo per l'introduzione di pene detentive non carcerarie; l'adozione, anche nel processo penale ordinario, della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato; e una nuova disciplina della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.

In particolare, il Capo I, comprendente il solo articolo 1, delega il Governo, sulla base di specifici principi e criteri direttivi, ad adottare decreti legislativi che prevedano pene detentive non carcerarie – reclusione e arresto presso il domicilio – di durata continuativa o per singoli giorni settimanali o fasce orarie.

La delega prevede che il giudice, tenuto conto dei parametri di gravità del reato di cui all'articolo 133 del codice penale, possa applicare – per i delitti puniti con la detenzione fino a 6 anni – la reclusione domiciliare (presso l'abitazione del condannato o altro domicilio) in misura pari alla pena irrogata. Il testo prevede inoltre gli arresti domiciliari da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 3 anni, come pena detentiva principale, in via alternativa, per tutte le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto (indipendentemente, quindi, dall'entità), sola o congiunta alla pena pecuniaria. Inoltre, per le detenzioni domiciliari, si prevede il possibile utilizzo di particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275 del codice di procedura penale (braccialetti elettronici).

La delega prevede inoltre che il Governo possa valutare la possibile esclusione dall'applicazione dalle reclusione domiciliare in relazione a delitti di grave allarme sociale sanzionati con pene (detentive) non inferiori nel massimo a 4 anni. Si prevede poi l'esclusione dall'applicazione delle nuove misure detentive dei delinquenti e contravventori abituali (artt. 102, 103 e 104 del codice penale), professionali (articolo 105 del codice penale) e dei delinquenti per tendenza (articolo 108

del codice penale). Si prevede che reclusione ed arresti domiciliari potranno essere sostituiti con reclusione o arresto sia nel caso di indisponibilità di un'abitazione o altro domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato sia ove il condannato non rispetti le prescrizioni impartite; che per la determinazione della pena ai fini dell'applicazione delle nuove misure detentive domiciliari si applichino i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale; che l'allontanamento non autorizzato dal domicilio equivale ad evasione. Infine, è previsto che il Governo proceda al coordinamento della nuova disciplina con quella delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi applicate dal giudice di pace previste dalla legge di depenalizzazione (n. 689 del 1981), nonché con la disciplina delle misure alternative di cui all'ordinamento penitenziario.

Il Capo II introduce nell'ordinamento l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova. Scopo della nuova disciplina – ispirata alla *probation* di origine anglosassone – è quello di estendere l'istituto, tipico del processo minorile, anche al processo penale per adulti in relazione a reati di minor gravità.

L'articolo 2 del testo unificato modifica il codice penale aggiungendo disposizioni relative alla messa alla prova, sistematicamente inserita tra le cause estintive del reato. Sono, a tal fine, aggiunti al capo I del titolo IV del libro I del codice penale tre nuovi articoli.

In particolare, il nuovo articolo 168-bis del codice penale prevede che nei procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria ovvero con reclusione fino a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria) nonché per il catalogo dei reati in relazione ai quali l'articolo 550 del codice di procedura penale prevede la citazione diretta a giudizio, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La richiesta è interdetta ai delinquenti e contravventori abituali (articoli 102, 103 e 104 del codice penale), professionali (articolo 105 del codice penale) e ai delinquenti per tendenza

(articolo 108 del codice penale) ovvero gli stessi soggetti per cui sono inapplicabili le nuove pene detentive domiciliari di cui all'articolo 1 della proposta di legge. L'applicazione della misura comporta condotte riparatorie volte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato nonché, ove possibile, misure risarcitorie. L'imputato è affidato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può prevedere anche lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, attività di volontariato sociale; il programma contiene prescrizioni sui rapporti col servizio sociale o con una struttura sanitaria oltre a possibili limitazioni della libertà di dimora o di frequentare determinati locali.

La misura del lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita a favore della collettività della durata minima di 30 giorni, da svolgere presso lo Stato, regioni, enti locali ed onlus; la sua durata non può essere superiore ad 8 ore e lo svolgimento non deve pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato.

La sospensione del processo con messa alla prova può essere richiesta non più di due volte; non più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

L'articolo 168-ter prevede la sospensione del corso della prescrizione del reato durante il periodo di sospensione del processo con messa alla prova. Se la misura si conclude con esito positivo, il giudice dichiara l'estinzione del reato, restando comunque applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie. L'articolo 168-quater indica come motivo di revoca della messa alla prova la grave e reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte dal giudice.

L'articolo 3 del testo unificato introduce nel libro VI del codice di procedura penale il titolo V-bis (Della sospensione del procedimento con messa alla prova) che detta le disposizioni processuali relative all'istituto (articoli da 464-bis a 464-novies). Il nuovo articolo 464-bis conferma che la messa alla prova può essere richiesta dall'imputato (oralmente o in forma scritta) personalmente o a mezzo del pro-

curatore speciale, ma entro determinati termini: termini che la norma specifica sia in relazione alla fase che al tipo di procedimento. Alla richiesta di messa alla prova va allegato un programma di trattamento che l'imputato elabora con gli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) oppure – ove l'elaborazione del programma non sia stata possibile – una richiesta dell'imputato di elaborazione dello stesso programma. I contenuti minimi del programma sono costituiti dalle modalità di coinvolgimento dell'imputato e – ove sia necessario e possibile – della sua famiglia e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale nonché nelle prescrizioni comportamentali ed altri impegni che l'imputato accetta di assumere, sia in relazione all'attenuazione delle conseguenze del reato (condotte riparatorie, risarcimento del danno, restituzioni), sia al lavoro di pubblica utilità e alle eventuali attività di volontariato.

Il successivo articolo 464-ter detta disposizioni procedurali relative alla richiesta di messa alla prova nel corso delle indagini preliminari, mentre l'articolo 464-quater riguarda la decisione del giudice sulla richiesta di messa alla prova e gli effetti della pronuncia (con ordinanza).

La concessione della messa alla prova da parte del giudice (che può anche sentire l'imputato) – valutata la gravità del reato (ex articolo 133 del codice penale) – deriva della prognosi favorevole su due elementi: l'idoneità del programma di trattamento presentato e la previsione che l'imputato non commetterà altri reati.

Il programma di trattamento presentato con la domanda – già contenente prescrizioni ed obblighi per l'imputato – può essere integrato o modificato dal giudice con ulteriori obblighi e misure (su cui è, tuttavia, necessario il consenso dell'imputato) ai fini dell'idoneità. Sono, tuttavia, previsti limiti massimi di sospensione del procedimento (2 anni, in caso di reati puniti con pena detentiva; 1 anno reati puniti con sola pena pecuniaria). Contro l'ordinanza è ammesso ricorso per cassazione da parte dell'imputato, del pubblico ministero o della stessa persona offesa

(che tuttavia non produce effetti sospensivi). Se la richiesta di messa alla prova è rigettata, potrà essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

L'articolo 464-*quinquies* precisa che l'ordinanza detta i termini di adempimento delle prescrizioni e degli obblighi a carico dell'imputato relativi alle condotte riparatorie e risarcitorie (termini prorogabili solo per gravi motivi). L'articolo 464-*sexies* prevede che il giudice, a richiesta di parte, durante la sospensione del procedimento, possa svolgere attività probatoria non rinviabile e che possa condurre al proscioglimento dell'imputato.

L'articolo 464-*septies* disciplina l'esito della messa alla prova stabilendo che, acquisita la relazione finale degli uffici, il giudice, se l'esito è positivo, dichiara estinto il reato con sentenza. Se, al contrario, la prova ha esito negativo, adotta ordinanza di prosecuzione del procedimento. L'articolo 464-*opties* è relativo alla possibile revoca dell'ordinanza di messa alla prova, disposta a priori d'ufficio dal giudice con ordinanza. L'articolo 464-*novies* prevede che, sia in caso di esito negativo della prova che di revoca della misura, questa non è più proponibile.

È infine aggiunto al codice di procedura penale l'articolo 657-*bis* che, in caso di prova negativa o di una sua revoca, detrae dalla pena da eseguire il periodo di messa alla prova: 3 giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione-arresto ovvero a euro 250 di multa-ammenda.

L'articolo 4 del testo unificato novella le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale inserendovi due nuovi articoli.

In particolare, l'articolo 141-*bis* prevede la facoltà del pubblico ministero – anche prima dell'esercizio dell'azione penale – di avvisare l'interessato della possibilità di avvalersi della messa alla prova, mentre l'articolo 191-*bis* disciplina attività di pertinenza degli uffici di esecuzione penale esterna nell'esecuzione della misura. In particolare, dopo la richiesta di programma presentata dall'imputato all'UEPE, l'ufficio, sulla base di indagine

socio-familiare, redige il programma di trattamento su cui riceve il consenso dell'interessato nonché l'adesione dell'ente presso cui questi è chiamato a svolgerlo. Indagine e programma (il primo, in particolare, deve riferire della situazione economica dell'imputato, delle possibili attività riparatorie e della possibile mediazione da svolgere presso centri sul territorio) sono trasmessi al giudice con le considerazioni dell'ufficio. Obblighi di relazione al giudice, almeno trimestrali, sull'andamento della prova sono posti in capo agli uffici locali per l'esecuzione esterna; detti uffici, al termine della prova, trasmettono al giudice una relazione finale. Le relazioni periodiche vanno depositate in cancelleria almeno 10 giorni prima dell'udienza che decide sull'esito della messa alla prova.

L'articolo 5 novella l'articolo 3 del testo unico sul casellario giudiziario (decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002) aggiungendo, tra i provvedimenti da iscrivere per estratto, l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova.

L'articolo 6 stabilisce, in relazione all'introduzione della messa alla prova, l'adeguamento (entro 90 giorni) della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna. Obblighi di relazione annuali (entro il 31 maggio) alle competenti commissioni parlamentari sull'attuazione della messa alla prova sono posti in capo al Ministro della giustizia.

L'articolo 6-*bis* prevede – entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della legge in esame – l'adozione di un regolamento da parte del Ministro della giustizia volto a disciplinare le convenzioni in merito al lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova che il ministero della giustizia (o il presidente del tribunale delegato) può stipulare con enti e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il Capo III del testo unificato disciplina il procedimento nei confronti degli irreperibili (articoli 7-13). L'articolo 7 novella le disposizioni del codice di procedura penale in tema di udienza preliminare. Eliminando ogni riferimento alla contu-

macia, la proposta di legge sostituisce l'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale (sulla rinnovazione dell'avviso dell'udienza) dettando le specifiche ipotesi che permettono al giudice l'adozione dell'ordinanza che dispone di procedere in assenza dall'imputato. L'articolo 420-*bis* prevede la revoca dell'ordinanza a seguito della comparizione dell'imputato prima della decisione, disciplinando i diritti processuali di quest'ultimo ove provi che la sua contumacia è stata incolpevole. Analoga revoca dell'ordinanza di prosecuzione del processo è disposta quando risulta che il processo doveva essere sospeso per assenza dell'imputato. Ferma la disciplina dell'impedimento a comparire (articolo 420-*ter* del codice di procedura penale), che non viene novellata, l'articolo 7 sostituisce l'articolo 420-*quater*, con la disciplina della sospensione del processo per assenza dell'imputato e la soppressione di ogni riferimento alla contumacia: se non ricorrono le ipotesi dell'articolo 420-*bis* né quelle dell'articolo 420-*ter*, a fronte dell'assenza dell'imputato, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria. La riformulazione dell'articolo 420-*quinquies* è volta a disciplinare le nuove ricerche dell'imputato e la possibile revoca della sospensione del processo.

L'articolo 8 novella le disposizioni in tema di dibattimento, eliminando ogni riferimento alla contumacia. L'intervento sull'articolo 489 del codice di procedura penale è volto a disciplinare l'ipotesi in cui l'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare intervenga in dibattimento e chieda di rendere dichiarazioni spontanee. Se l'imputato prova che l'assenza era incolpevole, potrà ottenere una rimessione in termini per accedere al giudizio abbreviato o al patteggiamento.

L'articolo 9 del testo unificato interviene, invece, sulla disciplina delle impugnazioni, ancora una volta per sopprimere ogni richiamo all'istituto della contumacia (articoli 585 e 603, comma 4) e per prevedere che, se si è proceduto in assenza

dell'imputato in carenza dei presupposti previsti dal codice ovvero quando questi non aveva avuto incolpevolmente conoscenza della celebrazione del processo di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare la nullità della sentenza e disporre il rinvio degli atti al giudice di primo grado (articolo 604 del codice di procedura penale). Si prevede che analogamente debba procedere la Corte di Cassazione (articolo 623 del codice di procedura penale). Si introduce l'articolo 625-*ter*, dedicato alla rescissione del giudicato, possibile quando il condannato definitivo dimostri che l'assenza al processo è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

L'articolo 10 interviene sul codice penale aggiungendo la sospensione del processo a carico dell'irreperibile alle cause che comportano una sospensione del corso della prescrizione.

L'articolo 11 attribuisce il potere regolamentare ai Ministri della giustizia e dell'interno affinché siano disciplinate con decreto le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato.

L'articolo 12 introduce l'articolo 143-*bis* nelle norme di attuazione del codice di procedura penale dettando gli adempimenti conseguenti alla sospensione del processo per assenza dell'imputato.

L'articolo 13 novella il testo unico sul casellario giudiziario (decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002) aggiungendo, all'articolo 3, tra i provvedimenti da iscrivere per estratto quelli di sospensione del processo per assenza dell'imputato e, all'articolo 5, tra le iscrizioni da eliminare, lo stesso provvedimento di sospensione, ove revocato.

L'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Esaurita l'illustrazione del contenuto del provvedimento, si sofferma sulla delega legislativa disposta dall'articolo 1, comma 1, e in particolare sul criterio direttivo di cui alla lettera *c-bis*), evidenziando come il medesimo sia formulato in modo indeterminato e generico, tanto da

configurare una sorta di « delega in bianco » con la quale si rimette al Governo non solo di individuare i reati di grave allarme sociale, con il solo vincolo che devono essere reati puniti con pene non inferiori nel massimo a quattro anni, ma anche di valutare se escludere tali reati dall'ambito di applicazione della misura della reclusione presso il domicilio.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 3*), con la quale si suggerisce alla Commissione di merito di individuare essa stessa, e quindi direttamente nella legge di delega, i reati di grave allarme sociale che possono essere esclusi dall'applicazione della reclusione presso il domicilio; oppure in alternativa, come forse appare preferibile e maggiormente coerente con l'impostazione della delega, di sopprimere il criterio direttivo anzidetto, lasciando al giudice la facoltà di decidere, per i singoli reati, la eventuale esclusione dell'applicazione della reclusione presso il domicilio, sulla base di criteri di cui all'articolo 133 del codice penale, come previsto in generale dal criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del testo in esame.

Renato BALDUZZI (SCpI) chiede al relatore un chiarimento su quest'ultimo punto, in quanto non è, a suo giudizio, immediatamente evidente la differenza – quanto al grado di specificità – tra il criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) – del quale nella proposta di parere non si dice nulla – e il criterio direttivo di cui alla lettera *c-bis*) dello stesso comma: infatti entrambi i criteri direttivi fanno riferimento ai reati connotati da una certa soglia di pena.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, chiarisce che il suo ragionamento si basa sulla riflessione che il criterio direttivo di cui alla lettera *a*) prescrive al Governo di includere senz'altro nei decreti delegati un preciso contenuto normativo, ossia gli prescrive di prevedere che, per tutti i delitti puniti con la reclusione fino a sei anni, il giudice possa decidere – dopo aver valutato la gravità del reato sulla base dei

criteri ordinariamente previsti per questo tipo di valutazione dall'articolo 133 del codice penale – se applicare la misura della reclusione presso il domicilio, in misura corrispondente alla pena irrogata. Per contro, il criterio direttivo di cui alla lettera *c-bis*), non ha un contenuto vincolante, limitandosi a dare al Governo la facoltà non solo di decidere in piena libertà se inserire nei decreti delegati una norma che escluda alla radice alcuni reati che altrimenti sarebbero soggetti alla disciplina generale, ma anche di individuare tali reati, con il solo vincolo che deve trattarsi di « reati di grave allarme sociale » – categoria per la quale è difficile, per più ragioni, individuare un criterio oggettivo – e di reati puniti con una pena non inferiore nel massimo a quattro anni.

Federica DIENI (M5S), premesso di condividere le considerazioni del relatore, esprime l'avviso che sarebbe più corretto suggerire alla Commissione di merito soltanto la prima delle due soluzioni prospettate nell'osservazione, ossia quella di individuare direttamente nella legge di delega i reati di grave allarme sociale che possono essere esclusi dall'applicazione della reclusione presso il domicilio.

Richiama inoltre l'attenzione del relatore sul fatto che il criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*) – che prevede che, ove nella fase di esecuzione della pena non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato, il giudice debba sostituire la reclusione o l'arresto presso il domicilio con la reclusione o l'arresto ordinari – potrebbe essere in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Laura RAVETTO (PdL) ritiene che sarebbe meglio chiedere alla Commissione di merito di individuare direttamente nella legge di delega i reati di grave allarme sociale che possono essere esclusi dalla misura. È vero infatti che molti aspetti del giudizio sono rimessi alla valutazione del giudice, ma è anche vero che la valutazione del giudice costituisce un potere

piuttosto delicato, che è meglio sottoporre il più possibile a vincoli di legge.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, dichiara di ritenere preferibile mantenere l'osservazione nei termini già illustrati, e quindi con l'indicazione di due soluzioni alternative al problema evidenziato, e questo in considerazione del fatto che l'ipotesi di individuare i reati di grave allarme sociale direttamente nella legge di delega non è di facile attuazione, in quanto, come ha detto, non è agevole identificare tali reati. La difficoltà non è soltanto di natura politica, ma ha un carattere in qualche modo intrinseco: atteso infatti che il legislatore penale ha già ordinato i reati, intesi come fattispecie astratte, in base alla gravità, e questo attraverso la misura della sanzione prevista, non è possibile selezionare, tra i reati puniti in astratto con la stessa pena, quelli che sarebbero più gravi in ragione della gravità dell'allarme sociale che provocano. Tale valutazione è invece possibile al giudice, che non tratta più delle fattispecie astratte, ma dei singoli e concreti reati commessi, e può quindi tenere conto delle circostanze di gravità, come del resto previsto in generale dall'articolo 133 del codice penale. Sottolinea quindi che la soppressione del criterio direttivo di cui alla lettera *c-bis*) non conferisce un potere speciale al giudice, ma per l'appunto riporta la sua decisione sotto i criteri generali del citato articolo 133.

Quanto alla possibile lesione del principio costituzionale di uguaglianza da parte della previsione di cui alla lettera *e*) dell'articolo 1, comma 1 – evidenziata dalla deputata Dieni – fa presente che è non possibile attendere, per l'introduzione dell'istituto di cui si parla, il momento in cui sia effettivamente garantito a tutti un domicilio e che d'altra parte non si può non prevedere che il giudice tenga conto delle effettive condizioni sociali e personali del condannato, e questo proprio per evitare, come esige l'articolo 3 della Costituzione, di trattare in modo uguale situazioni diseguali.

Renato BALDUZZI (SCpI), per essere certo di aver compreso l'interpretazione che della norma dà il relatore, chiede se quest'ultimo sia d'accordo con lui sul fatto che il criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) è – per così dire – una norma « autoapplicativa », che il Governo è tenuto a recepire senza margine di discrezionalità.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, conferma che la sua interpretazione è in questo senso.

Nazzareno PILOZZI (SEL) rileva che il criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*) tende – come risulta anche dai lavori della Commissione giustizia – ad ampliare l'ambito dei reati esclusi dall'applicazione della reclusione presso il domicilio. D'altra parte, appare difficile che i reati di grave allarme sociale possano essere individuati direttamente dal Parlamento, mentre si tratta di un compito che certamente il Governo può svolgere.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) concorda con il relatore sul fatto che non è possibile distinguere, nell'ambito delle fattispecie astratte punite con la stessa sanzione, tra quelle più gravi e quelle meno gravi sotto il profilo dell'allarme sociale – essendo l'allarme sociale un criterio per così dire estrinseco rispetto a quello della gravità del reato, che è misurata dalla sanzione – mentre è certamente il giudice che può valutare la gravità del singolo reato.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, conferma la sua proposta di parere favorevole con una osservazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.35.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 19 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.**

**C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella e C. 1154 Governo e petizione n. 43.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 giugno 2013.

Emanuele COZZOLINO (M5S) premette che, se dopo neanche un anno dall'approvazione della legge n. 96 del 2012, il Governo ed il Parlamento ritengono che sia necessario intervenire per modificarla, bisogna desumere che tale legge ha fallito nei suoi intenti. Non si tratta di un'affermazione propagandistica o di un rilievo nei confronti dei relatori di allora, i deputati Bressa e Calderisi, ma di un elemento importante di cui tenere conto in questa sede se si vuole evitare di rifare gli errori del passato.

Ribadisce poi la questione già posta dal suo gruppo nella seduta di ieri, ovvero la necessità che il Governo adotti i necessari provvedimenti d'urgenza affinché – nelle more dell'approvazione dei progetti di legge in esame – sia disposta la sospensione dell'erogazione ai partiti della somma prevista al 31 luglio 2013. Ritiene sia una questione di particolare rilevanza, anche perché altrimenti si avrebbe poca credibilità nei confronti dei cittadini: non si può discutere di questo tema erogando contestualmente le somme ai partiti.

Rileva come la proposta presentata dal suo gruppo sia un po' distante rispetto agli altri progetti di legge presentati e consenta di risparmiare subito 91 milioni di euro. Si tratta di un passaggio importante per un movimento come quello cui appartiene, un movimento che nasce dal basso e non accetta finanziamenti pubblici. Sottolinea quindi la necessità che la Commissione valuti attentamente anche i contenuti di tutti i progetti di legge in esame, non limitandosi a quello del Governo.

Ritiene, infine, che sarebbe opportuno soffermarsi adeguatamente sul tema della revisione del finanziamento pubblico ai partiti, approfondendo con tempi più congrui il tema dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) osserva in premessa come, con la trattazione dei provvedimenti in esame, la Commissione stia affrontando un nodo essenziale non solo per i partiti politici italiani, ma innanzitutto per il sistema costituzionale italiano.

Per sottolineare l'importanza della questione, ricorda come il Presidente del Consiglio Letta, nel suo discorso per la fiducia, aveva già annunciato il disegno di legge del Governo oggi all'esame della Commissione, per porre fine – precisava il Presidente Letta – alla situazione attuale basata non su rimborsi ma su un finanziamento mascherato e di ammontare decisamente troppo elevato, come confermato dalla Corte dei conti: 2 miliardi e mezzo di euro dal 1994 al 2012, a fronte di spese certificate di circa mezzo miliardo.

Rileva che proprio l'intervento del Presidente del Consiglio mette in luce come la questione sia stata affrontata da un punto di vista parziale, affidandosi a dei dati, quelli della Corte dei Conti, che, a suo avviso, sono censurabili sotto diversi profili. La Corte dei conti afferma, infatti, che i partiti sono soliti rendicontare solo un quarto delle risorse ottenute a titolo di finanziamento pubblico. Si tratta di un dato reale, cui tuttavia si arriva solo perché si prendono in considerazione le spese sostenute negli ultimi trenta giorni

di campagna elettorale. Osserva, infatti che chi, come molti dei colleghi presenti in Commissione, ha esperienza di campagne elettorali, sa che le spese maggiori sono concentrate almeno nei tre mesi precedenti la data del voto. Negli ultimi trenta giorni non sono permesse neanche le grandi affissioni o quelle nelle stazioni o in altri spazi privati, che come è noto incidono in modo dirompente sui costi. Inoltre i partiti utilizzano per le campagne elettorali funzionari che non sono assunti *ad hoc*, ma che hanno un rapporto di lavoro stabile con i partiti politici. Ritiene, quindi, che se si effettuasse una verifica alla luce di criteri diversi, la discrasia tra finanziamento e spese effettivamente sostenute si ridurrebbe drasticamente. Rileva, infine, che la Corte dei Conti non tiene per nulla conto del costo delle campagne elettorali per le elezioni amministrative che non prevedono alcun tipo di rimborso elettorale.

Si dichiara stupito dalla posizione assunta su punto nella seduta di ieri dal Ministro Quagliariello, che ha difeso il disegno di legge del Governo, quando il comitato dei saggi nominato dal Presidente Napolitano, di cui lo stesso Ministro era pure membro, aveva affermato che il finanziamento pubblico delle attività politiche, in forma adeguata e con verificabilità delle singole spese, costituisce un fattore ineliminabile per la correttezza della competizione democratica e per evitare che le ricchezze private possano condizionare impropriamente l'attività politica. Anche numerosi giuristi, delle più diverse sensibilità politiche e culturali hanno affermato con nettezza che la moderna democrazia si fonda interamente sui partiti politici, la cui importanza è tanto maggiore quanto maggiore applicazione trova il principio democratico.

Non è possibile quindi liquidare il tema del finanziamento della politica e dei partiti politici con analisi affrettate e proposte che cavalcano le pulsioni profonde che si agitano nel cosiddetto ventre molle del Paese, ignorando quanto questo tema sia profondamente innervato al principio democratico e alle garanzie costituzionali.

Per questo chiede alla Presidenza della Commissione che alle audizioni programmate, proprio per la delicatezza dell'argomento e della sua rilevanza costituzionale, sia dato più tempo, almeno un giorno in più.

Sottolinea ancora che il finanziamento della politica, come hanno affermato gli studiosi che si sono occupati non solo di diritto costituzionale, ma di teoria dello stato, è garanzia dell'indipendenza degli stessi dagli interessi economici dei più forti. Non si può cedere, a suo avviso, al populismo e confondere il « costo della politica » con il « costo della democrazia ».

Osserva che anche il Parlamento, questa stessa Commissione, i funzionari che vi lavorano, hanno un « costo », superiore certamente a quello che avrebbe una monarchia assoluta, dove anche se vi è una corte, le decisioni sono assunte esclusivamente da un sovrano.

Ricorda che anche l'Europa, prevede forme di finanziamento dei partiti europei, si è pronunciata ulteriormente sul punto. Con la raccomandazione n. 4 del 2003, il Consiglio d'Europa ha affermato che lo Stato deve provvedere a supportare finanziariamente i partiti politici, assicurando che il contributo da parte dello Stato, ma soprattutto da parte dei cittadini, non interferisca con l'indipendenza dei partiti politici. E peraltro il finanziamento pubblico è previsto da tutte le democrazie mature, come Francia, Germania, Spagna; in Gran Bretagna è in discussione una riforma che va in direzione opposta a quella all'esame della Commissione. In tutta Europa, come si deduce dai dossier degli uffici della Camera, il finanziamento statale ai partiti politici esiste addirittura in forma più ampia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente nel nostro paese. Si chiede, parafrasando alcuni autorevoli esponenti del Governo che hanno parlato della necessità di superare il finanziamento statale in Italia, se forse in questi paesi la politica è indegna o corrotta.

Ricorda che la Commissione nella precedente legislatura ha approvato un documento finale in cui esprime una va-

lutazione positiva sulla proposta di regolamento della commissione europea che prevede tra le altre una ulteriore regolamentazione del finanziamento dei partiti politici, regolamento che verrà esaminato dal Parlamento europeo in prima lettura il prossimo 9 settembre.

Osserva, però, che altro, certamente, è permettere che le risorse assegnate dallo Stato a finanziare la politica siano oggetto di ruberie, vengano distratte per pericolose operazioni finanziarie all'estero. Ma crede che sul punto vi siano già, nel nostro sistema, degli strumenti validi di contrasto. Innanzitutto gli stessi partiti hanno dei controlli interni, che nelle organizzazioni politiche sane funzionano. Ove le risorse vengano distratte per altri scopi, interviene la magistratura. Circostanza che è avvenuta più volte, con risultati anche meritori. Tali strumenti di controllo devono essere ovviamente migliorati e rafforzati; ma non si può pensare di minare le basi democratiche del nostro ordinamento perché in passato qualcuno ha rubato.

Passa a svolgere qualche considerazione sul disegno di legge presentato dal Governo. Con esso si abolisce ogni forma di contribuzione diretta da parte dello Stato, prevedendo da un lato la detrazione fiscale delle contribuzioni private e la possibilità di destinare il 2 per mille dell'IRPEF delle persone fisiche ai partiti politici.

Quanto alle erogazioni liberali private, non viene posto alcun limite alla contribuzione da parte del singolo. È chiaro che con questo si rischia di favorire i partiti che hanno « sostenitori » importanti e facoltosi. Dall'altro lato si lascia intatta la possibilità che a contribuire siano le società, che possono detrarre addirittura delle somme maggiori di quelle che il disegno di legge del Governo consente alle persone fisiche. Allo stesso modo, il sistema della determinazione volontaria del 2 per mille prevede che le somme siano ripartite secondo la scelta individuale dei cittadini e non sulla base del consenso elettorale.

Senza alcuna polemica, osserva che è facile prevedere che il 2 per mille di alcuni

possa superare la somma del 2 per mille di migliaia di cittadini lavoratori dipendenti.

Il disegno di legge non prevede limiti al finanziamento da parte di un singolo soggetto, persona fisica o società. I limiti infatti sono relativi solo alla detrazione sulle imposte. In altre parole, i partiti che saranno sostenuti dalle grandi imprese o da persone facoltose potranno trarne un enorme vantaggio. Non ci sono limiti al finanziamento dall'estero, che nell'ultima campagna elettorale negli Stati Uniti hanno rappresentato una grande fetta delle somme raccolte, con gravi rischi per la sovranità e l'autonomia delle istituzioni democratiche.

Non ci sono norme sul finanziamento delle fondazioni politiche che oggi ricevono contributi da parte di società partecipate dallo stato, circostanza che è giustamente vietata ai partiti politici. Le fondazioni potranno quindi ricevere finanziamenti da società partecipate da Enti locali o istituzioni, con evidenti possibili conflitti d'interessi.

Si tratta di una serie di norme che, se interpretate in maniera sistemica, creano un sistema di finanziamento della politica, e quindi un sistema politico, profondamente elitario e classista.

Ricorda che sul punto, a nome di Sinistra Ecologia Libertà, ha presentato come primo firmatario la proposta di legge n. 733, che si augura sia presa in considerazione per l'elaborazione del testo base.

In questa proposta di legge è previsto un sistema di finanziamento della politica che sia davvero un rimborso elettorale – quindi superando anche la legislazione vigente – con obbligo da parte dei partiti richiedenti di presentare le ricevute e con un limite posto alle stesse. Viene introdotto un meccanismo di finanziamento da parte dei privati basato sul credito di imposta a scaglioni: si dichiara infatti convinto che i partiti siano più sani se tanti danno poco, e non se pochi danno tanto.

In conclusione, ritiene che il Parlamento e il Governo non stiano affrontando

questo tema, centrale per la nostra democrazia, con il giusto atteggiamento. Vi è un evidente cedimento culturale alle pulsioni che sono state ad arte instillate nella piazza, come se il problema della crisi economica ed occupazionale in cui si trova il paese sia causato dal finanziamento pubblico ai partiti.

Ribadisce che si tratta, a suo avviso, di un cedimento culturale inaccettabile, che, lungi da essere una rivoluzione copernicana, rischia di minare le fondamenta democratiche del nostro sistema costituzionale riportandolo ad una politica fatta di notabili o, peggio, di lobby e lobbisti.

#### Sui lavori della Commissione.

Maurizio BIANCONI (PdL), dopo aver sottolineato l'importanza e la delicatezza del dibattito in corso e l'esigenza che lo stesso non si concentri soltanto sul disegno di legge del Governo, ignorando le proposte di legge abbinata, esprime l'avviso che la programmazione dei tempi di esame stabilita dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sia troppo serrata e che debba assolutamente essere rivista. Esprime inoltre un dubbio di fondo sulla linea del Governo, che ha ritenuto di presentare un disegno di legge che rivede quasi completamente una materia che il Parlamento ha riformato soltanto lo scorso anno, con legge n. 96 del 2012.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, premesso di non condividere il giudizio sul provvedimento in esame, dichiara però di concordare con il deputato Bianconi sull'esigenza che la Commissione disponga di più tempo per l'esame del provvedimento. Fa presente che si tratta di una materia del massimo rilievo, in quanto non coinvolge soltanto la vita interna dei partiti, ma il grado di democrazia delle stesse istituzioni. A suo avviso, la deliberazione di urgenza ha imposto alla Commissione tempi troppo ristretti, anche perché non consente di svolgere le audizioni con il dovuto agio. Concorda poi sul fatto che la

riflessione deve tenere conto anche della riforma operata con la legge n. 96 del 2012, anche solo al fine di permettere alla Commissione di maturare la decisione che quella impostazione deve effettivamente essere superata.

Mariastella GELMINI (PdL), *relatore*, concorda con il deputato Bianconi e con il relatore Fiano sul fatto che un provvedimento complesso come quello in esame non può essere discusso con tempi contingenti. Fa presente che non è in discussione soltanto la modalità del finanziamento dei partiti, ma anche la disciplina della loro organizzazione interna. A suo avviso, su materie come queste, è indispensabile cercare la convergenza su un testo di amplissima condivisione. Per questo è necessario però che la Commissione possa disporre di più tempo, anche per svolgere audizioni di ampio respiro, che dovrebbero comprendere personalità di rilievo internazionale. Quanto alle modalità di finanziamento, ritiene essenziale evitare meccanismi che pesino sui cittadini imponendo loro oneri burocratici troppo complessi.

Renato BALDUZZI (SCpI), premesso che è difficile non condividere la richiesta avanzata da più parti per una discussione più pacata e approfondita, esprime l'avviso che è però essenziale dare all'esterno l'impressione che si vuole concludere l'esame in tempi certi – giusti, ma certi – e che non si vuole lasciar andare la discussione per le lunghe. Concorda poi sul fatto che forse un solo giorno per le audizioni è troppo poco.

Maurizio BIANCONI (PdL), intervenendo per una precisazione, ritiene che il Parlamento non dovrebbe avere di mira un provvedimento « gradito » all'opinione pubblica, bensì un provvedimento che corrisponda alle reali esigenze della vita istituzionale del Paese. Fa presente che intervenire sulla vita interna dei partiti è pericoloso proprio perché può mettere a rischio la libertà che l'articolo 49 della Costituzione assicura loro. A suo avviso, la

disciplina sui partiti è un capitolo di primaria importanza: occorre innanzitutto capire che cosa siano i partiti nel sistema istituzionale e quali diritti abbiano; solo poi si potrà stabilire se e come debbano essere finanziati.

Nazzareno PILOZZI (SEL) dichiara che anche il suo gruppo ritiene che la programmazione dei tempi di esame delineata in ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sia troppo serrata. Sottolinea in particolare che il termine per la presentazione di emendamenti è troppo a ridosso dell'adozione del testo base e delle audizioni. Chiede quindi che al dibattito siano assicurati tempi congrui con la delicatezza e la complessità della materia.

Roberta AGOSTINI (PD) ricorda che la programmazione dei tempi di esame del

provvedimento è stata definita alla luce del fatto che la Conferenza dei presidenti di gruppo, su richiesta del Governo, ha deliberato l'urgenza del provvedimento, ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del regolamento, con la conseguenza che la Commissione è chiamata a concludere i propri lavori in sede referente in un mese dall'avvio dell'esame. Ricorda altresì che la programmazione dei tempi è stata condivisa dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Ritiene peraltro, considerata la rilevanza delle questioni poste dai deputati che sono intervenuti, che esse potranno essere discusse in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.10.**

ALLEGATO 1

**DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE (emendamenti C. 1197 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

**PARERE CONTRARIO**

sull'emendamento 6-*sexies*.4 Mannino che stabilisce la necessità di verificare prioritariamente la sussistenza di even-

tuale personale in esubero, prevedendo che esso possa essere riassegnato per gli scopi previsti dall'articolo 6-*sexies*, anche qualora appartenga ad altri enti o uffici.

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (Atto n. 11).**

**RILIEVI DELIBERATI**

La I Commissione affari costituzionali, esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, per i profili di propria competenza, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (atto n. 11);

considerato che:

in base all'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, lo schema di regolamento in esame è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

il predetto comma 2 dispone che: « Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della

materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari »;

l'autorizzazione alla delegificazione recata dall'articolo 24, comma 18, non è formulata in conformità al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, dal momento che non indica le norme generali regolatrici della materia, né individua espressamente le norme di rango primario abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento;

l'individuazione delle norme generali regolatrici della materia e delle disposizioni da abrogare sono considerati dalla Corte costituzionale contenuti necessari della autorizzazione alla delegificazione (sentenza n. 297 del 2012);

rilevato che:

mentre la riforma previdenziale favorevole per la generalità dei lavoratori è stata dibattuta dal Parlamento in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 2012, con le garanzie proprie dell'esame parlamentare degli atti aventi forza di legge, l'estensione di tale riforma ad altre categorie di lavoratori mediante un regolamento di delegificazione – rispetto al quale il Parlamento si pronuncia esclusivamente attraverso un parere espresso dalle Commissioni competenti – comporta

una disparità di trattamento sotto il profilo dei procedimenti di formazione delle norme;

considerato che:

il citato articolo 24, comma 18, prevede che, nell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto sicurezza e difesa e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, il Governo tenga conto delle obiettive peculiarità ed esigenze di questi settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti;

già l'articolo 19, comma 1, della legge n. 183 del 2010 ha previsto che, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, sia riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i

peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti;

il predetto principio di specificità non appare adeguatamente considerato nella disciplina di cui al capo II dello schema di regolamento in esame;

delibera di esprimere i seguenti rilievi:

appare necessario che gli articoli da 2 a 5 dello schema di regolamento in esame siano espunti dal provvedimento e che l'introduzione delle disposizioni per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico sia rinviata ad un successivo provvedimento, che, previo un confronto con le organizzazioni sindacali e con gli organismi di rappresentanza del personale interessato, realizzi una riforma complessiva del lavoro e della previdenza nei predetti comparti, la quale tenga effettivamente conto della specificità del lavoro proprio di questi comparti e dell'esigenza di estendere ad essi anche gli istituti di tutela previsti dalla riforma previdenziale generale, a cominciare dalla previdenza complementare.

## ALLEGATO 3

**Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (Testo unificato C. 331 Ferranti ed abb.).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 331 Ferranti e C. 927 Costa, come modificato dagli emendamenti approvati, recante « Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e in materia di sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili »,

considerato che il provvedimento riguarda la materia « ordinamento civile e penale » che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*) prevede, tra i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa, quello di « valutare la possibilità di escludere l'applicazione della reclusione presso il domicilio per singoli reati di grave allarme sociale se puniti con pene non inferiori nel massimo a quattro anni »;

il predetto principio o criterio direttivo appare generico, rimettendo al Governo un ampio potere discrezionale in ordine alla scelta dei reati di grave allarme sociale, con la sola esclusione di quelli non puniti con pene inferiori nel massimo a quattro anni;

secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la determinazione dei principi e criteri direttivi non è finalizzata

ad eliminare ogni discrezionalità nell'esercizio della delega, ma soltanto a circoscriverla (sentenza n. 156 del 1987), e il livello di specificazione dei principi e criteri direttivi può in concreto essere diverso da caso a caso, anche in relazione alle caratteristiche della materia e della disciplina su cui la legge delegata incide (ordinanza n. 134 del 2003);

tale considerazione non ha tuttavia impedito alla Corte costituzionale di sollecitare, in varie occasioni, una maggiore precisione da parte del legislatore delegante (ordinanza n. 134 del 2003, sentenza n. 53 del 1997, sentenza n. 49 del 1999);

nella sentenza n. 158 del 1985, la Corte costituzionale rileva, tra l'altro, che non può essere validamente ammesso come principio e criterio direttivo un generico rinvio alla discrezionalità del Governo, mentre nelle sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007, la Corte osserva che, per quanta discrezionalità possa riconoscersi al Governo, « il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega »;

peraltro, il principio o criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) già prevede in capo al giudice la possibilità di valutare – nei casi ivi previsti (delitti puniti con la reclusione fino a sei anni) – l'applicazione della reclusione presso il domicilio, e quindi anche la possibilità di escluderla;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

i reati di grave allarme sociale che possono essere esclusi dall'applicazione della reclusione presso il domicilio dovrebbero essere individuati direttamente dalla legge di delega – anziché rimessi alla valutazione del legislatore delegato, come

attualmente previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*) – oppure, come forse appare preferibile e maggiormente coerente con l'impostazione della delega, si sopprima la predetta lettera *c-bis*) e si lasci al giudice, come prevede la stessa delega all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) la facoltà di decidere, per i singoli reati, in merito alla esclusione dell'applicazione della reclusione presso il domicilio, sulla base di criteri di cui all'articolo 133 del codice penale.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	47
ALLEGATO ( <i>Proposta di testo base</i> ) .....	51

##### SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.

##### La seduta comincia alle 14.40.

**Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 giugno 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato come proposta di testo base un nuovo testo della proposta di legge C. 328 Francesco Sanna (*vedi allegato*).

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, in merito al testo base presentato precisa che nel corso dell'esame preliminare non sono emerse posizioni preclusive in merito

ai progetti di legge in esame – tranne forse per un aspetto della proposta di legge 204 dell'onorevole Burtone in merito all'introduzione del tentativo – e anche durante le audizioni l'auspicio espresso è stato quello di adottare in tempi rapidi delle modifiche che consentano una più chiara connotazione dello scambio elettorale politico-mafioso, tenendo anche conto delle pronunce giurisprudenziali sul concorso esterno in associazione mafiosa.

Con il correlatore Mattiello, pur non condividendo pienamente alcuni passaggi contenuti nella proposta di legge n. 328 a firma Sanna e altri, si è ritenuto interesse prevalente della Commissione avviare l'esame su un testo base che rappresenti la più ampia e inclusiva sintesi tra tutte le proposte di legge presentate e recepisca un contributo offerto in corso di audizione dal Dott. Patrono, circa la punibilità per il reato di scambio elettorale politico-mafioso anche del soggetto affiliato all'organizzazione criminale che si adopera, ai sensi del terzo comma dell'articolo 416 bis, per assicurare voti in cambio di denaro o altre utilità.

Per quanto concerne l'introduzione del concetto di « qualunque altra utilità », comune a tutte le proposte di legge presentate, si già ricordato che esso non è

estraneo al nostro ordinamento anzi è stato più volte utilizzato dal Legislatore: si pensi ad esempio proprio all'articolo 96 del Testo Unico delle Leggi Elettorali, che nel definire il voto di scambio fa riferimento ad un'offerta di « denaro, valori, o qualsiasi altra utilità » oppure agli articoli 317, 318 e 319 del codice penale che, anche nella nuova formulazione introdotta dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illealtà nella Pubblica Amministrazione », individuano come oggetto materiale dei reati di concussione e corruzione il « denaro o altra utilità ».

Qualche perplessità, invece, si ravvisa nell'inserimento delle parole « o si adopera per far ottenere la promessa di voti », che estende in modo esplicito la punibilità anche alla figura dell'intermediario nello scambio elettorale politico-mafioso, e nel concetto di « disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati », che potrebbe incontrare delle censure della Corte Costituzionale sotto il profili della determinatezza.

Ciò premesso i relatori ritengono, comunque, che debba essere la Commissione attraverso un confronto, anche sulle eventuali proposte emendative, a individuare il testo più efficace e tecnicamente più corretto da sottoporre alla valutazione dell'Assemblea.

Enrico COSTA (Pdl) pur ritenendo apprezzabile il lavoro svolto dai relatori, che hanno tenuto conto del dibattito svoltosi in Commissione anche durante la fase delle audizioni, osserva come la proposta di testo base appena presentata susciti più di una perplessità. Dal punto di vista metodologico i relatori avrebbero potuto percorrere due vie: presentare un testo articolato di ampio contenuto volto a rispondere a tutte le esigenze di politica criminale finora emerse nel corso del dibattito ovvero predisporre un testo di contenuto minimale limitato unicamente alla questione relativa all'introduzione nella fattispecie penale dell'elemento rela-

tivo ad altra utilità rispetto all'erogazione di denaro. Nel primo caso il testo dovrebbe essere affinato attraverso emendamenti, nel secondo invece gli emendamenti avrebbero la funzione di introdurre nuovi elementi nella fattispecie penale. A suo parere si sarebbe dovuta seguire questa via adottando come testo base la proposta di legge C. 251 Vendola di contenuto identico alla proposta C. 923 Micillo. I relatori invece hanno preferito scegliere l'altra soluzione.

Gaetano PIEPOLI (ScpI) esprime talune perplessità sulla proposta di testo base dei relatori, che ritiene labile sotto il profilo dei principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale.

Sofia AMODDIO (PD) esprime perplessità sulla proposta di testo base presentata dai relatori con particolare riferimento alla circostanza che, in violazione del principio di proporzionalità, si punisce con la stessa pena la condotta consumata e quella tentata riferibile la prima alla erogazione di denaro o di altra utilità, la seconda invece alla promessa di erogazione del denaro o di altra utilità.

Antonio MAROTTA (Pdl) ritiene che la fattispecie penale contenuta nella proposta di testo base sia deficitaria sotto il profilo della determinatezza, essendo formulata sulla base di nozioni, quale ad esempio quella relativa alla disponibilità a soddisfare interessi o esigenze, di difficile interpretazione. Ritiene pertanto che l'esigenza primaria della Commissione sia quella di individuare delle formulazioni che non demandino totalmente l'applicazione della legge alla mera arbitrarità del magistrato.

Daniele FARINA (SEL) osserva che la proposta di legge n. 251 presentata dall'onorevole Vendola mira principalmente a risolvere la questione della natura della controprestazione al fine di ampliarne la portata a beni anche di natura non economica. Si tratta in particolare di esten-

dere per via legislativa una interpretazione della nozione di utilità già ben conosciuta dalla magistratura. A suo parere sarebbe opportuno meglio precisare la condotta prevista dalla proposta n. 251 prevedendo che questa possa consistere nel chiedere, ottenere o accettare la promessa di voti.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, fa presente che l'intenzione dei relatori è stata proprio quella di presentare un testo ampio ed articolato che poi la Commissione avrebbe potuto meglio precisare attraverso l'approvazione di specifici emendamenti. Si rende conto infatti che alcune parti del testo meritano una valutazione particolarmente attenta nell'ottica dei principi di proporzionalità ed indeterminazione.

Alfredo BAZOLI (PD) sottolinea l'esigenza di formulare una fattispecie penale tassativa distinguendo in maniera chiara e certa la condotta di chi ottiene da quella di chi si adopera per fare ottenere, e magari non ottiene, la promessa di voti. Occorre che tali condotte non siano punite allo stesso modo.

Angelo ATTAGUILE (LNA) esprime la propria contrarietà alla fattispecie penale prevista nella proposta di testo base ritenendo che questa sia formulata secondo lo schema del tentativo e quindi comportando un eccessivo avanzamento della soglia della rilevanza penale.

Franco VAZIO (PD) valuta positivamente il tentativo dei relatori di rispondere a molte delle esigenze evidenziate nel corso del dibattito. Fermo restando che l'introduzione del concetto di «altra utilità» appare ineludibile, ritiene necessario elaborare una formulazione della norma che eviti sovrapposizioni con i casi di concorso di persona nel reato e che preveda una pena autonoma per l'associato.

Andrea COLLETTI (M5S) esprime forti dubbi sulla locuzione «promessa di erogazione», che sembra segnare un arretramento eccessivo della soglia di punibilità,

ritenendo preferibile configurare una ipotesi speciale di tentativo in un comma a parte.

Carlo SARRO (Pdl) esprime perplessità sull'espressione «promessa di voti», che considera generica poiché, anche in considerazione di come in realtà si svolge la campagna elettorale, nel corso della quale molto viene millantato, appare necessaria una attività connotata da maggiore concretezza: un impegno desumibile da una condotta concreta, quale una sollecitazione o una intimidazione, e non la mera esternazione verbale della promessa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, apprezza lo sforzo compiuto dai relatori, nel senso di predisporre un testo ampio che possa poi essere limato e semplificato nel corso della fase emendativa. Dal dibattito in Commissione emerge, peraltro, anche l'esigenza di un testo base più limitato, che nel corso dell'esame degli emendamenti possa eventualmente essere arricchito. Osserva come, dal punto di vista procedurale, per raggiungere una soluzione di compromesso, sia possibile costituire un Comitato ristretto che elabori una nuova proposta di testo base da sottoporre alla Commissione. Riterrebbe tuttavia preferibile che fossero i relatori a presentare una nuova proposta di testo base, tenendo conto dei rilievi e delle posizioni emerse.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, dichiara la propria disponibilità a redigere una nuova proposta di testo base, pur rilevando come gli elementi emersi oggi non consentano di redigere un testo molto dissimile da quello delle proposte di legge C. 251 Vendola e C. 923 Micillo.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, si dichiara anch'egli disponibile ad accedere alla proposta del presidente, pur non nascondendo che sarebbe deluso dall'adozione di un testo base molto diverso da quello oggi presentato.

Anna ROSSOMANDO (PD) rileva come vi sia ampia convergenza sull'estensione

dell'ambito di applicazione alle altre utilità diverse dalla dazione di una somma di denaro, mentre gli altri elementi risultano più problematici e richiedono tempi adeguati di approfondimento.

Il Sottosegretario Cosimo FERRI osserva come le audizioni siano state molto utili anche perché svolte nel confronto tra la giurisprudenza e la dottrina e come il dibattito sia stato arricchito da pregevoli interventi dei deputati. Ritene quindi che sussistano i presupposti per trovare una sintesi.

Sul versante della condotta di colui che ottiene la promessa di voti, sarebbe da prevedere, in primo luogo, la punibilità della condotta nei casi di promessa di erogazione. In questo modo si chiarisce che il reato si perfeziona al momento delle reciproche promesse, indipendentemente dalla materiale erogazione del denaro, essendo rilevante – per quanto attiene alla condotta dell'uomo politico – la sua disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale. Attualmente tale risultato è stato raggiunto a livello di interpretazione giurisprudenziale che, appunto, ha ampliato il significato da attribuire al termine « erogazione » conte-

nuto nell'attuale testo dell'articolo 416-ter del codice penale, affermando che il momento di perfezione del reato coincide con la stipula del patto d parte del candidato.

In secondo luogo, sarebbe da estendere la portata precettiva della norma ai casi in cui il candidato politico prometta, in cambio della promessa di voti, una controprestazione che abbia ad oggetto non solo una somma di denaro ma anche altre utilità. Appare, tuttavia, importante precisare, nel rispetto dei principi di tassatività e offensività del fatto che, tra le varie utilità, siano selezionate quelle che abbiano un valore in termini di immediata commisurazione economica e, soprattutto, che siano indebite, avendo cioè riguardo ad utilità cui la controparte non avrebbe avuto diritto o accesso nel rispetto delle condizioni e dei presupposti legali. Evidenza, peraltro, come nel vigore della vigente disposizione normativa, la giurisprudenza maggioritaria abbia considerato legittima l'identificazione della controprestazione del politico non solo con riferimento alla *datio* di una somma di denaro.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

ALLEGATO

**Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone.**

**PROPOSTA DI TESTO BASE**

**Nuovo testo della proposta di legge C. 328 Francesco Sanna.**

ART. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 416-ter. – (*Scambio elettorale politico-mafioso*). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della

promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati.

La stessa pena si applica ai soggetti di cui al primo comma, che chiedono o accettano denaro o altra utilità, ovvero la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati, in cambio della promessa di voti. ».

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. C. 1197-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) ..... 52

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 19 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

#### La seduta comincia alle 9.50.

**DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.**

**C. 1197-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella seduta di ieri, la Commissione

aveva avviato l'esame, in sede consuntiva, del provvedimento in oggetto senza tuttavia esprimere il parere di propria competenza alla Commissione di merito a causa della complessità del provvedimento stesso e dalla ristrettezza dei tempi previsti per l'esame. La Commissione, quindi, oggi chiamata ad esprimere il proprio parere direttamente all'Assemblea sia sul predetto testo – giacché la Commissione di merito non ha apportato al testo medesimo alcuna modificazione – sia sulle proposte emendative ad esso riferite.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, ad integrazione dei chiarimenti già resi nella seduta del 18 giugno 2013, fa presente che le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 4, e 8-bis del decreto-legge in esame, sono compatibili con la disciplina europea vigente in materia. Fa presente, inoltre, che l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, cui si è fatto ricorso in più di una delle disposizioni contenute nel predetto decreto-legge, articolo 1, comma 7, relativo alla deroga del patto di stabilità interno

per l'area industriale di Piombino; articolo 6-bis, concernente la deroga patto di stabilità per il sisma verificatosi nella regione Molise, articolo 6-quinquies, inerente la deroga del patto di stabilità riferita al sisma verificatosi in Emilia ed a quello verificatosi in Abruzzo; articolo 7-quater, riguardante deroga del patto di stabilità per la realizzazione della Torino-Lione, non pregiudica le finalità cui il predetto Fondo è prioritariamente preposto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, preso atto degli ulteriori chiarimenti forniti dal rappresentante del governo, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1197-A Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 43 del 2013, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, nonché le proposte emendative ad esso riferite contenute nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

la deroga al patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, comma 7, per gli interventi realizzati nell'area industriale di Piombino, deve intendersi riferita ai pagamenti finanziati sia con le risorse statali, sia con quelle della regione Toscana o del comune di Piombino, e quindi implicitamente ricomprende anche le entrate del medesimo comune, e non consente, quindi, l'utilizzo dei maggiori spazi finanziari ottenuti, ai fini della realizzazione di spese aggiuntive;

l'eventuale innalzamento del limite ai pagamenti esclusi dal patto di stabilità interno previsto all'articolo 1, comma 7, sarà disposto, previa relazione del Commis-

sario straordinario, solo previo rinvenimento di una idonea copertura finanziaria;

il riconoscimento dell'area industriale di Trieste come area di crisi industriale complessa riveste unicamente carattere ordinamentale ed esplica i suoi effetti nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;

il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, del quale è previsto l'utilizzo dagli articoli 1, comma 7, 6-bis, comma 1, 6-quinquies, comma 1, e 7-quater, comma 1, reca, per gli anni 2013 e 2014, le necessarie disponibilità e l'utilizzo delle stesse non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

le risorse disponibili a legislazione vigente risultano sufficienti a realizzare gli interventi programmati ai sensi dell'articolo 2, relativi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo;

le risorse già previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 2010 sono sufficienti a garantire anche la copertura degli eventuali oneri derivanti dalla possibilità di ricorrere all'utilizzo di personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per le attività di cooperazione inerenti all'emergenza nel settore dei rifiuti urbani della provincia di Palermo di cui all'articolo 2;

la collaborazione degli uffici con il commissario delegato di cui all'articolo 2 può essere assicurata anche per il periodo di proroga nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

le risorse disponibili a legislazione vigente risultano sufficienti a realizzare gli interventi programmati ai sensi dell'articolo 3, volti a far fronte all'emergenza ambientale nella regione Campania;

gli eventuali residui versamenti sulla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 2012 a carico della regione Campania devono essere effettuati nell'ambito della programmazione finanziaria complessiva della medesima Regione e sono compatibili con i vincoli previsti dal patto di stabilità interno;

la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 2012 non darà luogo alla stabilizzazione del personale medesimo;

la collaborazione delle amministrazioni pubbliche con il commissario delegato di cui all'articolo 3 può essere assicurata anche per il periodo di proroga nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

il contributo dovuto dai soggetti affidatari del servizio integrato a favore dei comuni nei quali è collocata la sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3, comma 3-*quater*, è incluso tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES, senza effetti negativi a carico degli enti interessati, in quanto in linea con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

la proroga degli interventi per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Puglia di cui all'articolo 3-*bis* è volta a consentire l'ultimazione di lavori già in corso e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso l'utilizzo di risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente;

gli adempimenti necessari a contrastare le forme di commercializzazione non autorizzata da EXPO 2015 S.p.A. di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e*), rientrano nelle attività istituzionali delle amministrazioni interessate e possono essere effettuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), che prevedono l'utilizzo di materie prime secondarie, risultano compatibili con la disciplina comunitaria in materia e pertanto non determinano effetti finanziari negativi connessi a profili sanzionatori;

le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-*ter*, definiscono una modalità di utilizzo semplificata delle risorse già assegnate al Commissario generale di sezione per il padiglione Italia, attraverso l'istituzione del fondo economale, e non determinano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;

le norme di cui all'articolo 5, comma 1-*quater*, in materia di esenzioni a favore dei Commissariati generali di sezione per la partecipazione all'EXPO 2015 si limitano a definire le modalità di applicazione delle disposizioni già previste dalla legge n. 3 del 2013 e non determinano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;

le entrate derivanti dalle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 2, lettera *a*), sono già state acquisite al bilancio dello Stato e il loro utilizzo non pregiudica gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse a legislazione vigente;

le disposizioni di cui all'articolo 5-*ter* che prevedono il differimento al 31 dicembre 2013 dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 163 del 2013, in materia di obblighi di affidamento, da parte dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, ad un'unica centrale di committenza dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che i risparmi di spesa ascrivibili alle disposizioni di cui al citato articolo 33, comma 3-*bis*, non sono stati scontati nei tendenziali in quanto quantificabili solo a consuntivo;

gli stanziamenti alle spese per studi e ricerche per trasporti marittimi sicuri di cui all'articolo 145, comma 40, della legge n. 388 del 2000 dei quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 5-*quater* non pregiudica gli interventi, già previsti a legislazione vigente, a valere sulle medesime risorse;

i nuovi termini previsti per richiedere i finanziamenti agevolati di cui agli articoli 6, comma 2, e 6-*septies*, comma 1, lettera *a*), non influenzeranno la modulazione annua dell'onere per gli interessi derivanti dai relativi piani di rimborso posto a carico dello Stato, atteso che le apposite convenzioni tra Cassa depositi e prestiti e ABI dovranno rispettare il limite di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012;

la disposizione di cui all'articolo 6, comma 5-*bis*, che prevede che sulle contabilità speciali possano confluire le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 non presenta carattere obbligatorio, e, in quanto meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'esclusione delle medesime somme dal patto di stabilità interno;

la deroga al patto di stabilità interno di cui all'articolo 6-*bis* deve intendersi riferita agli obiettivi degli enti locali della regione Molise colpiti dal sisma e deve avvenire nell'invarianza dell'obiettivo complessivo assegnato alla regione medesima;

le disposizioni di cui all'articolo 6-*quater* si limitano a prevedere un ulteriore requisito tecnico ai fini della verifica della sicurezza degli edifici colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del maggio 2012, del quale è disposto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 6-*sexies*, risultano sufficienti a finanziarie le spese previste dal medesimo articolo;

alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a*) e *c*), può provvedersi nell'ambito delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 135 del 2012;

la destinazione di specifiche risorse alla provincia dell'Aquila al fine di provvedere al pagamento dei canoni delle sedi istituzionali di cui all'articolo 7, comma 3-*bis* può avvenire nell'ambito delle risorse già trasferite o in via di trasferimento agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi della delibera CIPE n. 135 del 2012;

il trasferimento di somme per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione e delle spese per l'emergenza di cui all'articolo 7, comma 5, devono avvenire comunque nei limiti delle risorse allo scopo già finalizzate;

le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6-*bis*, limitandosi ad intervenire sui criteri di assegnazione degli alloggi del progetto CASE e MAP del comune dell'Aquila non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

la proroga e il rinnovo dei contratti di lavoro del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, commi 6-*ter* e 6-*quater* non determinerà l'obbligo di assunzioni a tempo indeterminato del medesimo personale impiegato, in quanto ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni;

l'utilizzo, sia pure in via di mera anticipazione, delle risorse di cui al punto 1.3 della delibera CIPE n. 135 del 2012 previsto ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 1, non pregiudica la realizzazione delle finalità già previste e programmate a valere sulle medesime in materia di edilizia pubblica;

la stima delle entrate derivanti dall'incremento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3, è stata effettuata, per quanto riguarda la modalità

tradizionale di versamento dell'imposta, utilizzando i dati dei contrassegni dell'imposta di bollo relativi all'anno 2012 e, per quanto concerne i versamenti dell'imposta assolta in maniera virtuale, utilizzando i dati relativi ai versamenti effettuati, nell'anno 2012, tramite i modelli F23 e F24;

l'utilizzo delle disponibilità residuali destinate al contratto di programma stipulato con Rete ferroviaria italiana SpA di cui all'articolo 7-ter, comma 1, per nuove finalità, quali la compensazione dei costi relativi alla manutenzione straordinaria, è subordinato al completamento degli interventi originariamente previsti dal predetto contratto di programma e appare compatibile con i profili di cassa già incorporati nelle previsioni di spesa a legislazione vigente;

la deroga al patto di stabilità interno prevista dall'articolo 7-quater, per gli interventi di riqualificazione del territorio nell'ambito del collegamento Torino-Lione, deve intendersi riferita ai pagamenti finanziati sia con le risorse statali, sia con quelle regionali e comunali, e quindi implicitamente ricomprende anche l'utilizzo delle entrate relative agli interventi finanziati a valere sulle somme ricevute dallo Stato, e non consente, quindi, l'utilizzo dei maggiori spazi finanziari ottenuti per la realizzazione di spese aggiuntive;

la disposizione di cui all'articolo 8, comma 5-bis, che destina risorse alle attività di monitoraggio sismico, deve intendersi volta a rifinanziare nella misura di 1 milione di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 195 del 2009;

le disposizioni di cui all'articolo 8-bis, in materia di utilizzazione di terre e rocce da scavo, hanno natura ordinamentale, non presentano profili di incompatibilità con la normativa comunitaria e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, neppure in forma indiretta per interventi di risanamento o bonifica;

la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 1 del disegno di legge di

conversione, comma 10, è idonea a garantire che dal trasferimento delle funzioni in materia di turismo dalla presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero per i beni e le attività culturali non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE ».

Laura CASTELLI (M5S), chiede chiarimenti in merito alla compatibilità delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge in esame, relativo all'utilizzo delle materie prime secondarie, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, con la normativa europea in materia ambientale.

Generoso MELILLA (SEL), osserva come il decreto-legge in esame rechi, a suo avviso, una serie di disposizioni confuse e disordinate, relative a materie eterogenee, dovute anche alla diversità delle regole che disciplinano l'ammissibilità delle proposte emendative presso il Senato della Repubblica. Stigmatizza quindi l'eccessiva durata dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, precludendo, di fatto, alla Camera la possibilità di apportare modifiche. In ragione della necessità di procedere comunque alla conversione del decreto-legge in esame, preannuncia che, per senso di responsabilità istituzionale, i deputati del suo gruppo si asterranno sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in relazione alla richiesta di chiarimenti della deputata Castelli, rileva che, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge in esame, l'attribuzione del codice CER 20.03.99, tipico dei rifiuti urbani, ai materiali derivanti dai crolli, è prevista limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto degli stessi ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni. Sottolinea pertanto che, in considerazione della permanenza della qualifica di rifiuti, pur con l'attribuzione

del codice di identificazione anzidetto, non si ravvisano elementi di incompatibilità con la disciplina europea. Fa presente, inoltre, che analoghe considerazioni possono essere svolte, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8-*bis*, atteso che la non applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 161 del 10 agosto 2012 alle rocce e terre da scavo non provenienti da attività sottoposte a V.I.A. o ad A.I.A., in ragione del criterio di proporzionalità degli adempimenti alle dimensioni delle opere interessate, comporta che le terre e rocce escluse debbano essere gestite o come sottoprodotti, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 184-*bis* decreto legislativo n. 152 del 2006, corrispondenti alle condizioni previste dalla direttiva 2008/58/CE della Commissione del 21 agosto 2008, o come rifiuti, laddove tali condizioni non ricorrano. Osserva, infine, che in tale ultimo caso si dovrà procedere al loro avvio a smaltimento o recupero secondo la normativa vigente, dovendo quindi escludersi, in tale prospettiva, oneri indiretti per interventi di risanamento e bonifica. Rileva come analoghe considerazioni valgano per la norma richiamata dall'onorevole Castelli per la quale conferma quindi la compatibilità con la disciplina europea.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel richiamare l'intervento del deputato Melilla, fa presente di aver inviato al Presidente della Camera una lettera, con la quale viene posta la questione relativa ai diversi criteri di valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative vigenti nei due rami del Parlamento, precisando che sul tema è in corso un confronto tra i Presidenti delle due Camere. Osserva, inoltre, come alcune delle considerazioni svolte dal deputato Melilla siano condivisibili, ma che occorra, con la conversione del decreto-legge in esame, dare rapide risposte alle emergenze. Auspica, infine il superamento delle attuali asimmetrie in ordine ai criteri di ammissibilità delle proposte emendative e il rispetto dei tempi per l'esame dei provvedimenti da parte di ciascun ramo del Parlamento.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, in relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea esprime parere contrario sulle seguenti proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea: Grimoldi 5.9, che prevede un finanziamento per il completamento della Pedemontana Lombarda, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2045, al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte capitale relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non reca le necessarie disponibilità; Ferraresi 6-*novies*.5, che estende la detassazione di cui all'articolo 6-*novies* anche agli indennizzi assicurativi riferiti ai danni subiti a seguito del sisma del maggio 2012, senza prevedere alcuna forma di copertura finanziaria; Mannino 7-*bis*.2, che riduce da 16 a 15 euro l'aumento dell'imposta di bollo previsto dal provvedimento ai fini della copertura degli interventi connessi alla ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo, senza prevedere alcuna forma di compensazione; Catalano 7-*ter*, che prevede che le risorse del contratto di programma di Rete ferroviaria s.p.a. siano utilizzate esclusivamente per la compensazione della manutenzione straordinaria. Segnala tuttavia che, dai chiarimenti forniti dal Governo, è emerso che tale risorse possano essere utilizzate per la manutenzione straordinaria solo subordinatamente al completamento degli interventi previsti originariamente. Colletti 8-*bis*.050, che prevede, quale copertura finanziaria del decreto-legge, il fondo per lo sviluppo e la coesione senza peraltro sostituire le coperture già previste e peraltro disponendo, in taluni casi, una dequalificazione della spesa vietata dalla vigente normativa contabile.

Con riferimento alle seguenti proposte emendative, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari da esse derivanti: Pillozzi 1.01, che riconosce l'area industriale della pro-

vincia di Frosinone quale area in situazione di crisi industriale complessa e, ai fini delle iniziative a sostegno di tale area, prevede l'adozione di un progetto di riqualificazione industriale. Al relativo onere, non superiore a 40 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo di rotazione per la crescita sostenibile. Mannino 2.10, che, nel prorogare le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887 del 2010, prevede la realizzazione di interventi volti alla messa in sicurezza delle discariche e al completamento del sistema impiantistico; Piras 3-bis.050, che prevede interventi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti industriali e minerari dismessi in Sardegna. Ai relativi oneri, si provvede mediante l'utilizzo delle entrate derivanti dai giochi; Latronico 4.1, che proroga la gestione commissariale della «Galleria Pavoncelli» al 30 novembre 2016; Grimoldi 5.10 e 5.11, che prevedono l'esclusione delle spese poste in essere dal comune di Milano, dalla provincia di Milano e dalla regione Lombardia per la realizzazione dell'Expo 2015 dal Patto di stabilità interno e l'esclusione degli enti locali coinvolti nella organizzazione del suddetto evento dalle riduzioni per determinate categorie di spese previste per le amministrazioni pubbliche. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle dotazioni di bilancio relative alla categoria interventi e oneri comuni di parte corrente; Catalano 5-bis.51 e Garofalo 5-bis.50, che aumentano la spesa autorizzata per il servizio pubblico di trasporto marittimo nello stretto di Messina, o estendono gli interventi finanziati. Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione o mediante l'introduzione di imposte sui prodotti contenenti nicotina o altra sostanza idonea a sostituire il consumo di tabacchi lavorati; Latronico 6.1, che estende anche alle imprese individuali le agevolazioni di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto-legge n. 83 del 2012; Ferraresi 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.14, 6.15, 6.16, 6.19, 6.20, 6.22,

6.23, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.02 e 6.03, nonché Pini 6.04, che prevedono la concessione di indennizzi con garanzia dello Stato e di contributi per arredi non recuperabili per la ricostruzione, l'estensione anche ai comuni limitrofi degli interventi previsti e misure di sostegno al reddito nei territori colpiti da calamità naturali, di cui al decreto-legge n. 74 del 2012, nei territori colpiti da calamità naturali la possibilità di accedere ai contributi per i suddetti interventi anche in assenza della residenza anagrafica, nonché attività volte allo smaltimento delle macerie contenenti amianto, talvolta prevedendo specifiche coperture finanziarie; Ferraresi 6.21, che reca l'istituzione di un fondo per il microcredito di impresa, finanziato mediante le risorse derivanti dalla riduzione di una unità sull'acquisto prospettato di velivoli F-35 e mediante riduzione delle dotazioni iscritti nel bilancio dello Stato relative a spese rimodulabili; Ferraresi 6.31, che, ai fini della tutela dei cittadini prevede che i gestori dei servizi pubblici, in accordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 21 maggio 2012 provvedano a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse. Agli oneri derivanti dalla proposta emendativa provvede il presidente della regione Emilia Romagna in qualità di commissario delegato nei limiti delle risorse finanziarie di propria competenza; Latronico 6.050, che proroga lo stato di emergenza sismica per le province di Cosenza e Potenza, colpite dal sisma dell'ottobre 2012, stanziando 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a carico del fondo per la protezione civile, integrato attraverso corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione; Latronico 6-novies.1, che prevede la detassazione di indennizzi, risarcimenti e contributi ricevuti dalle imprese per i danni subiti a causa del sisma del 2012. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziato per la concessione di un credito di imposta e di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione ai sensi del decreto-legge n. 95 del 2012; Colletti 7.7 e

7.8, che autorizzano il comune de L'Aquila e l'Ufficio speciale della città de L'Aquila e dei restanti comuni del cratere alla assunzione di personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, attingendo alle graduatorie di uno specifico concorso già espletato con precedenza rispetto alla proroga o il rinnovo dei contratti già in essere; Colletti 7-bis.71 e 7-bis.72, che sostituiscono l'aumento delle imposte di bollo con un incremento delle aliquote di prodotto relative agli idrocarburi previste dalla normativa vigente, con finalità di copertura degli oneri connessi alla ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo; Colletti 7-bis.70, 7-bis.50, 7-bis.51, 7-bis.52, 7-bis.53, che prevedono la soppressione dell'Istituto diplomatico, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura; Latronico 7-bis.3, che prevede la destinazione delle entrate derivanti dall'aumento dell'imposta di bollo introdotta dal provvedimento per gli anni successivi al 2019, ad alcuni nuovi interventi quali, ad esempio, l'incremento delle misure volte alla sicurezza della navigazione e alla tutela del mare; Colletti 7-bis.54, che incrementa le risorse destinate agli interventi connessi alla ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo. Al relativo onere, pari a 60 milioni di euro per il 2013, 100 milioni di euro per il 2014, 680 milioni di euro per il 2015 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per i lavori della linea ferroviaria Torino-Lione; Colletti 7-bis.55, che incrementa le risorse destinate agli interventi connessi alla ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per il 2013, 190 milioni di euro per il 2014, 274 milioni di

euro per il 2015 e 259 milioni di euro per il 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse per la realizzazione del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi; Colletti 7-bis.4, che prevede una diminuzione dei fondi, peraltro non meglio specificati, stanziati dal Ministero dell'economia e delle finanze in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, qualora le entrate derivanti dall'aumento delle imposte di bollo previste dal provvedimento non dovessero risultare sufficienti per la copertura degli oneri derivanti dagli interventi connessi alla ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo; Colletti 8.5, che prevede lo stanziamento di 1 miliardo di euro annuo per la ricostruzione dei comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, all'uopo prevedendo l'aumento dell'aliquota sulle transazioni finanziarie al 27 per cento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere, sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, parere contrario sulle seguenti proposte: 2.10, 4.1, 5.9, 5.10, 5.11, 5-bis.50, 5-bis.51, 6.1, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.14, 6.15, 6.16, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6-novies.1, 6-novies.5, 7.7, 7.8, 7-bis.2, 7-bis.3, 7-bis.4, 7-bis.50, 7-bis.51, 7-bis.52, 7-bis.53, 7-bis.54, 7-bis.55, 7-bis.70, 7-bis.71, 7-bis.72, 7-ter.3, 8.5 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 3-bis.050, 6.02, 6.03, 6.04, 6.050, 8-bis.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 10.15.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00378 Causi: Revisione della normativa relativa alla cessione, da parte dei comuni, delle aree comprese nei piani di edilizia economica e popolare .....	60
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	65
5-00379 Gebhard: Adeguamento degli importi delle detrazioni per carichi di famiglia ....	61
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	66
5-00380 Paglia: Motivazioni del provvedimento con il quale è stata disposta l'amministrazione straordinaria della Cassa di Risparmio di Ferrara e prospettive del relativo gruppo bancario .....	62
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	67
5-00381 Villarosa: Criteri di quantificazione dei trasferimenti statali alla Regione Sicilia relativi alla quota delle imposte sui redditi ad essa spettante .....	63
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	68
AVVERTENZA .....	64

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 19 giugno 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-00378 Causi: Revisione della normativa relativa alla cessione, da parte dei comuni, delle aree comprese nei piani di edilizia economica e popolare.**

Marco CAUSI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco CAUSI (PD) ringrazia per la risposta, chiedendo tuttavia al Governo di svolgere ulteriori approfondimenti sulla questione oggetto dell'interrogazione, coinvolgendo anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In alternativa, ritiene che il tema potrebbe essere ulte-

riormente affrontato attraverso la presentazione di un successivo atto di sindacato ispettivo, da svolgere eventualmente presso la Commissione Ambiente.

Nel merito, evidenzia come la problematica in discussione risulti particolarmente sensibile, in quanto la molteplicità degli interventi legislativi in materia, la diversità delle linee interpretative, nonché la differenziazione dei comportamenti assunti dalle diverse amministrazioni locali in materia, hanno reso estremamente problematiche le modalità relative alla cessione, da parte dei comuni, delle aree comprese nei piani di edilizia economica e popolare. In particolare, risulta attualmente assai incerto quali siano i parametri in base ai quali deve avvenire la trasformazione dei diritti di superficie riconosciuti sulle predette aree in diritti di proprietà, a seguito della cessione delle aree medesime.

Ritiene, pertanto, indispensabile fornire un chiarimento al riguardo, sia per assicurare maggiori certezze ai cittadini interessati, sia per consentire la realizzazione di tali operazioni di cessione, le quali rappresentano una fonte di entrate per i comuni. A tale proposito considera opportuno valutare se affrontare la questione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge per la riforma del sistema fiscale che la Commissione si accinge ad avviare.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nel condividere la rilevanza della tematica oggetto dell'interrogazione, ritiene che essa attenga ai più generali profili della gestione del demanio e del patrimonio pubblico, i quali rientrano negli ambiti di competenza specifici della Commissione Finanze.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, ad integrazione della risposta fornita, sottolinea come essa non pregiudichi in alcun modo il merito delle questioni affrontate dall'interrogazione, ma si limiti a segnalare come esse attengano prioritariamente a profili di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Assicura comunque l'impegno del Governo per rea-

lizzare i necessari raccordi in merito con il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Marco CAUSI (PD), anche alla luce delle ulteriori precisazioni del Sottosegretario, si dichiara parzialmente soddisfatto, in attesa dei maggiori elementi informativi che il Governo fornirà in materia.

**5-00379 Gebhard: Adeguamento degli importi delle detrazioni per carichi di famiglia.**

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.), illustra la propria interrogazione, evidenziando come, fin dagli anni Novanta, molti meccanismi di natura fiscale volti al sostegno dei contribuenti, quali, in generale, le detrazioni per oneri, siano rimasti invariati, salvo il mero adeguamento dei relativi importi nel passaggio dalla lira all'euro, con conseguenti ripercussioni negative sul cittadino.

Evidenzia, in particolare, come sia rimasta invariata la soglia di reddito annuo, pari a 2.840,51 euro, stabilita dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, entro la quale i familiari si possono considerare fiscalmente a carico del contribuente, e che risulta decisiva per poter usufruire delle detrazioni dall'IRPEF per carichi di famiglia, nonostante più volte i Governi, in passato, si siano impegnati ad innalzare tale soglia, come è del resto avvenuto dal 1987 al 1993.

In tale contesto, nel sottolineare come la legge di stabilità per il 2013 abbia provveduto ad incrementare le detrazioni per ciascun figlio a carico, lasciando tuttavia immodificata la citata soglia di 2.840,51 euro oltre la quale il familiare non possono più considerarsi a carico, fa presente che sarebbe necessario adeguare al costo della vita anche tale ultimo importo, al fine di aiutare i cittadini e le famiglie nell'attuale momento di crisi.

L'atto di sindacato ispettivo chiede pertanto al Governo se ritenga opportuno prevedere l'adeguamento degli importi

delle detrazioni fiscali a beneficio dei contribuenti e a sostegno della famiglia, in particolare innalzando l'importo massimo detraibile per i familiari a carico.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal Sottosegretario, ritenendo auspicabile un incremento, almeno parziale, degli importi indicati dall'articolo 12 del TUIR sulle detrazioni per carichi di famiglia.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA sottolinea come la risposta non esprima in alcun modo la pregiudiziale contrarietà del Governo rispetto all'opportunità di intervenire sulla misura delle detrazioni, ma si limiti a rappresentare al legislatore parlamentare che, qualora si decidesse di intervenire nel senso prospettato dall'interrogante, occorrerebbe tenere conto dei conseguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, quantificati nella risposta.

Evidenzia comunque come tale tema dovrà essere affrontato nell'ambito della legge annuale di stabilità, la quale costituisce la sede propria per rivedere gli importi delle detrazioni e deduzioni fiscali.

**5-00380 Paglia: Motivazioni del provvedimento con il quale è stata disposta l'amministrazione straordinaria della Cassa di Risparmio di Ferrara e prospettive del relativo gruppo bancario.**

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra la propria interrogazione, la quale affronta il tema della situazione in cui si trova la Cassa di Risparmio di Ferrara Spa, per la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha disposto, su proposta di Banca d'Italia, lo scioglimento degli organi con

funzioni di amministrazione e controllo e la sottoposizione ad amministrazione straordinaria.

Fa presente, inoltre, che, con provvedimento della Banca d'Italia del 28 maggio 2013, sono stati nominati i componenti degli organi straordinari della banca, i quali si sono insediati il 30 maggio 2013.

In tale ambito evidenzia come la società Cassa di Risparmio di Ferrara Spa sia la capogruppo di un gruppo che conta circa 1.200 dipendenti, di cui 800 nel territorio ferrarese, e come gli oltre 26.000 azionisti della banca, non quotata in Borsa, residenti per la maggior parte nel territorio di Ferrara, abbiano visto ridursi il valore dell'azione dai 21 euro del 2011 ai 7 euro di questi giorni.

Osserva, inoltre, come il bilancio consolidato 2012 del gruppo si fosse chiuso con una perdita di 104,4 milioni di euro, a fronte di accantonamenti per crediti deteriorati di 228,7 milioni, richiesti della Banca d'Italia, che hanno penalizzato la migliore *performance* della gestione caratteristica nel decennio.

Nel rilevare quindi come la Cassa di Risparmio di Ferrara risulti fortemente radicata nella provincia di Ferrara, tanto da aver contribuito significativamente al sostegno delle famiglie e delle imprese colpite dal sisma del 2012, con un portafoglio crediti di complessivi euro 4.128 milioni, riferito per il 23 per cento a privati consumatori, per il 23 per cento a piccole e medie imprese, per il 21 per cento al segmento *small business* e per il 21 per cento al settore a imprese corporate, sottolinea come eventuali politiche di restrizione del credito potrebbero generare problemi significativi per la tenuta complessiva dell'economia ferrarese, già seriamente provata dalla crisi.

L'interrogazione chiede, pertanto, al Governo quali siano in dettaglio le ragioni che abbiano portato il Ministro dell'economia e delle finanze a disporre il commissariamento della Cassa di Risparmio, e quale sia il mandato ricevuto dagli organi

straordinari, con particolare riferimento alle prospettive future del gruppo, sia in termini di autonomia gestionale e organizzativa, sia in termini di politica creditizia e di previsioni occupazionali.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni PAGLIA (SEL) si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta, che considera non esaustiva, in quanto essa si limita a ripercorrere il quadro normativo di riferimento, già noto, in base al quale la Cassa di risparmio di Ferrara è stata posta in amministrazione straordinaria.

Evidenzia quindi come il tema centrale dell'interrogazione fosse piuttosto la preoccupazione che il commissariamento possa comportare una restrizione nell'erogazione del credito a favore delle imprese dell'area ferrarese, con evidenti ricadute negative sul piano produttivo ed occupazionale, riservandosi, a tale proposito, di tornare sulla questione, anche attraverso la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che gli organi straordinari hanno appena iniziato il loro lavoro e che rimangono dunque ancora aperte tutte le opzioni rispetto alle prospettive del gruppo bancario. Sottolinea quindi come il Governo sia sensibile al tema sollevato dall'interrogazione, riservandosi di fornire ulteriori informazioni in merito non appena saranno disponibili i dati relativi ai risultati dell'amministrazione straordinaria.

**5-00381 Villarosa: Criteri di quantificazione dei trasferimenti statali alla Regione Sicilia relativi alla quota delle imposte sui redditi ad essa spettante.**

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, rilevando come l'articolo 36

dello Statuto regionale siciliano disponga che al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione stessa, nonché attraverso il gettito dei tributi deliberati dalla medesima. Inoltre l'articolo 37 del citato Statuto prevede che la quota di imposta relativa ai redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali aventi la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, imputabili agli stabilimenti ed impianti medesimi, sia attribuita alla Regione e sia riscossa dagli organi di riscossione regionali.

In tale ambito osserva come lo Stato ogni anno abbia sempre trasferito alla Regione siciliana le risorse dovute in base al disposto delle predette norme statutarie, senza tuttavia mai fornire una documentazione analitica sulle risorse, effettivamente incassate dallo Stato, di spettanza della Regione siciliana, la quale, peraltro, non ha ancora ottenuto la riscossione diretta della predetta quota di imposta, prevista dall'articolo 37 dello Statuto.

Evidenzia, inoltre, come numerose notizie stampa riportino che il Presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, nel mese di aprile avrebbe stipulato un accordo con lo Stato, avente ad oggetto il trasferimento alla medesima Regione, a titolo di entrata fiscale forfetaria, di una somma pari a circa 49 milioni di euro e la cancellazione delle entrate fiscali relative agli anni pregressi.

A tale riguardo, l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo se sia a conoscenza di tale accordo e in base a quali parametri si sia arrivati alla quantificazione della predetta cifra di 49 milioni di euro.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si dichiara soddisfatto per la risposta fornita,

chiedendo tuttavia al Governo di chiarire se il trasferimento forfetario disposto in favore della Regione Sicilia, stabilito in 49 milioni di euro, cancelli effettivamente le entrate fiscali spettanti alla medesima Regione, relative agli anni pregressi.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.10.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stato trattati:

*SEDE REFERENTE*

*Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone.*

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## ALLEGATO 1

**5-00378 Causi: Revisione della normativa relativa alla cessione, da parte dei comuni, delle aree comprese nei piani di edilizia economica e popolare.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede al Governo un'iniziativa normativa urgente volta ad addivenire alla definizione di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale per la determinazione del prezzo di acquisto delle aree comprese nei piani di edilizia economica e popolare.

Al riguardo, l'Agenzia del demanio fa presente che le aree ricomprese nei piani di edilizia economica e popolare sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi ed entrano a far parte del patrimonio indisponibile di tali enti.

Ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il comune concede il diritto di superficie per la costruzione di alloggi appartenenti alla tipologia edilizia sopra indicata e la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena

proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari di alloggi dietro pagamento di un corrispettivo determinato dal comune nella misura del 60 per cento delle indennità di esproprio, da calcolarsi ai sensi delle leggi vigenti (articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327).

Dal quadro normativo sopra riportato risulta che la materia non presenta profili di competenza di questa Agenzia, trattandosi di procedimenti di alienazione di aree appartenenti agli enti locali nonché della definizione di parametri per la determinazione dei relativi corrispettivi, riguardo ai quali utili elementi potranno essere forniti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti.

## ALLEGATO 2

**5-00379 Gebhard: Adeguamento degli importi delle detrazioni per carichi di famiglia.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, richiamando preliminarmente il sistema di detrazioni fiscali per oneri previste dal Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore dei contribuenti ed, in particolare, delle famiglie, lamentano la mancata variazione dei relativi importi sin dagli inizi degli anni Novanta, con conseguenti ripercussioni negative sui contribuenti.

In particolare ai sensi dell'articolo 12 del TUIR sarebbe rimasta invariata la soglia di reddito annuo, pari (massimo) ad euro 2.840,51, per poter considerare un familiare fiscalmente a carico, malgrado l'impegno manifestato dal Governo negli anni 1987-1993.

Tenuto conto che la legge 24 dicembre 2012, n. 228, (cosiddetta legge di stabilità per il 2013) ha provveduto ad incrementare, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le detrazioni spettanti per ciascun figlio a carico, gli interroganti chiedono se non sia opportuno prevedere un innalzamento della predetta soglia di reddito, da euro 2.840,51 a euro 5.000 o altro importo quantificato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di aiutare i cittadini e le famiglie in questi tempi di crisi.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva che il predetto articolo 12 del TUIR prevede un articolato sistema di detrazioni per carichi di famiglia il cui ammontare varia in proporzione al reddito conseguito nonché al numero dei figli. Tali detrazioni assumono una valenza soggettiva posto che

tengono conto della situazione familiare del contribuente e, sono state di recente potenziate, per effetto dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la quale ha innalzato:

da euro 800 ad euro 950 la detrazione prevista per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;

da euro 900 ad euro 1.220 l'aumento della detrazione prevista per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

e da euro 220 ad euro 400 l'aumento della detrazione prevista per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Le predette detrazioni « spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo (...) non superiore ad euro 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili » (articolo 12, comma 2, del TUIR).

Si fa presente, infine, che l'innalzamento della soglia di reddito entro la quale un soggetto può essere considerato fiscalmente a carico, ipotizzando che la disposizione entri in vigore a partire dal 2013, determina effetti finanziari quantificati dal Dipartimento delle finanze, nel modo seguente:

	2013	2014	2015
Innalzamento limite a 5.000 euro	-1.059,7	-1.513	-1.360

*in milioni di lire.*

## ALLEGATO 3

**5-00380 Paglia: Motivazioni del provvedimento con il quale è stata disposta l'amministrazione straordinaria della Cassa di Risparmio di Ferrara e prospettive del relativo gruppo bancario.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Paglia pone quesiti sulla Cassa di Risparmio di Ferrara, con particolare riferimento alla prospettiva futura del gruppo bancario dal punto di vista gestionale, di politica creditizia e di tutela dei livelli occupazionali.

Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita anche la Banca d'Italia, ha comunicato che la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, è stata posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 151 del 27 maggio 2013, su proposta della stessa Banca d'Italia, per gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi violazioni normative, nonché per gravi perdite del patrimonio, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettere *a)* e *b)* e dell'articolo 98 del Testo Unico Bancario.

In particolare, gli accertamenti ispettivi condotti sull'intermediario dal 24 settembre 2012 al 15 febbraio 2013, si sono conclusi con esiti sfavorevoli a causa dell'elevata esposizione al rischio di credito, con una rilevante incidenza di partite deteriorate, che ha compromesso la capacità di reddito dell'intermediario.

In un contesto permeato da disfunzioni organizzative e inciso da marcata imprudenza nella gestione dei principali affidamenti, ne sono derivate ripercussioni sulla capacità di rispettare i requisiti patrimoniali.

Nonostante l'adozione di un nuovo piano industriale per il triennio 2011-2014

e il perfezionamento, nel 2011, di una operazione di aumento di capitale di euro 150 milioni, le azioni intraprese dai vertici aziendali non hanno realizzato il necessario risanamento.

Pertanto, con provvedimento della Banca d'Italia del 28 maggio 2013 sono stati nominati il Commissario straordinario e i componenti del Comitato di sorveglianza; successivamente, con provvedimento del 18 giugno 2013 è stato nominato un ulteriore Commissario Straordinario della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione I, del citato Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

In tale quadro, gli Organi straordinari hanno avviato l'attività di accertamento della situazione tecnica del gruppo e di piena regolarizzazione dell'attività. Nel frattempo, l'operatività della banca prosegue regolarmente, nel rispetto dei principi della sana e prudente gestione.

Nello svolgimento dell'incarico assegnato, i Commissari straordinari sono pubblici ufficiali e operano sotto la supervisione della Banca d'Italia. L'attività di accertamento appena avviata è diretta alla conoscenza della effettiva situazione aziendale, con l'obiettivo di individuare le prospettive e i possibili esiti della gestione straordinaria, valutando a tal fine ogni ipotesi disponibile; in tale ambito, verranno tenuti in debita considerazione le caratteristiche dimensionali e operative dell'intermediario nonché i profili occupazionali.

## ALLEGATO 4

**5-00381 Villarosa: Criteri di quantificazione dei trasferimenti statali alla Regione Sicilia relativi alla quota delle imposte sui redditi ad essa spettante.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono se il Ministro dell'economia e delle finanze sia a conoscenza di un accordo stipulato tra lo Stato ed il Presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, avente ad oggetto l'attribuzione alla Regione medesima di un'entrata fiscale forfettaria pari a 49 milioni di euro, in attuazione dell'articolo 37 dello Statuto speciale di autonomia di cui regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.

Inoltre, gli interroganti chiedono di conoscere in base a quali parametri sia stato quantificato il predetto importo.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

In attuazione dello Statuto della Regione Siciliana, l'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede l'attribuzione alla medesima del gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello stesso.

Detta disposizione stabilisce che, per l'anno 2013, l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della struttura di gestione; a decorrere dal 2014, il gettito è assicurato secondo le modalità applicative previste con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, a decorrere dal 2016, la citata disposizione prevede che l'attribuzione del

gettito in questione è subordinata alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato, con le modalità previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti in merito ai parametri utilizzati per la quantificazione del citato importo di 49 milioni di euro annui il Dipartimento delle finanze ritiene opportuno richiamare preliminarmente gli elementi informativi già forniti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in risposta alle osservazioni formulate dai Servizi della Camera dei Deputati in sede di conversione in legge del citato decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base della documentazione predisposta a cura dello stesso Dipartimento.

Ai fini della determinazione delle maggiori entrate da attribuire alla Regione Sicilia, si è provveduto ad individuare, innanzitutto, la platea di contribuenti interessati sulla base delle informazioni desumibili dalle dichiarazioni dei redditi per le ultime tre annualità di imposta disponibili.

Sono state conseguentemente prese in considerazione le dichiarazioni dei redditi di tutte le società – con particolare riferimento alle società « multimpianto » e ai gruppi societari che hanno optato per il regime del consolidato fiscale mediante esercizio dell'opzione di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – rispettivamente con impianti o società ubicati nel territorio della Regione, ancorché con sede legale al di fuori di esso.

In relazione ai predetti soggetti il Dipartimento ha quindi proceduto ad individuare l'ammontare dei versamenti F24, al netto delle compensazioni, effettuati in sede di autotassazione, distinguendo tra quanto già versato nel territorio della Regione e quanto versato al di fuori dello stesso.

Con riferimento ai soggetti «multimpianto», si è quindi provveduto a determinare la quota di gettito riferibile ai redditi prodotti all'interno del territorio regionale sulla base dell'incidenza data dal rapporto tra la base imponibile attribuita ai fini Irap alla Regione, in applicazione dei criteri individuati dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e la base imponibile complessivamente dichiarata, sempre ai fini Irap, dai medesimi contribuenti.

Nel caso, invece, delle società che hanno optato per il regime del consolidato fiscale, la quota di imposta da attribuire alla Regione in relazione ai redditi prodotti dalle società ubicate all'interno del suo territorio è stata individuata in base al rapporto tra la somma algebrica di tutti i redditi e le perdite apportate al gruppo dalle società (controllante e controllate) residenti nel territorio regionale, rispetto al reddito complessivo relativo a tutte le società ed enti aderenti allo stesso consolidato, al lordo delle rettifiche di consolidamento.

Sono stati inoltre affrontati due possibili casi particolari che di seguito si riportano:

*a.* nel caso di apporto complessivo delle società siciliane positivo (reddito) e di apporto delle altre società del gruppo, residenti altrove, negativo (perdita) o nullo, la percentuale è stata posta pari al 100 per cento;

*b.* al contrario, nel caso di apporto complessivo delle società siciliane negativo

(perdita) o nullo e di apporto delle altre società del gruppo, residenti altrove, positivo (reddito), la percentuale è stata posta pari a zero.

Una volta individuata, con le modalità sopra indicate, la quota di imposta riferibile al territorio regionale, l'ammontare delle maggiori entrate da riconoscere alla Regione è stata determinata in relazione ai versamenti, al netto delle compensazioni, effettuati in sede di autotassazione, quale differenza tra quanto versato al di fuori del territorio regionale e quanto già versato all'interno dello stesso.

Sulla base delle predette elaborazioni, il maggior gettito da attribuire alla Regione Siciliana in attuazione del citato articolo 37 del suo Statuto di autonomia è risultato in media pari a 49 milioni di euro per il triennio 2008-2010, corrispondente alle ultime annualità di imposta disponibili, nonché al periodo interessato dall'introduzione dell'addizionale IRES per i soggetti che operano nel settore energetico.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rappresenta che, al fine di sterilizzare il rischio di un adeguamento non immediato da parte dei contribuenti alle nuove regole di versamento previste per l'attuazione della riforma di cui al citato decreto legge n. 35 del 2013, considerata la particolare complessità delle nuove procedure, nonché i ristretti margini di tempo disponibili per la pubblicazione delle necessarie istruzioni, prima della prossima scadenza dell'autotassazione ed allo scopo di assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento per il primo anno di entrata in vigore, è stato previsto che per l'anno 2013 le maggiori entrate attribuite alla Regione siciliana corrispondano esattamente alla media di 49 milioni di euro e che le stesse siano attribuite direttamente dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, anziché mediante i versamenti individuali dei contribuenti.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-00090 Ghizzoni: Sul contenzioso concernente il concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011 in Campania .....	70
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	73
5-00107 Cenni: Sul contenzioso concernente il concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011 in Toscana .....	71
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	74
5-00223 Petrenga: Sui fatti avvenuti il 9 maggio 2013 presso l'Istituto tecnico per geometri « Michelangelo Buonarroti » di Caserta .....	71
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	75

#### AUDIZIONI:

Audizione del Vice Ministro per lo sviluppo economico, con delega alle comunicazioni, Antonio Catricalà, per gli aspetti di competenza della Commissione ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	71
AVVERTENZA .....	72

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 19 giugno 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**5-00090 Ghizzoni: Sul contenzioso concernente il concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011 in Campania.**

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, che sembra appartenere a quella categoria attendista e a quella posizione neutrale e di attesa, che le sembra aver assunto il Ministero in merito alla tormentata vicenda del concorso a dirigenti scolastici in Campania. Osserva di essere ben consapevole dei limiti d'azione sulla vicenda, riconoscendo che non si possono fare miracoli, ma ritiene che il Ministero non abbia adottato neppure le misure minime, essenziali per garantire imparzialità e correttezza nell'esame del merito dei candidati; tra queste, anche la semplice ed efficace *moral suasion* per sollecitare le dimissioni dei commissari e procedere ad un rinnovo della commissione giudicatrice. Aggiunge di essere in totale disaccordo – per le ragioni espresse nelle premesse

dell'atto di sindacato ispettivo – con il parere del competente Ufficio scolastico che esprime di non condividere le censure mosse dal Tar, peraltro confermate dal Consiglio di Stato. Stigmatizza anche il fatto che nella risposta del sottosegretario non vi sia alcun richiamo alle indagini della Guardia di finanza e della procura di Napoli nei confronti del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale della Campania, ambito territoriale di Caserta; fatto che considera tutt'altro che secondario. Osserva, quindi, che, al momento, non resta che attendere la decisione di merito del Tar, prevista per il 3 luglio prossimo, con il rammarico di sapere che la vicenda avrebbe meritato ben altra attenzione da parte del Ministero, che avrebbe dovuto esercitare un ruolo ed una funzione diversi, in un caso così delicato. Auspica, infine, che ciò accada, almeno, con l'adozione di misure conseguenti e opportune in vista del giudizio in corso.

**5-00107 Cenni: Sul contenzioso concernente il concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011 in Toscana.**

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Susanna CENNI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, dichiarandosi parzialmente soddisfatta. Ritiene infatti opportuno chiarire i termini della soluzione che si potrà dare al contenzioso oggetto del suo atto di sindacato ispettivo, in attesa della pronuncia imminente della magistratura sui ricorsi presentati.

**5-00223 Petrenga: Sui fatti avvenuti il 9 maggio 2013 presso l'Istituto tecnico per geometri « Michelangelo Buonarroti » di Caserta.**

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanna PETRENGA (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Evidenzia, provenendo da quei territori, che l'Istituto in questione risulta essere comunque una buona scuola, in cui il dirigente scolastico, che conosce personalmente, ha già dato un segnale di risposta sulla vicenda. È necessario in ogni caso vigilare affinché episodi analoghi non abbiano a ripetersi.

Giancarlo GALAN, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.25.**

**AUDIZIONI**

*Mercoledì 19 giugno 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il viceministro per lo sviluppo economico, con delega alle comunicazioni, Antonio Catricalà.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Audizione del Vice Ministro per lo sviluppo economico, con delega alle comunicazioni, Antonio Catricalà, per gli aspetti di competenza della Commissione.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il vice ministro Antonio CATRICALÀ svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Giuseppe BRESCIA (M5S), Giorgio LAINATI (PdL), Matteo ORFINI (PD), Giancarlo GIORDANO (SEL), Milena SANTERINI (SCpI), Antonio PALMIERI (PdL), sui lavori della Commissione, al quale risponde Giancarlo GALAN, *presidente*, Luigi GALLO (M5S), Antonio PALMIERI (PdL), Luisa BOSSA (PD), Caterina PES (PD) e Sandra ZAMPA (PD).

Giancarlo GALAN, *presidente*, ringrazia il vice ministro per l'esauriente relazione svolta e i colleghi intervenuti. Rinvia

quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## ALLEGATO 1

**5-00090 Ghizzoni: Sul contenzioso concernente il concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011 in Campania.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si desidera dare assicurazione agli onorevoli interroganti che l'amministrazione scolastica sta seguendo con ogni attenzione il contenzioso in essere sul concorso a dirigente scolastico in Campania.

Si ricorda che il concorso in questione, bandito con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, ha previsto l'assegnazione di 224 posti al suddetto ambito regionale.

La prova preselettiva si è regolarmente svolta il 20 ottobre 2011 e con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Campania del 10 novembre 2011 è stato pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove scritte.

Queste ultime prove si sono poi svolte nei giorni 14 e 15 dicembre 2011 e l'elenco degli ammessi alle prove orali è stato pubblicato il 30 ottobre 2012.

Le prove orali, iniziate il 7 gennaio 2013, sono state sospese in data 7 febbraio scorso per effetto di una serie di ordinanze cautelari del TAR Campania il quale ha disposto diversi incombenti istruttori a carico dell'Ufficio scolastico regionale.

In data 14 maggio 2013 il Consiglio di Stato ha confermato le suddette decisioni

cautelari ribadendo la necessità che, nelle more della definizione nel merito della controversia, venga acquisita la documentazione richiesta dal primo giudice.

L'ufficio scolastico regionale ha adempiuto agli incombenti istruttori trasmettendo tutti gli atti e i documenti richiesti.

Allo stato si è dunque in attesa delle decisioni di merito del giudice amministrativo.

A parere del competente Ufficio scolastico le censure mosse dal TAR sulla presunta incompatibilità di alcuni componenti della Commissione esaminatrice non sono condivisibili.

Nessuna delle incompatibilità sollevate rientra infatti tra le ipotesi di astensione normativamente previste, né i rilievi mossi sulle modalità di svolgimento del concorso sono tali da mettere in discussione la correttezza e imparzialità della procedura.

Si auspica dunque un esito positivo del giudizio in corso e si rassicura che sono comunque all'esame dell'amministrazione tutte le più opportune misure da adottare a tutela dei candidati e dell'amministrazione scolastica nel caso l'esito del predetto giudizio fosse diverso.

## ALLEGATO 2

**5-00107 Cenni: Sul contenzioso concernente il concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011 in Toscana.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il tema oggetto della presente interrogazione è stato già illustrato dal Governo in occasione della risposta ad altro atto di sindacato ispettivo presentato dal senatore Fedeli e discusso in Aula Senato il 16 maggio 2013.

In quella sede è stato sottolineato come il competente Ufficio scolastico regionale abbia ritenuto non condivisibili le motivazioni con le quali il TAR ha annullato la procedura concorsuale, sia per quanto riguarda i criteri utilizzati per la correzione delle prove scritte, sia per ciò che riguarda la composizione della commissione esaminatrice.

È stata quindi manifestata l'intenzione di proporre appello avverso le decisioni del TAR Toscana e chiederne la sospensione cautelare in quanto suscettibili di determinare significativi inconvenienti sulla regolare conclusione dell'anno scolastico incorso e sull'avvio del successivo.

Ebbene, la prospettata impugnazione è stata tempestivamente proposta e il Con-

siglio di Stato (sesta sezione), con una serie di decreti monocratici datati 30 maggio 2013, ha accolto le istanze cautelari del MIUR e dell'ufficio scolastico della Toscana decidendo di sospendere gli effetti delle decisioni assunte dal TAR.

La Camera di Consiglio si riunirà il 2 luglio per la discussione delle suddette misure cautelari e successivamente dovrà decidere sul merito della questione.

I neo dirigenti scolastici continuano nel frattempo a svolgere le funzioni loro assegnate assicurando la regolare conclusione dell'anno scolastico.

Come già segnalato nella risposta alla citata interrogazione del senatore Fedeli, il Ministero, pur auspicando una positiva conclusione del contenzioso giudiziario, sta comunque valutando tutte le eventuali misure da adottare sia nei confronti dei ricorrenti, sia nei confronti dei vincitori del concorso qualora l'indirizzo assunto dal giudice di appello non dovesse essere confermato nella decisione di merito.

## ALLEGATO 3

**5-00223 Petrenga: Sui fatti avvenuti il 9 maggio 2013 presso l'Istituto tecnico per geometri « Michelangelo Buonarroti » di Caserta.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Su questa delicata vicenda la competente Direzione Scolastica Regionale per la Campania ha acquisito dall'istituto « Buonarroti » un'ampia e dettagliata relazione.

Il documento evidenzia come il dirigente scolastico abbia esperito con sollecitudine le prime indagini istruttorie, avvalendosi delle testimonianze raccolte presso gli allievi, i docenti, il personale ausiliario e convocando anche a colloquio la docente per ascoltarla a sua difesa.

A seguito delle risultanze raccolte e per censurare l'eccessiva reazione della docente rispetto ai comportamenti dell'alunno si è deciso di avviare un procedimento disciplinare concluso con la sanzione di cinque giorni di sospensione dal servizio.

Tale sanzione è apparsa conforme alle disposizioni di legge in materia e ai criteri di gradualità e proporzionalità sottesi all'irrogazione delle sanzioni disciplinari,

considerata la circostanza che dall'istruttoria svolta è emersa l'assenza di dolo o malafede da parte dell'insegnante la quale, peraltro, presenta una storia professionale integra e del tutto irreprensibile.

Nell'esame della vicenda va poi sottolineato come la dirigente scolastica abbia saputo orientarsi ed agire con lucidità e fermezza, non permettendo alla pressione mediatica di influire sullo sviluppo dell'istruttoria a carico della docente né sul dispositivo finale di sospensione.

Per quanto riguarda la circostanza che la scuola garantisca l'insegnamento di valori quali la tolleranza e il rispetto delle diverse posizioni politiche, si precisa che tali esigenze trovano adeguata collocazione all'interno dell'insegnamento « Cittadinanza e Costituzione », introdotto con la legge n. 169/2008 nelle classi di ogni ordine e grado.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. C. 1197 Governo, approvato al Senato .....	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	76

##### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 19 giugno 2013.*

**DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.**

**C. 1197 Governo, approvato al Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.10 alle 9.30 e dalle 16.50 alle 16.

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori .....	77
5-00254 Velo: Ipotesi di chiusura del centro meccanico di smistamento postale di Ospedaletto di Pisa e conseguente riorganizzazione del servizio di recapito .....	78
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	84
5-00144 Caparini: Gravi disservizi nell'ufficio postale di Ghedi (Brescia) .....	78
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	86
5-00200 Burtone: Gravi e quotidiani disservizi postali nel comune di Irsina (Matera) .....	78
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	87

#### RISOLUZIONI:

7-00017 Caparini: Limiti alla diffusione di programmi nazionali su emittenti televisive locali (Discussione e rinvio) .....	79
---	----

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali » .....	83
Audizione di rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali » .	83
Audizione di rappresentanti di Assologistica, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali » .....	83

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale (Deliberazione) .....	83
ALLEGATO 4 (Programma) .....	88

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	83
---	----

#### INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO — Interviene il viceministro dello sviluppo economico Antonio Catricalà.

**La seduta comincia alle 8.45.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Ivan CATALANO, *presidente*, propone di svolgere in primo luogo le interrogazioni all'ordine del giorno, cominciando dall'interrogazione Velo n. 5-00254, in considerazione degli impegni del deputato questore, onorevole Fontanelli, che, a titolo di cofirmatario, intende intervenire in sede di replica.

**5-00254 Velo: Ipotesi di chiusura del centro meccanico di smistamento postale di Ospedaletto di Pisa e conseguente riorganizzazione del servizio di recapito.**

Il viceministro Antonio CATRICALÀ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paolo FONTANELLI (PD) replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia il Vice Ministro per l'esauriente ricostruzione della vicenda, che mette in evidenza, come anche sottolineato dall'interrogazione, l'intenzione di ridurre le funzioni del centro meccanico di smistamento postale di Ospedaletto di Pisa, senza tener conto degli ingenti investimenti, pari a circa 10 milioni di euro, effettuati assai recentemente. Nell'osservare che tale decisione non è coerente con il criterio di una corretta utilizzazione delle risorse, né pare rispondere a criteri di efficienza del servizio, fa presente che l'interrogazione intendeva porre in evidenza due questioni, a suo parere centrali: in primo luogo la ricollocazione dei lavoratori impiegati nel centro di Pisa a seguito del suo smantellamento, già provenienti da altre sedi, in secondo luogo il mancato coinvolgimento degli enti locali in decisioni fondamentali per il territorio. Riguardo al primo aspetto prende atto dell'intesa occorsa con le organizzazioni sindacali sulle modalità di ricollocamento del personale; riguardo al secondo aspetto, invece, invita il rappresentante del Governo far sì che ci siano momenti di confronto tra la società poste italiane e gli enti territoriali, dai quali possano emergere le migliori soluzioni rispetto alle esigenze dei cittadini di ciascun territorio, che permettano un reale innalzamento della qualità del servizio.

**5-00144 Caparini: Gravi disservizi nell'ufficio postale di Ghedi (Brescia).**

Il viceministro Antonio CATRICALÀ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Davide CAPARINI (LNA), replicando, nel ringraziare il Vice Ministro per la celerità con cui è stata resa la risposta, che manifesta l'interessamento del Governo sulla questione oggetto della risoluzione, si dichiara soddisfatto dell'impegno preso dall'Autorità di garanzie di interloquire con la società Poste italiane per verificare le cause dei disservizi e migliorare in generale la qualità del servizio offerto.

**5-00200 Burtone: Gravi e quotidiani disservizi postali nel comune di Irsina (Matera).**

Il viceministro Antonio CATRICALÀ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Vice Ministro e dell'istruttoria compiuta in ordine all'oggetto dell'interrogazione. Coglie l'occasione per far presente al rappresentante del Governo che i servizi offerti da Poste italiane, soprattutto nel meridione, registrano continue riduzioni e sollecita quindi il Governo, nella sua funzione di vigilanza, a compiere un'attenta riflessione con la società concessionaria anche sul tema dell'incremento di personale, al fine di impedire il verificarsi dei disservizi che da più parti vengono lamentati per scarsa conoscenza del territorio da parte degli operatori, e come strumento di contrasto della drammatica crisi occupazionale che il Paese sta attraversando.

Ivan CATALANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.10.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 19 giugno 2013 — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Antonio Catricalà.*

**La seduta comincia alle 9.10.**

**7-00017 Caparini: Limiti alla diffusione di programmi nazionali su emittenti televisive locali.**

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Davide CAPARINI (LNA) nell'illustrare la risoluzione a propria firma, sottolinea che questa si propone il duplice obiettivo di colmare le endemiche carenze di copertura del segnale della Rai raggiungendo finalmente tutti i cittadini e di creare una nuova occasione di sviluppo per il sistema delle emittenti locali. Rileva che il contratto di servizio tra la RAI e il Ministero dello sviluppo economico all'articolo 23 prevede che « la Rai individua nella qualità audiovisiva un tratto distintivo e irrinunciabile dell'offerta del servizio pubblico. La programmazione Rai è diffusa attraverso le reti di radiodiffusione terrestre in tecnica digitale ed analogica e via satellite con una elevata qualità di immagine e suono, dedicando ad ogni canale l'opportuna capacità trasmissiva; la Rai riconosce la qualità tecnica del servizio di radiodiffusione quale obiettivo strategico del servizio pubblico [...] monitora costantemente la qualità tecnica del servizio ed esercita ogni azione preventiva e correttiva al fine di garantire il permanere di alti *standard* qualitativi; assicura un costante rapporto con l'utenza, per raccogliere segnalazioni di problematiche di qualità tecnica; [...]; assicura una idonea informazione ai cittadini per la migliore fruizione dei servizi; nell'ambito della disponibilità delle frequenze e tenendo conto della specificità della missione del servizio pubblico generale radiotelevisivo, il Ministero assicura alla Rai tutte quelle necessarie per risolvere situazioni interferenziali, migliorare la qualità del servizio e sperimentare nuove tecnologie diffusive [...] ».

Osserva che, in base a questo contratto tra Stato e concessionaria pubblica del valore di oltre 1,6 miliardi di euro l'anno la qualità del segnale costituisce un elemento essenziale del servizio pubblico ra-

diotelevisivo. Ricorda che il consorzio delle televisioni digitali (DgTV) ha stimato all'88,9 per cento sull'universo famiglie italiane la penetrazione della TV digitale terrestre ovvero sono quasi 20 milioni, all'inizio del 2012, quelle in possesso di un decoder DTT esterno o integrato.

Evidenzia che, per quanto riguarda il servizio pubblico, sono 5 i multiplex utilizzati di cui più significativi risultano i primi quattro, ossia il multiplex 1 che comprende Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24, Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, il 2 che comprende Rai Sport 1, Rai Sport 2, Rai Scuola, TV 2000, Rai Isoradio, Rai radiofd5, Rai radiofd4, GR Parlamento, il multiplex 3 con Rai Gulp, Rai YoYo, Rai 4, Rai Movie, Rai Premium e il multiplex 4, con Rai 5, Rai Storia, Rai HD. Rileva che, per aumentare la platea degli utenti del servizio pubblico il Parlamento e la IX Commissione si sono più volte mobilitati, sia con atti di sindacato ispettivo, sia con iniziative normative. A puro titolo esemplificativo, ricorda l'ultimo atto in ordine cronologico, ossia l'ordine del giorno 9/4086/182 (Strizzolo, Viola) che destinava una parte di fondi per risolvere i problemi di copertura nella zona a confine tra Veneto e Friuli che il Governo Monti ha accolto in sede di conversione del decreto-legge cosiddetto « mille-proroghe ». Ricorda, inoltre, che nella precedente legislatura, è stata discussa la risoluzione 7-00697 Meta che impegnava il Governo « a valutare ogni attività da porre in essere nei confronti della RAI a fronte dell'evidente mancato adempimento degli obblighi previsti dal vigente contratto di servizio » e « ad assumere iniziative, anche normative, per prevedere forme di indennizzo in favore di quei cittadini che hanno sostenuto spese documentate per effettuare interventi tecnici sulle antenne in seguito al passaggio al digitale terrestre ».

Osserva che a queste, come ad altre legittime istanze di estensione dell'accesso al servizio pubblico a tutte le aree del Paese, la concessionaria ha sempre risposto con una ulteriore richiesta di risorse, ovvero invitando i cittadini ad acquistare un decoder satellitare (sono quasi 1,2

milioni le famiglie che utilizzano il satellite *free*) con ulteriore esborso di denaro, con il risultato che, dal 4 luglio 2012, data della fine dei lavori del passaggio al digitale terrestre in tutta Italia, oltre 2,9 milioni di famiglie non ricevono i primi quattro canali Rai, pur essendo obbligate a pagare il canone, e sono molte di più quelle che non possono accedere all'intera offerta digitale della concessionaria pubblica.

Rileva che, in questo quadro, l'altra faccia della medaglia, ovvero le emittenti locali, hanno registrato perdite per oltre 150 milioni di euro (-19 milioni nel 2008, -43 milioni nel 2009, -21 milioni nel 2010 e -70 milioni nel 2011) con la chiusura di decine di aziende, molte delle quali hanno fatto la storia della televisione in Italia. Rammenta che le stime sull'andamento dei bilanci nel 2012 confermano il trend molto negativo: nel primo trimestre 2013 Nielsen Media Research conferma un ulteriore decremento degli investimenti pubblicitari sul mezzo televisivo (dai 1.119 milioni di euro nel 2011 siamo passati a 905 nel 2012) da imputare alla difficile congiuntura economica. Ricorda che contestualmente, i contributi della legge n. 488 del 1998, istituiti per riconoscere alle emittenti locali il loro ruolo di servizio pubblico, sono passati dai 161 milioni del 2008, ai 95 milioni del 2009, ai 79 milioni del 2010 fino ai 95 milioni del 2011 ancora in corso di erogazione e che le misure di sostegno alle emittenti televisive locali sono state ulteriormente ridotte di 20 milioni di euro per il 2013 e di 30 milioni di euro nel 2014.

Infine, pone all'attenzione del Vice Ministro e dei colleghi il fatto che il sistema televisivo locale finora basato sull'*asset* delle frequenze è radicalmente cambiato a causa dell'ingresso dei telefonici che grazie alla legge di stabilità del 2011 hanno acquistato il diritto d'uso della banda 790-862 MHz e si apprestano ad aggiudicarsi altre risorse frequenziali. Ricorda, infatti, che la Conferenza ITU di Ginevra ha stabilito che a partire dal 2016 saranno destinate agli operatori delle telecomunicazioni per i servizi di banda larga mobile

anche le frequenze attualmente in uso alle emittenti televisive locali operanti sulla banda 700 MHz. Osserva quindi, che mentre le frequenze hanno perso valore, è enormemente cresciuto quello dei contenuti, ormai elemento strategico di tutto il sistema.

Giudica necessario, per salvare l'emittenza locale, che è ancora un elemento culturale importante, partire da un modello di sviluppo che, andando anche alle origini delle televisioni commerciali, si basi sulla loro funzione informativa, di valorizzazione e promozione delle identità regionali e locali (così come previsto dalle delibere Agcom).

Osserva che lo spirito delle più recenti normative comunitarie è quello di garantire la libera circolazione e il commercio dei programmi televisivi, anche al fine di impedire la formazione di posizioni dominanti nel settore televisivo, tanto che nel regolamentare l'esercizio delle attività televisive la Direttiva 2010/13/UE recita: « È essenziale che gli Stati membri vigilino affinché non si commettano atti pregiudizievoli per la libera circolazione e il commercio delle trasmissioni televisive o tali da favorire la formazione di posizioni dominanti comportanti limitazioni del pluralismo e della libertà dell'informazione televisiva nonché dell'informazione in genere ».

Ricorda che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha di conseguenza emanato la Delibera n. 353/11/CONS recante « Nuovo Regolamento Relativo alla Radiodiffusione televisiva in tecnica digitale » al cui articolo 18 ha disposto che l'operatore di rete in ambito locale, fermo il rispetto delle quota di riserva di capacità trasmissiva stabilita a favore dei soggetti autorizzati a fornire i contenuti televisivi e degli obblighi di *must carry*, possa fornire capacità trasmissiva necessaria a trasportare due programmi nazionali per ciascun multiplex.

Segnala che gli obblighi di *must carry* appaiono evidentemente superati dagli eventi, in quanto i fornitori di servizi media audiovisivi non più in possesso di frequenza o hanno cessato l'attività o

vengono trasportati dagli altri operatori di rete in ambito locale. Ricorda che l'articolo 18 della citata dell'Agcom è stato superato dall'articolo 15, comma 6 bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni (introdotte dall'articolo 9, comma 3 della legge 15 dicembre 2011, n. 217) che ha espressamente limitato la possibilità di veicolare contenuti nazionali da parte degli operatori di rete locali per la TV digitale terrestre.

Fa presente che gli ingenti investimenti necessari per la conversione in tecnica digitale, la diminuzione degli spettatori dovuta all'incertezza e ai costi dovuti al cambio di tecnologia, la diminuzione dei contributi pubblici, gli effetti della crisi economica e il conseguente contrarsi del mercato pubblicitario hanno messo in discussione il futuro di moltissime emittenti televisive locali che già versavano in condizione di grande sofferenza e si sono viste costrette a ricorrere alla cassa integrazione, mobilità e/o licenziamento con drastici ridimensionamenti della produzione.

Ritiene quindi che la possibilità di trasportare il segnale della concessionaria pubblica ovvero di stipulare accordi con gli enti locali per la copertura delle aree oggi non illuminate consentirebbe loro di raggiungere il duplice obiettivo di fornire ai cittadini un servizio di pubblica utilità dando alle emittenti locali uno strumento di sviluppo industriale, dal momento che da una parte c'è una concessionaria pubblica nazionale che ha i contenuti ma non dispone della rete o, meglio, non ha le risorse economiche necessarie per raggiungere i cittadini e dall'altra ci sono le emittenti locali che dispongono della rete e che però non possono trasportare, veicolare contenuti di emittenti nazionali a causa di una norma superata dagli eventi.

In conclusione sottolinea che la risoluzione, alla luce delle difficoltà economiche in cui le emittenti televisive locali si trovano e delle prospettive di sviluppo per la diffusione del segnale del servizio pubblico, chiede di modificare l'articolo 15, comma 6-bis del decreto legislativo 31

luglio 2005, n. 177 al fine di far cessare la limitazione numerica al trasporto nei multiplex delle televisioni locali di programmi nazionali e che tale limitazione, per gli operatori di rete in ambito locale, decada dal 4 luglio 2012, data di definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica.

Il viceministro Antonio CATRICALÀ, nel rilevare che gli impegni richiesti al Governo e le soluzioni proposte dal presentatore presentano una coerenza interna con le premesse della risoluzione, ritiene opportuno compiere al riguardo un'istruttoria approfondita che veda un confronto serio e puntuale con le emittenti locali, al fine di poter valutare con attenzione la questione, che giudica assai seria e meritevole di interesse da parte del Governo. Per questi motivi auspica che la Commissione riprenda la discussione sulla risoluzione non prima di tre settimane, in modo da permettere lo svolgimento di un'istruttoria di tal genere.

Mirella LIUZZI (M5S), a nome del proprio gruppo, concorda con quanto espresso nelle premesse della risoluzione in discussione. Giudica infatti indiscutibile che il contatto di servizio pubblico debba offrire una prestazione di qualità tecnica, oltre che culturale ed esprime apprezzamento per la risoluzione del Presidente Meta, con la quale nella scorsa legislatura si impegnava il Governo a valutare una forma di indennizzo nei confronti dei cittadini che, a seguito del passaggio dalla televisione analogica a quella digitale, non ricevevano il segnale RAI. Allo stesso tempo giudica altrettanto indiscutibile la necessità di investire delle risorse per le emittenti locali che si trovano in grave difficoltà in conseguenza alla contrazione del mercato pubblicitario. Rileva tuttavia alcune incongruenze e perplessità; in primo luogo osserva che la risoluzione propone di stipulare accordi con gli operatori di rete locali per trasportare il segnale della concessionaria pubblica nelle aree non coperte senza dati di accompagnamento o studi sulle zone non servite dal servizio pubblico radiotelevisivo.

Osserva che la direttiva dell'Unione europea che ha l'obiettivo di impedire la formazione di posizioni dominanti nel settore televisivo non sia strettamente correlata con la risoluzione in discussione, in quanto i servizi radiotelevisivi in ambito locale non possono entrare in concorrenza con il servizio pubblico della RAI, dal momento che lo stesso testo unico della radiotelevisione, all'articolo 2, comma 1, distingue l'ambito nazionale dall'ambito locale.

Ritiene che i servizi audiovisivi locali non possano sopperire alle mancanze di un servizio pubblico inadempiente rispetto agli obblighi previsti dal contratto di servizio, in quanto esiste il rischio che le reti locali si appropriino di un servizio che a suo giudizio è e deve restare sotto la gestione pubblica. Auspica, per tale ragione, che il Governo si impegni affinché il servizio sia realmente alla portata di tutti e raggiungibile in tutte le zone del Paese. Giudica, quindi, inadeguata la modifica dell'articolo 15, comma 6-bis del decreto legislativo n. 177 del 2005 chiesta dalla risoluzione, in un contesto in cui si dovrebbe pensare ad un adeguamento dell'evoluzione tecnologica e di mercato – nel rispetto dell'articolo 28 della delibera n. 353/11/CONS dell'Agcom – volto a individuare soluzioni che garantiscano la trasmissione del servizio pubblico radiotelevisivo su tutto il territorio nazionale.

Dando atto che l'assegnazione delle frequenze LTE ha recato danni assai gravi alle emittenti locali, pur riconoscendo loro un'indennità, giudica più opportuno, come auspicato e suggerito da alcune imprese radiotelevisive locali, recuperare dal sistema televisivo alcune frequenze rimaste libere assegnandole alle stesse emittenti locali.

Coglie l'occasione per affermare che il sistema radiotelevisivo dovrà adeguarsi ai mezzi di informazione attuali dal momento che l'integrazione tra Internet e televisione è un dato di fatto, e la scomparsa dei palinsesti generalisti è solo un problema di tempo. Prevede infatti che i contenuti condivisi in rete soppianderanno in parte i costosi programmi dei grandi

centri di produzione e fa presente che per costruire dal basso contenuti professionali sono già disponibili modelli di *crowd funding*, cioè di finanziamento collettivo, che si affiancheranno ai contenuti televisivi tradizionali, in un'ottica di micro-partecipazione diffusa alla produzione della cultura e dello spettacolo dove l'unica forma di redazione è rappresentata dall'intelligenza collettiva dei cittadini digitali presi nel loro insieme.

Lorenza BONACCORSI (PD) nel concordare con il Vice Ministro sulla serietà della questione oggetto della risoluzione, dal momento che la gestione delle frequenze in Italia ha sempre costituito un tema delicato, ritiene che il punto nodale sul quale la Commissione deve intervenire sia l'obbligo assegnato alla concessionaria pubblica dal contratto di servizio di coprire l'intero territorio nazionale. Nell'osservare che la grande capacità trasmissiva delle emittenti locali e la possibilità che queste hanno di raggiungere i territori che non sono coperti dal segnale della concessionaria radiotelevisiva rappresenta un elemento sul quale effettuare una riflessione più generale, anche attraverso la predisposizione di un catasto delle frequenze, preannuncia la presentazione di una risoluzione al riguardo da parte del gruppo del Partito democratico auspicando di poter pervenire ad un testo unitario.

Approfitta infine della presenza del Vice Ministro per chiedere al Governo di effettuare un monitoraggio sulle eventuali chiusure di uffici postali che la società concessionaria del servizio pubblico ritiene di attuare in vista del periodo estivo, al fine di attenuare i disagi che ogni anno derivano alla popolazione da tali chiusure.

Michele DELL'ORCO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente alla Commissione di aver esaminato le risoluzioni presentate dai gruppi del Partito democratico e del Popolo della libertà sulla pericolosità delle barriere di sicurezza stradale e di ritenere possibile la redazione di un testo unitario.

Ivan CATALANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.35.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 19 giugno 2013.*

**Audizione di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.30.

**Audizione di rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.

**Audizione di rappresentanti di Assologistica, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.45.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 19 giugno 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.**  
*(Deliberazione).*

Michele Pompeo META, *presidente*, sulla base di quanto convenuto nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale, da svolgersi ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento.

La Commissione delibera lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale, nei tempi e con le modalità definite nel relativo programma *(vedi allegato 4)*.

**La seduta termina alle 15.50.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.10.

## ALLEGATO 1

**5-00254 Velo: Ipotesi di chiusura del centro meccanico di smistamento postale di Ospedaletto di Pisa e conseguente riorganizzazione del servizio di recapito.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'interrogazione in esame, riguardante il recente Piano di riorganizzazione del settore del Recapito e in particolare le ripercussioni nei confronti del Centro di Meccanizzazione Postale di Pisa Ospedaletto, sulla base degli elementi pervenuti dalla società Poste Italiane.

L'accordo Nazionale riguardante la riorganizzazione del Settore dei Servizi Postali, sottoscritto il 28 febbraio 2013, costituisce un efficace strumento per procedere, in quadro di condivisione con le Parti sociali, alla riorganizzazione del Settore Postale, apportando al modello introdotto con l'Accordo del 27 luglio 2010, i correttivi finalizzati a garantire maggiore efficienza, sviluppo e qualità.

L'intesa tende ad esaltare, da un lato, la razionalizzazione della rete logistica e dell'assetto delle strutture territoriali del recapito e, dall'altro le azioni di potenziamento, di sviluppo e di innovazione dei prodotti e dei servizi postali, con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze e alle abitudini sempre più diversificate della clientela.

Per quanto riguarda il territorio di Pisa, gli interventi previsti comportano la trasformazione del Centro di Meccanizzazione Postale (CMP) di Pisa Ospedaletto in Centro Prioritario (CP) ed il relativo trasferimento di alcune attività di smistamento presso altri nodi della rete.

Detti interventi sono, secondo quanto riferito dalla società summenzionata, il risultato di un progetto di riorganizzazione complessivo che mira al migliora-

mento della efficacia del processo di smistamento e recapito ed al mantenimento dei livelli di qualità.

In particolare il Centro di Pisa Ospedaletto continuerà ad effettuare le lavorazioni di smistamento per i prodotti provenienti dal territorio nazionale – per i quali è necessario garantire un livello di servizio per la consegna entro il giorno successivo (ad esempio, Posta Prioritaria, Raccomandata 1, Assicurata).

La predetta struttura continuerà a garantire, nel rispetto degli *standard* previsti dal processo, tutti i collegamenti logistici per il territorio di competenza, in particolare:

la consegna della corrispondenza dal Centro Prioritario di Pisa verso Centri di recapito, per i prodotti da distribuire ai clienti attraverso le reti di recapito;

il ritiro della corrispondenza, presso gli Uffici Postali, e/o Centri di Recapito, diretta al Centro Prioritario di Pisa, per le successive fasi di lavorazione.

Con riferimento, in particolare, alle ripercussioni della riorganizzazione di cui in premessa sul personale, l'Azienda conferma l'attenzione che notoriamente la stessa garantisce nella gestione delle eccedenze occupazionali, ribadendo che la riorganizzazione non comporterà alcun licenziamento.

Inoltre, Poste Italiane ha reso noto che il numero totale di unità che, al termine del processo, saranno applicate alla struttura logistica di Pisa, pari a 120 risorse, risulta idonea a garantire la gestione dei

flussi di prodotto che si prevede possano derivare dal nuovo assetto organizzativo.

Con il citato Accordo le Parti hanno definito tra l'altro anche gli strumenti utili alla gestione delle risorse interessate quali: la riduzione del ricorso al personale flessibile; gli esodi volontari incentivati; gli esodi *ex* articolo 4 legge n. 92 del 28 giugno 2012; le trasformazioni del rapporto di lavoro da « *full time* » in « *part-time* ».

Sono altresì previsti percorsi pianificati che consentiranno di attivare tutte le leve di riqualificazione, diversificazione e valorizzazione delle risorse, attraverso l'applicazione di personale ai servizi di sportellieria, al rassegnazione delle risorse ad altre attività nell'ambito dei Servizi Postali o la confluenza differenti strutture aziendali.

Con riferimento alla proposta degli On.li Interroganti relativa all'attivazione di un tavolo di confronto tra le Organizzazioni sindacati, si rappresenta che in data 23 aprile 2013, è stato sottoscritto l'Accordo Regionale della Toscana con le organizzazioni sindacali, che pone le basi per la progressiva e graduale implementazione della nuova organizzazione, anche attraverso ulteriori momenti di verifica relazionali, tuttora in corso, al fine di consolidare un percorso che contemperi le esigenze tecniche ed operative con l'attenta gestione del personale coinvolto.

Per completezza di informazione, inoltre la società rende noto che a seguito del citato Accordo regionale del 23 aprile scorso, al fine di seguire il progressivo percorso d'implementazione del nuovo

modello organizzativo, l'Azienda e le organizzazioni sindacali si sono incontrate a livello regionale, in data 16 e 21 maggio 2013, per illustrare l'avvio della riorganizzazione del Centro Meccanizzazione Postale Pisa, con particolare riferimento al primo spostamento delle lavorazioni da Pisa al Centro di Meccanizzazione Postale di Firenze, avvenuto in data 27 maggio.

Infine, si evidenzia che da ultimo, in data 7 giugno, è stato sottoscritto un accordo regionale, nel quale è stato individuato un percorso di ricollocazione delle eccedenze del Centro di Pisa, in coerenza con quanto previsto dall'accordo nazionale del 28 febbraio scorso. In tale incontro sono state altresì definite le tempistiche di completamento del passaggio delle attività da Pisa a Firenze, che avverranno nel corso del mese di settembre 2013.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), interessata della questione, nel comunicare la mancanza di poteri di intervento in merito ad aspetti relativi al piano di riorganizzazione aziendale di Poste Italiane s.p.a, per quanto riguarda i compiti attribuibile in materia di regolazione e vigilanza sul settore postale dal decreto legislativo 22 luglio 1999, provvederà per quanto concerne la « qualità del servizio universale », a interloquire con Poste Italiane s.p.a per verificare quali siano gli effetti che la chiusura del Centro di meccanizzazione postale (CPM) di Ospedaletto di Pisa può provocare sull'organizzazione del servizio di recapito. All'esito di tali contatti la stessa Autorità valuterà le opportune misure da adottare.

## ALLEGATO 2

**5-00144 Caparini: Gravi disservizi nell'ufficio postale di Ghedi (Brescia).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'interrogazione in esame sulla base degli elementi pervenuti dalla società Poste Italiane.

L'ufficio postale di Ghedi, dotato di 6 sportelli, una sala consulenza ed uno sportello automatico (ATM), osserva un orario articolato su doppio turno, con apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 19.05 ed il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35. Nell'ufficio in questione, oltre al Direttore ed al suo collaboratore, sono applicate 6 unità e, mediamente, sono attivi tre sportelli per turno.

Poste italiane ha, altresì, evidenziato che dall'analisi dei flussi di traffico non emergono particolari criticità nei tempi di attesa, ad eccezione di qualche rallentamento registrato durante le giornate in cui, per determinate scadenze di pagamento, l'affluenza della clientela risulta sensibilmente superiore alla media.

Da un punto di vista strutturale, l'Azienda ha comunicato che l'ufficio di Ghedi è ubicato in un edificio di proprietà che, nel corso degli anni, è stato sottoposto a vari interventi di ristrutturazione. Recentemente, a gennaio 2013 è stato effettuato un ulteriore intervento che ha interessato l'Area Prodotti Finanziari.

Con riferimento alle condizioni igieniche, la Società ha assicurato che gli interventi di pulizia vengono effettuati nel rispetto delle scadenze contrattuali senza particolari criticità e che, sul punto, non risulta alcuna segnalazione da parte della ASL competente.

Poste italiane ha reso noto che è in corso di valutazione la possibilità di atti-

vare un ulteriore sportello dedicato alla consegna della corrispondenza inesitata.

Per completezza di informazione e per quanto di competenza si rappresenta infine, che il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ha disposto la soppressione dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale – istituita presso il Ministero dello sviluppo economico con il decreto legislativo n. 58 del 2011 e mai divenuta operativa – nonché il trasferimento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) delle funzioni in materia di regolazione e vigilanza del servizio postale.

A tal riguardo, si fa presente che l'articolo 2, comma 4, lettera f), e l'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo n. 261 del 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 58 del 2011, consentono all'AGCOM di avvalersi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico e, pertanto, è in corso di predisposizione un accordo di collaborazione per lo svolgimento sul territorio delle funzioni di vigilanza di competenza dell'Autorità e per il coordinamento delle attività di interesse comune.

L'AGCOM, interessata della questione, ha, infine, comunicato che provvederà a interloquire con la società Poste Italiane per conoscere le cause che hanno determinato le disfunzioni lamentate e le iniziative o decisioni che sono state, eventualmente, intraprese. All'esito di tali contatti la stessa valuterà le opportune misure da adottare.

## ALLEGATO 3

**5-00200 Burtone: Gravi e quotidiani disservizi postali  
nel comune di Irsina (Matera).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'interrogazione in esame, relativa ai disservizi postali nel Comune di Irsina, sulla base degli elementi pervenuti dalla società Poste Italiane.

Il servizio di recapito nel territorio in esame, viene svolto da due unità operative appartenenti all'Ufficio di Recapito del suddetto Comune, dipendente dal Centro Secondario di Distribuzione del Comune di Grassano.

I disservizi segnalati dall'On.le Interrogante risalgono ai primi mesi del corrente anno quando, per fronteggiare i reiterati periodi di malattia dei portalettere di zona, è stato necessario fare ricorso all'applicazione di personale assunto a contratto a tempo determinato che, diversamente dai titolari, non avendo una cono-

scenza diretta dei residenti e del territorio, ha qualche volta determinato un inevitabile rallentamento nello svolgimento del servizio di consegna.

Tuttavia, la società ha comunicato che la situazione risulta normalizzata dal momento che attualmente il servizio di recapito è svolto da uno dei due portalettere titolare, che ha ripreso la propria attività, affiancato da un operatore a tempo determinato.

Nel prossimo Contratto di Programma si affronterà il tema con impegno affinché disservizi come quelli segnalati, a volte difficilmente prevedibili, siano risolti nel più breve tempo possibile con minimo disagio per gli utenti.

## ALLEGATO 4

**Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.****PROGRAMMA**

Il settore del trasporto pubblico locale rappresenta un elemento essenziale per la qualità della vita dei cittadini. Al tempo stesso è un settore che presenta, nel nostro Paese, problemi e carenze assai rilevanti, come attestano anche i dati contenuti nel rapporto annuale 2012 dell'ISTAT. A fronte di un notevole aumento della domanda di trasporto pubblico (definita dal rapporto tra il totale dei passeggeri trasportati ogni anno e il totale dei residenti), che dal 2000 al 2010 ha conosciuto, nei capoluoghi di provincia, un incremento del 13,6 per cento, l'offerta di trasporto (con riferimento in particolare alla densità delle reti, vale a dire la lunghezza in chilometri delle reti di trasporto pubblico per 100 km quadrati di superficie comunale) ha registrato nel medesimo periodo un'espansione più contenuta, pari soltanto all'8 per cento.

Anche i dati relativi al livello di soddisfazione degli utenti non sono incoraggianti e, in ogni caso, evidenziano differenze molto accentuate. I meno soddisfatti risultano i residenti delle aree metropolitane, per i quali l'esigenza di ricorrere al servizio di trasporto pubblico è particolarmente forte: soltanto poco più della metà dei residenti in queste aree si dichiara molto o abbastanza soddisfatta della velocità delle corse (52 per cento) e poco meno della loro frequenza (49 per cento), circa il 40 per cento della puntualità e ancor meno della possibilità di trovare posto a sedere e della pulizia delle vetture (35 e 30 per cento rispettivamente). A livello territoriale, i più soddisfatti sono i residenti delle province autonome di Trento e di Bolzano (dove il servizio offerto soddisfa per molti aspetti quote

superiore all'80 per cento dei cittadini, anche se i costi relativi alla prestazione del servizio sono valutati positivamente solo dalla metà); al contrario i livelli di soddisfazione più bassi (inferiori al 25 per cento) si registrano in Liguria, Campania e Sicilia.

All'esame dei dati relativi alle dimensioni del servizio e alla percezione degli utenti deve associarsi una considerazione sullo stato di profonda incertezza, sia dal punto di vista normativo che da quello finanziario, che il settore del trasporto pubblico locale da tempo attraversa.

Per quanto concerne il primo aspetto, il principale intervento riformatore nel settore è ancora rappresentato dal decreto legislativo n. 422 del 1997, che ha attuato il trasferimento alle regioni della competenza sulla materia (la Corte costituzionale, successivamente all'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, ha poi riconosciuto la materia come di competenza residuale delle regioni con la sentenza n. 222 del 2005) e ha disciplinato il ricorso ai meccanismi concorrenziali ai fini della scelta dell'operatore chiamato a svolgere il servizio pubblico di linea in condizioni di esclusiva. L'articolo 18 del decreto legislativo prevedeva infatti che le modalità di affidamento del servizio venissero definite con leggi regionali, che avrebbero in ogni caso dovuto rispettare alcuni principi, tra i quali l'obbligo di svolgimento della gara; l'aggiudicazione della gara sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio; la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo del *price cap*. Era prevista la piena operatività di questo meccanismo al termine di un pe-

riodo transitorio che inizialmente si sarebbe dovuto concludere il 31 dicembre 2003, ma che poi è stato in più occasioni prorogato (l'ultima proroga ha consentito il mantenimento della situazione anteriore al decreto legislativo n. 422 fino al 31 dicembre 2009).

Nella XVI Legislatura si sono avuti sulla materia due ordini di interventi: da un lato, il settore è stato in una prima fase ricondotto alla disciplina generale in materia di liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 (successivamente abrogata con il referendum del giugno 2011), che contempla il normale affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica generale, tra cui espressamente i trasporti, attraverso gara, ma con possibilità di eccezioni, sia pur solo fino alla fine del 2010. Dall'altro lato, con l'articolo 61 della legge n. 99 del 2009, attraverso un richiamo alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007, si è attenuato l'obbligo di affidamento del servizio con gara, dal momento che il regolamento ha previsto in via generale l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico mediante gara ad evidenza pubblica, ma con tutta una serie di eccezioni disciplinate dalla stessa normativa dell'Unione europea e valide sino a contrario avviso dei legislatori nazionali nel senso di rendere obbligatorio, anche in questi casi, il ricorso alla procedura competitiva.

Gli interventi normativi che si sono succeduti a partire da quello di riforma organica della disciplina del trasporto collettivo regionale e locale, di cui al decreto legislativo n. 422 del 1997, non avendo la pretesa di disciplinare *ex novo* l'intera materia, si sono limitati a modifiche parziali che si sono sovrapposte le une alle altre, in risposta ad esigenze di ordinato sviluppo del mercato, che, peraltro, non hanno potuto evitare di produrre un quadro normativo assai mutevole e intricato.

Questa complessa vicenda normativa ha avuto un evidente impatto sull'attuale assetto del settore. In base ai dati dell'ASTRA, aggiornati al 31 dicembre 2011, il

51 per cento dei servizi di trasporto pubblico locale risulta affidato ad esito di una procedura ad evidenza pubblica: le aziende con connotazione pubblica rappresentano comunque circa il 95 per cento del trasporto urbano e il 75 per cento del trasporto extraurbano. Le modalità di erogazione del servizio, caratterizzate da una notevole frammentazione territoriale dei bacini di utenza, hanno avuto incidenza anche sulle dimensioni organizzative delle aziende di trasporto pubblico locale: l'88 per cento ha un numero di addetti inferiore a 100 unità; quasi la metà ha un numero di dipendenti da uno a cinque.

Anche per quanto concerne i profili del finanziamento del settore del trasporto pubblico locale, si deve registrare una situazione anomala, in quanto, a fronte di una competenza riconosciuta come residuale delle regioni, permane un finanziamento sostanzialmente di derivazione statale.

Infatti, il decreto legislativo n. 422, nel conferire funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale alle Regioni e agli enti locali, non ha tuttavia riconosciuto agli enti incaricati del servizio una corrispondente autonomia finanziaria. Il settore è stato per lungo periodo sostenuto da finanziamenti statali, sia per la gestione delle aziende di trasporto, che per gli oneri connessi al personale. Solo con la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, articolo 1, commi 295-299) sono state attribuite alle regioni a statuto ordinario, per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, due differenti quote di compartecipazione del gettito dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, erogato nei rispettivi territori regionali.

Da ultimo, dapprima l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 e, successivamente, la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012, che, al comma 301 dell'articolo 1 ha interamente sostituito il testo del citato articolo 16-bis) hanno dettato una nuova disciplina delle modalità del finanziamento statale del trasporto pubblico locale, mediante l'istituzione, a decorrere dal 2013, di un fondo nazionale

per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina, che va a sostituire le precedenti compartecipazioni.

La determinazione dell'aliquota di compartecipazione è affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 gennaio 2013. Peraltro, a conferma delle difficoltà di pervenire ad una soddisfacente definizione delle questioni relative al finanziamento del settore, sullo schema di decreto la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere contrario nella riunione del 13 marzo scorso.

La disciplina dettata dalla legge di stabilità per il 2013 reca altresì disposizioni, ancora in gran parte da attuare, concernenti i criteri di ripartizione del fondo, che devono essere, tra l'altro, finalizzati alla razionalizzazione e al miglioramento dell'efficienza del servizio.

Una volta entrato a regime, il fondo dovrebbe garantire un finanziamento complessivo del trasporto pubblico locale di circa 4.929 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, con un incremento, rispetto all'assetto precedente, di 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014 e 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

Il meccanismo definito dalla legge di stabilità per il 2013 dovrebbe peraltro coordinarsi con quanto previsto dalla legge-delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), che ha individuato, per il settore del trasporto pubblico locale, un criterio di finanziamento « misto », disponendo che l'ammontare del finanziamento del trasporto pubblico locale vada determinato tenendo conto, oltre che dei costi *standard*, anche della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale. A tal fine si prevede, per le spese di parte corrente, l'assegnazione delle quote del fondo perequativo in misura tale da ridurre adeguatamente le differenze tra territori con diverse capa-

rità fiscali per abitante, ma senza garantire l'integrale copertura del fabbisogno *standard* (che rimane pertanto a carico degli enti interessati), mentre, per le spese in conto capitale, si dovrà assicurare l'integrale copertura del fabbisogno *standard*. In ogni caso, l'attuazione di tali previsioni è condizionata dalla preliminare determinazione dei fabbisogni *standard* relativi al servizio, che non è stata ancora effettuata.

Rispetto a questo quadro normativo e finanziario, caratterizzato da rilevanti innovazioni, che tuttavia devono ancora trovare piena attuazione, numerose realtà territoriali appaiono registrare situazioni di seria difficoltà per il finanziamento del trasporto pubblico locale, come testimoniato da ultimo dalla situazione del Piemonte, affrontata con un apposito intervento, contenuto nel decreto-legge n. 35 del 2013.

Una specifica riflessione, sia per quanto concerne le modalità di prestazione del servizio, sia per quanto riguarda il suo finanziamento, merita, infine, il trasporto ferroviario, in relazione al quale si è assistito, da un lato, al potenziamento, mediante l'alta velocità, dei servizi relativi alle lunghe percorrenze, e, dall'altro, a rilevanti difficoltà nell'espletamento dei servizi attinenti al trasporto regionale. I vari interventi normativi che si sono succeduti hanno sostanzialmente ribadito l'assoggettamento del trasporto ferroviario regionale e locale al decreto legislativo n. 422 del 1997. Tale settore è infatti espressamente escluso dalla disciplina di cui all'articolo 23-*bis* del citato decreto-legge n. 112 del 2008 e la stessa disposizione recata dal decreto-legge n. 5 del 2009, che, modificando l'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, ha attribuito ai contratti di servizio del trasporto pubblico ferroviario, comunque affidato, una durata minima di 6 anni, rinnovabile di altri 6, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ha finito con il prevedere un'ampia conferma temporale degli affidamenti diretti del servizio ferroviario.

In relazione ad un contesto caratterizzato dagli aspetti che sono stati sintetica-

mente richiamati, l'indagine conoscitiva si propone, in primo luogo, di verificare l'effettiva situazione del settore, con una ricognizione delle diverse realtà regionali e locali, in modo da individuare le aree di « sofferenza » e le relative cause. In secondo luogo intende sviluppare una riflessione complessiva sulla regolazione del trasporto pubblico locale, sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto quello finanziario. In base agli elementi conoscitivi e valutativi che emergeranno, si potrà altresì valutare l'opportunità di ulteriori interventi normativi, anche al fine di precisare, rendere più efficaci e coordinare le disposizioni che di recente sono state a più riprese adottate in materia di trasporto pubblico locale.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva si intende prevedere lo svolgimento delle seguenti audizioni:

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

ANCI, UPI, UNCEM, Federmobilità;

Associazioni trasporti (ASSTRA) e società di rilevanti dimensioni che prestano il servizio di trasporto pubblico locale;

Ferrovie dello Stato;

Organizzazioni sindacali;

Confindustria e Rete Imprese Italia;

Associazioni dei consumatori;

Associazioni rappresentative dei pendolari;

Esperti della materia e altri soggetti operanti nel settore.

Il termine di conclusione dell'indagine è fissato al mese di settembre 2013.

## **X COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	92
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 19 giugno 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.45 alle 16.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.

Audizione di rappresentanti dell'ISFOL (*Svolgimento e conclusione*) ..... 93

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 61/2013 Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 94

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Testo unificato C. 331 Ferranti e C. 927 Costa (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 95

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP. Atto n. 11 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) ..... 95

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 97

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere dei deputati Rostellato ed altri*) ..... 100

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 96

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 19 giugno 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

##### **La seduta comincia alle 9.05.**

**Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.**

**Audizione di rappresentanti dell'ISFOL.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati, nonché la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione, svolgendo talune considerazioni preliminari sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva. Avverte, altresì, che gli auditi hanno messo a disposizione della Commissione una documentazione, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Pietro Antonio VARESI, *Presidente dell'ISFOL*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Cesare DAMIANO, *presidente*, Renata POLVERINI (PdL), Patrizia MAESTRI (PD), Elisa SIMONI (PD), Claudio COMINARDI (M5S) e Marco MICCOLI (PD).

MARCO CENTRA, *Responsabile ufficio statistico dell'ISFOL*, e Pietro Antonio VARESI, *Presidente dell'ISFOL*, svolgono ulteriori considerazioni rispetto ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 19 giugno 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**DL 61/2013 Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.**

**C. 1139 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva sul provvedimento

in esame e che si è convenuto di rinviare alla giornata di oggi l'avvio del dibattito di carattere generale, fermo restando che la presentazione di una proposta di parere da parte del relatore avrà luogo in una prossima seduta, anche in attesa di verificare eventuali modifiche al testo che dovessero essere approvate dalle Commissioni di merito.

Vincenza LABRIOLA (M5S), nell'illustrare sinteticamente il testo del provvedimento e nel ripercorrere le vicende dello stabilimento ILVA di Taranto, che hanno visto coinvolti i soggetti proprietari di tale impresa in inchieste giudiziarie volte a rilevare gravi violazioni di legge in materia di rispetto delle norme di tutela ambientale, sottolinea come la situazione di emergenza di quei territori, che giudica non solo ambientale, ma anche occupazionale, è stata gestita a livello governativo secondo un'impostazione puramente manageriale, esclusivamente mirata al mantenimento delle attività produttive di quella specifica realtà imprenditoriale.

Giudica necessario, al contrario, cambiare prospettiva e cominciare a preoccuparsi concretamente della sorte dei lavoratori impiegati in quello stabilimento, ipotizzando forme di intervento concrete a loro favore, in caso di fallimento di tale società, formulando altresì misure di sostegno anche nei confronti di quei soggetti economici che hanno subito un danno gravissimo a causa del disastro ambientale generato dalle attività della predetta società (cita, in proposito, la profonda crisi in cui sono sprofondata i settori della mitilicoltura e della pastorizia).

Osservato, in conclusione, come non si ravvedano nel provvedimento in esame soluzioni di medio e lungo periodo suscettibili di garantire un ritorno alla normalità in quei territori, auspica un mutamento di prospettiva nell'azione di Governo, che garantisca finalmente un'adeguata tutela dei soggetti rimasti coinvolti, loro malgrado, in tale drammatica situazione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.**

**Testo unificato C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.**

(Parere alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la II Commissione ha trasmesso il testo unificato delle proposte di legge in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Valentina PARIS (PD), *relatore*, preso atto che l'esame in sede referente non ha prodotto modifiche significative delle parti del testo di competenza della Commissione e fatto rinvio, dunque, alla relazione svolta nella seduta di ieri, propone di esprimere parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 19 giugno 2013. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.**

**Atto n. 11.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 giugno 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella scorsa settimana, in cui sono stati espressi dalla V Commissione (Bilancio) i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, si è concluso il dibattito di carattere generale sul provvedimento e che, nel frattempo, sono stati anche formulati i rilievi sullo schema di regolamento, per i profili di competenza, dalla IV Commissione (Difesa).

Rammenta, inoltre, che il rappresentante del dicastero del lavoro e delle politiche sociali, nella seduta del 5 giugno scorso, aveva dato la disponibilità del Governo ad attendere due settimane per l'espressione del parere da parte della Commissione, al fine di concedere il tempo necessario per approfondire le delicate questioni recate dal provvedimento. Fa presente, pertanto, che i relatori, in esito all'istruttoria svolta e ai rilievi pervenuti, hanno presentato una proposta di parere sullo schema di regolamento in esame (*vedi allegato 1*), nel cui ambito si è altresì tenuto conto delle valutazioni della I Commissione (Affari costituzionali), i cui rilievi sono in fase di acquisizione.

Avverte, infine, che i deputati Rostellato ed altri hanno presentato una proposta di parere alternativa a quella dei relatori (*vedi allegato 2*).

Gessica ROSTELLATO (M5S) osserva che il suo gruppo, nella propria proposta di parere alternativa a quella dei relatori,

ha inteso manifestare la ferma contrarietà rispetto al provvedimento in esame, giudicato suscettibile di generare disagi alla collettività, in ragione della messa a rischio della funzionalità delle amministrazioni interessate, determinata dall'aumento dell'età media del personale in servizio. Invitando, pertanto, il Governo e la Commissione a riflettere seriamente sulle gravi conseguenze che potrebbero derivare dall'armonizzazione di cui al provvedimento in esame, raccomanda l'approvazione della predetta proposta alternativa di parere, con cui si prospetta l'esigenza di un orientamento contrario sullo schema di regolamento.

Titti DI SALVO (SEL) coglie l'occasione dell'esame dell'atto di Governo in titolo per fare presente che il suo gruppo – sulla delicata materia della previdenza dei macchinisti ferroviari, inopinatamente penalizzati dall'errata interpretazione data al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, da cui deriva il provvedimento in esame – ha preannunciato la presentazione di una propria proposta di legge in materia, di cui chiederà, non appena tale proposta sarà assegnata alla Commissione, il sollecito abbinamento alle proposte di legge in tema di deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico, di cui la Commissione stessa inizierà l'esame domani.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte preliminarmente che sono stati testé trasmessi i rilievi formulati sul provvedimento dalla I Commissione (Affari costituzionali), invitando pertanto il rappresentante del Governo a manifestare il proprio orientamento sulla proposta di parere dei relatori.

Quanto alla questione posta dal deputato Di Salvo, assicura poi che la presi-

denza procederà ad abbinare tale proposta normativa, una volta assegnata alla Commissione, agli altri provvedimenti di cui si prevede l'inizio dell'esame per la giornata di domani.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel ringraziare la Commissione per l'importante lavoro svolto e nel ricordare che già stamani si sono espresse sul testo le competenti Commissioni del Senato, osserva che il Governo attendeva il parere dei due rami del Parlamento proprio per orientarsi adeguatamente circa le più opportune modalità di prosecuzione dell'iter del provvedimento. Ritiene dunque che, in base alle indicazioni emerse, il Governo assumerà le conseguenti determinazioni, che prevede possano essere coerenti con le valutazioni formulate nei pareri parlamentari.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere dei relatori; in caso di sua approvazione, la proposta alternativa di parere dei deputati Rostellato ed altri si intenderà preclusa e non sarà, quindi, posta in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dai relatori, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati Rostellato ed altri.

**La seduta termina alle 15.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 19 giugno 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

## ALLEGATO 1

**Schema di regolamento recante l'armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritte presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex INPDAP (atto n. 11).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di regolamento recante l'armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritte presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex INPDAP (atto n. 11);

considerato che il provvedimento in esame è volto a dare attuazione a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di prevedere un'armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico di talune categorie di lavoratori a quelli vigenti nell'Assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), tenendo conto delle specificità e delle obiettive peculiarità dei rispettivi ordinamenti;

rilevato che l'articolo 1, nel far salva l'applicazione della normativa pensionistica previgente per i lavoratori che maturano il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2012, dispone per i lavoratori contemplati dal presente provvedimento, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la non applicazione delle cosiddette « finestre mobili » annuali, nonché l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita a tutti i requisiti anagrafici previsti dal regolamento per l'accesso alla pensione, nonché al requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall'età anagrafica;

valutato che gli articoli da 2 a 5 fanno riferimento, nello specifico, al personale dei comparti sicurezza e difesa e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico;

osservato, in particolare, che l'articolo 3, con riferimento a tali lavoratori, prevede, per l'accesso alla pensione di vecchiaia, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 1° gennaio 2018, la graduale elevazione dei requisiti anagrafici, secondo la progressione indicata nelle tabelle A e B allegate al provvedimento, nonché un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni;

valutato che l'articolo 4, sempre per il personale di tali comparti, reca disposizioni in materia di pensioni anticipate, prevedendo due possibilità di accesso, identiche per uomini e donne, che consentono, da un lato, l'accesso alla pensione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, a condizione di avere maturato un'anzianità contributiva minima di 42 anni e 3 mesi (con la previsione di riduzioni in caso di anticipo), dall'altro, la possibilità di conseguire la pensione anticipata attraverso il sistema delle quote;

considerato che l'articolo 5, in relazione ai comparti in oggetto, reca alcune disposizioni transitorie e finali, prevedendo, in particolare, che l'incremento dei requisiti anagrafici per la pensione di

vecchiaia non incide sugli attuali limiti ordinamentali;

segnalato che gli articoli da 6 a 13 disciplinano l'incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per talune categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP;

atteso che gli articoli 14 e 15 disciplinano alcune ipotesi di deroga alle norme del regolamento in esame, al fine di salvaguardare specifiche categorie di lavoratori in particolari situazioni lavorative;

preso atto che il provvedimento va letto anche alla luce del pesante blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali nel pubblico impiego, che già ha prodotto significativi sacrifici di natura economica per molte delle categorie interessate dal provvedimento in esame;

rilevato che esso è frutto dell'iniziativa del precedente Governo e che il Governo in carica si è limitato a rinnovare al Parlamento la richiesta di parere, senza introdurre alcun elemento di novità nel testo;

osservato che la presentazione alle Camere del provvedimento, nella precedente legislatura, è stata caratterizzata da una oggettiva carenza di confronto con le rappresentanze dei lavoratori interessati;

ritenuto che le audizioni svolte nel corso dell'istruttoria dello schema di regolamento abbiano messo in luce l'esistenza di aspetti problematici, sia in relazione alle date e alle decorrenze degli interventi previsti, sia in ordine all'impatto che le nuove disposizioni potrebbero avere nei confronti di determinate categorie;

rilevato, in particolare, che — per il comparto sicurezza e difesa — le stesse audizioni hanno evidenziato la necessità di fare fronte a uno specifico problema di natura sostanziale, legato alle difformità tra età di ordinamento ed età anagrafica per l'accesso alla pensione;

segnalato, altresì, che nella scorsa legislatura il Parlamento ha adottato numerosi atti di indirizzo finalizzati ad as-

sicurare la specificità del comparto sicurezza e difesa, nonché a garantire adeguate forme di confronto e ascolto delle relative rappresentanze;

ritenuto, pertanto, essenziale che un intervento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico passi attraverso una più attenta considerazione della predetta specificità e si caratterizzi per un percorso di confronto e di condivisione delle finalità generali dell'intervento normativo;

valutato il parere espresso sullo schema in esame dal Consiglio di Stato, che ha segnalato talune questioni problematiche;

ritenuto opportuno che il Governo tenga conto dell'esigenza di svolgere le dovute riflessioni sugli aspetti sollevati in premessa;

acquisiti, infine, i rilievi formulati, per i profili di rispettiva competenza, dalle Commissioni I, IV e V,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

a) gli articoli da 2 a 5 dello schema di regolamento siano stralciati dal testo, al fine di aprire un effettivo e proficuo percorso di confronto e consultazione con le rappresentanze dei lavoratori dei comparti sicurezza e difesa, oltre che vigili del fuoco e soccorso pubblico, finalizzato a coniugare le legittime esigenze di armonizzazione dei diversi regimi previdenziali con le altrettanto legittime aspettative di tutela della specificità dei predetti comparti; di conseguenza, sia anche riformulato, per le parti di interesse dei citati comparti, l'articolo 1 del medesimo schema di regolamento, in modo da renderne il contenuto compatibile con la predetta richiesta di stralcio;

b) tenuto conto del decorso di un significativo lasso di tempo dal momento della sua originaria adozione da parte del Consiglio dei ministri, si provveda a rimodulare il provvedimento per quanto concerne la data di efficacia delle misure di cui all'articolo 1 e agli articoli da 6 a 14, posticipando, in particolare, al 1° gennaio 2014 le decorrenze, nonché modificando, laddove necessario (in particolare, per i lavoratori poligrafici) il meccanismo di aumento graduale dell'età, facendo slittare di un anno tutti i bienni interessati dall'aumento dell'età pensionabile e non solo

la data iniziale del primo biennio, anche al fine di scongiurare un paradossale effetto di « rincorsa » dei requisiti previdenziali;

c) con riferimento alle deroghe di cui all'articolo 15, infine, per la stipula degli accordi, per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e per gli altri istituti ivi previsti, sia individuata una nuova data delle rispettive decorrenze, che sia coerente con la data di definitiva emanazione del provvedimento (che, pertanto, non dovrebbe essere fissata prima del 1° giugno 2013).

## ALLEGATO 2

**Schema di regolamento recante l'armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritte presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex INPDAP (atto n. 11).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE  
DEI DEPUTATI ROSTELLATO ED ALTRI**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica di cui all'atto del Governo n. 11, recante « regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex Enpals e l'ex INPDAP »;

valutato che la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente impone una particolare attenzione anche ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti;

constatato che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica introduce disposizioni restrittive in tema di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico di categorie di lavoratori per le quali in tutti i paesi europei i limiti di età previsti per l'accesso ai trattamenti previdenziali risultano inferiori a quelli stabiliti per il

personale italiano, laddove gli effetti che deriverebbero dall'intervento posto in essere comporterebbero, tra gli altri, effetti preoccupanti in relazione all'aumento dell'età media del personale in servizio ponendo a rischio la correlata funzionalità delle amministrazioni interessate;

valutata la necessità di aprirsi più compiutamente ad una concertazione con le rappresentanze dei suddetti comparti le quali da tempo rivolgono inascoltati appelli ai governi succedutisi al fine di dar vita a forme di previdenza complementare avvicinando al contempo il più possibile le condizioni retributive e previdenziali agli standard europei;

valutata l'esigenza di avviare un immediato tavolo di lavoro con il necessario coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate e le rappresentanze dei lavoratori al fine di definire un complessivo progetto di riordino dei ruoli e del personale tutto su cui ricadrebbero gli effetti del regolamento di armonizzazione in esame, posta la necessità di introdurre modifiche più compiute e generali della « Riforma Fornero » in tema di previdenza;

constatata l'inadeguatezza del provvedimento in esame rispetto ai fini su esposti,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

« Rostellato, Rizzetto, Bechis, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre ».

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sui lavori della Commissione .....	101
Audizione del Ministro della salute sulle linee programmatiche del suo dicastero ( <i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	101

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Testo unificato C. 331 Ferranti e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	102
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	104
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	105
AVVERTENZA .....	103

#### AUDIZIONI

Mercoledì 19 giugno 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin.

#### La seduta comincia alle 13.45.

#### Sui lavori della Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone di procedere immediatamente al seguito dell'audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, per passare poi all'espressione del parere da trasmettere alla Commissione giustizia.

La Commissione concorda.

**Audizione del Ministro della salute sulle linee programmatiche del suo dicastero.**

(*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati: Vittoria D'INCECCO (PD), Raffaele CALABRÒ (PdL), Gero GRASSI (PD), Daniela SBROLLINI (PD), Federico GELLI (PD), Elena CARNEVALI (PD), Andrea CECCONI, Vanna IORI (PD) e Gian Luigi GIGLI (SCpI).

Il ministro Beatrice LORENZIN fornisce alcune precisazioni.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia il ministro e rinvia il seguito dello svolgimento dell'audizione ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 15.25.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 19 giugno 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.**

**Testo unificato C. 331 Ferranti e abb.**

(Parere alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 giugno 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ed esprimere il parere alla II Commissione (Giustizia), sulle parti di competenza concernenti il testo unificato delle proposte di legge n. 331 abbinata, quale risultante dall'approvazione degli emendamenti.

Ricordando altresì che nella giornata di ieri si è svolta la relazione introduttiva sul provvedimento in titolo, dà la parola al relatore, deputato Biondelli, affinché illustri la proposta di parere predisposta alla luce delle modifiche apportate al testo dalla Commissione di merito.

Franca BIONDELLI (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole predisposta (*vedi allegato 1*).

Paola BINETTI (ScPI), pur concordando con la proposta di parere formulata dal relatore, rileva tuttavia come in essa manchi un riferimento, a suo avviso importante, alle professionalità cui sarà concretamente affidato il compito di svolgere l'attività di verifica, periodica e costante, in ordine al programma di trattamento cui sono sottoposti gli imputati ammessi all'istituto della messa alla prova.

Marco RONDINI (LNA), dopo aver precisato di non aver nulla da obiettare con specifico riferimento alla proposta di parere illustrata dal relatore, fa tuttavia presente che non potrà esprimere un voto favorevole su di essa in quanto la posizione del gruppo della Lega Nord è di netta contrarietà al provvedimento in oggetto. A questo proposito fa presente che, pur essendo le condizioni delle carceri italiane disastrose, come egli stesso ha avuto modo di constatare, non è comunque pensabile che la soluzione vada individuata nell'esclusione dell'applicazione della reclusione. A suo avviso, una delle soluzioni praticabili per cercare di risolvere l'annoso problema del sovraffollamento delle carceri potrebbe essere quella per cui coloro che non sono italiani scontino le pene nei rispettivi Paesi di provenienza.

Ritiene, pertanto, erroneo l'impianto stesso del provvedimento, che consente ai delinquenti di scontare la pena presso il domicilio o luoghi similari, anche di fronte alla commissione di reati quale lo *stalking*.

Elena CARNEVALI (PD) dichiara il proprio voto favorevole alla proposta di parere del relatore e, più in generale, al provvedimento in esame, evidenziandone la *ratio*, che consiste nell'estendere al processo penale per adulti, in relazione a reati di minor gravità, l'istituto della messa alla prova, che già trova applicazione nel processo minorile. La ragione per cui è favorevole a tale estensione è connessa anche all'acquisizione dei dati che attestano la bassa incidenza della recidiva per i soggetti che hanno avuto modo di sottoporsi ad un programma rieducativo.

Richiamando, poi, le preoccupazioni espresse dal deputato Rondini, fa presente che gli imputati ammessi al regime della messa alla prova devono seguire un rigoroso programma di trattamento e che, in ogni caso, la richiesta di ammissione a tale regime da parte dell'interessato deve essere valutata dal magistrato, che, evidentemente, non la accoglierà nei confronti di soggetti che tengano determinate condotte. Ricorda, a tal proposito, alcune disposi-

zioni previste dal provvedimento in oggetto, in base alle quali l'ufficio di esecuzione penale esterna competente, oltre a predisporre il programma di trattamento concernente un imputato ammesso alla prova, svolge un'azione di monitoraggio continuativa sul relativo andamento, informandone periodicamente l'autorità giudiziaria.

Matteo MANTERO (M5S), dopo aver contestato il metodo della delega al Governo, seguito del provvedimento in oggetto, esprime una criticità che, a suo avviso, dovrebbe essere recepita nella proposta di parere del relatore. Ritiene, infatti, che le organizzazioni e gli altri soggetti che possono prendere in carico gli ammessi alla misura della messa alla prova dovrebbero tendere ad includere questi ultimi in contesti lavorativi in cui siano presenti anche soggetti non sottoposti a misure restrittive della libertà personale, in modo da favorire effettivamente il reinserimento sociale.

Edoardo PATRIARCA (PD), dopo aver annunciato il proprio voto favorevole alla proposta di parere del relatore, propone di formulare un'osservazione volta a suggerire alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di sostituire, al terzo comma dell'articolo 168-*bis*, introdotto dall'articolo 2, nonché all'articolo 6-*bis* del provvedimento in titolo, l'espressione « organizzazioni non lucrative di utilità sociale » – utilizzando così una terminologia che ha valenza a fini prevalentemente fiscali – con la seguente: « associazioni di promozione sociale, organizzazioni di vo-

lontariato e cooperative sociali », in quanto ritiene che quest'ultima definizione sia più ampia e, quindi, tale da includere ulteriori soggetti rispetto a quelli ricompresi dalle citate disposizioni.

Franca BIONDELLI (PD), *relatore*, ritenendo fondate alcune delle considerazioni svolte nel corso del dibattito, chiede al presidente Vargiu di sospendere brevemente la seduta, al fine di poter riformulare la propria proposta di parere.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, a seguito della richiesta avanzata dal relatore, dispone una breve sospensione della seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.45, è ripresa alle 15.55.**

Franca BIONDELLI (PD), *relatore*, illustra la riformulazione della propria proposta di parere, che tiene conto delle osservazioni svolte da parte di alcuni deputati intervenuti nel dibattito (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, favorevole con un'osservazione.

**La seduta termina alle 16.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Nuovo testo unificato C. 331 Ferranti e abb.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 331 Ferranti e abbinata, recante « Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili », quale risultante dagli emendamenti approvati dalla II Commissione (Giustizia);

valutata, in generale, positivamente l'introduzione dell'istituto della messa alla prova nel processo penale in relazione a reati di minore gravità;

considerato altresì che, essendo le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova svolte dagli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, è necessario che tali uffici dispongano di strutture e di risorse adeguate allo svolgimento dei nuovi compiti loro assegnati;

rilevato che l'articolo 6 del provvedimento in titolo prende in considerazione la suddetta necessità prevedendo che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia riferisca alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica dei predetti uffici;

preso atto, inoltre, della disposizione di cui all'articolo 6-bis, che prevede che il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge, adotti un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il Presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Nuovo testo unificato C. 331 Ferranti e abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 331 Ferranti e abbinata, recante « Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili », quale risultante dagli emendamenti approvati dalla II Commissione (Giustizia);

valutata, in generale, positivamente l'introduzione dell'istituto della messa alla prova nel processo penale in relazione a reati di minore gravità;

considerato altresì che, essendo le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova svolte dagli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, è necessario che tali uffici dispongano di strutture e di risorse adeguate allo svolgimento dei nuovi compiti loro assegnati;

rilevato che l'articolo 6 del provvedimento in titolo prende in considerazione la suddetta necessità prevedendo che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia riferisca alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica dei predetti uffici;

preso atto, inoltre, della disposizione di cui all'articolo 6-bis, che prevede che il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge, adotti un regolamento allo scopo di disci-

plinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il Presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame;

rilevata altresì l'opportunità di sostituire l'espressione « organizzazioni non lucrative di utilità sociale » utilizzata al terzo comma dell'articolo 168-bis, introdotto dall'articolo 2 e richiamata all'articolo 6-bis del provvedimento in esame con la seguente: « associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali »;

ritenuto, infine, che le organizzazioni e gli altri soggetti che possono prendere in carico gli ammessi alla misura della messa alla prova dovrebbero tendere ad includere questi ultimi in contesti lavorativi in cui siano presenti anche soggetti non sottoposti a misure restrittive della libertà personale,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, al terzo comma dell'articolo 168-bis, introdotto dall'articolo 2, nonché all'articolo 6-bis del provvedimento in titolo, l'espressione « organizzazioni non lucrative di utilità sociale » con la seguente: « associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali ».

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00010 Faenzi e Oliverio: Iniziative in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvatichita.	
7-00024 Bernini: Iniziative in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvatichita ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00003</i> ) .....	106
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della risoluzione Bernini n. 7-00024) .....	110
ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della risoluzione Faenzi e Oliverio n. 7-00010) .....	113
ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata dalla Commissione) .....	116
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 303 e abbinate, recanti disposizioni in materia di agricoltura sociale.	
Audizione dei rappresentanti della Rete delle fattorie sociali, del Forum nazionale dell'agricoltura sociale e delle organizzazioni professionali cooperative agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative italiane), Coldiretti, Copagri e UNCI ..	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109
AVVERTENZA .....	109

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 19 giugno 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 9.10.**

**7-00010 Faenzi e Oliverio: Iniziative in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvatichita.**

**7-00024 Bernini: Iniziative in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvatichita.**

*(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00003).*

La Commissione prosegue l'esame della discussione congiunta, rinviata nella seduta del 12 giugno 2013.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 giugno scorso l'onorevole Bernini ha presentato una nuova formulazione della sua risoluzione (*vedi allegato 1*), mentre l'onorevole Oliverio ha

preannunciato di voler riformulare la risoluzione di cui è cofirmatario insieme con l'onorevole Faenzi, al fine di recepire alcune sollecitazioni e proposte formulate dai soggetti ascoltati in sede di audizioni informali.

Monica FAENZI (PdL) avverte che, come preannunciato, ha predisposto insieme con il collega Oliverio una nuova formulazione della risoluzione n. 00010 (*vedi allegato 2*), di cui illustra gli elementi essenziali.

Innanzitutto, si prevede di impegnare il Governo a proseguire le attività di monitoraggio e ricerca per individuare una strategia nazionale per risolvere i problemi della coesistenza tra attività agricole e fauna selvatica. Altro impegno si formula anche con riferimento alla necessità di concordare con le regioni un protocollo operativo per riportare i danni diretti e indotti sotto un limite di normale sostenibilità, che garantisca sia lo svolgimento delle attività economiche che la tutela degli ecosistemi. Sottolinea al riguardo l'importanza di considerare anche i danni indotti, come la perdita di latte e gli aborti, che procurano in ogni caso gravi danni alle aziende. Si pone poi il tema dell'istituzione di una banca dati a livello nazionale, di cui è stata sottolineata da più parti la necessità, anche nell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione nella precedente legislatura. Altri impegni sono dedicati alle misure di prevenzione, per le quali si fa riferimento alla programmazione dello sviluppo rurale, anche con riferimento alla nuova Politica agricola comune, nel cui ambito potrebbero essere individuati anche mezzi di sostegno e di cofinanziamento di sistemi assicurativi per la gestione del rischio. Inoltre, si chiede di assicurare l'attuazione della legge n. 281 del 1991, sulla prevenzione del randagismo, e di rifinanziarla, considerato che l'abbandono dei cani è alla radice dello sviluppo dei canidi inselvatichiti e degli ibridi. In tal modo, si potrà anche tutelare l'identità genetica del lupo, obiettivo per il

quale è previsto apposito impegno affinché si possa dare effettiva attuazione al piano d'azione elaborato dall'ISPRA. Infine, si impegna il Governo ad assumere iniziative anche in sede europea, considerato che spesso si tratta di materie oggetto di competenza delle istituzioni dell'Unione. Il tutto allo scopo di riportare nell'ambito della tollerabilità il fenomeno dei danni, che ha riflessi anche sociali in diverse aree del paese.

Massimiliano BERNINI (M5S) manifesta apprezzamento per la nuova formulazione della risoluzione dei deputati Faenzi e Oliverio, che sembra andare nella giusta direzione, in quanto ricomprende anche elementi contenuti nella risoluzione del suo gruppo o proposti nel corso delle audizioni. Fa presente però che nella risoluzione a sua firma si pone l'accento sulla necessità di attuare, rendendoli cogenti, i piani di gestione già messi a punto dall'ISPRA, come il piano d'azione per la conservazione del lupo, che riportano l'analisi dei danni, le misure di prevenzione, la regolamentazione del pascolo ed il risarcimento dei danni.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ricorda che il lavoro di riformulazione compiuto è stato il frutto anche delle numerose audizioni e delle sensibilità ambientali e istituzionali che in quella sede hanno offerto un importante contributo. Propone a questo punto al collega Bernini di pervenire ad una risoluzione unitaria, nella quale potrebbe essere accolta anche la proposta da lui ora segnalata.

Mino TARICCO (PD) ritiene che possa essere apprezzata la nuova formulazione proposta dai deputati Faenzi e Oliverio, che tiene conto della necessità di impegnare il Governo ad individuare utili strumenti operativi sul piano gestionale e di intervento, da concordare con le regioni, al fine di ridurre il fenomeno al di sotto di una soglia di tollerabilità. Allo stesso

modo, ritiene importante l'obiettivo di mettere a punto strumenti di analisi dei dati omogenei e quindi tra di loro comparabili. In sintesi, ritiene apprezzabile l'obiettivo di fondo del documento, che è quello di costruire un quadro di riferimento unitario, nel quale le diverse esperienze e competenze possano essere messe a sistema e coordinate, al fine di costruire una strumentazione adeguata per la gestione del fenomeno.

Paolo COVA (PD) si associa al collega Taricco sulla considerazione relativa alla necessità di impegnare il Governo a interventi concordati con le regioni. In particolare, considera importante l'impegno a predisporre una adeguata procedura di verifica e di quantificazione del danno fondata su protocolli standardizzati, affinché si possa accertare che i danni sono effettivamente causati da predatori. Ritiene importante anche il richiamo all'attuazione della normativa sul randagismo e agli strumenti di prevenzione dell'abbandono degli animali in essa previsti.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede di sospendere brevemente la seduta per poter lavorare con i colleghi alla predisposizione di una risoluzione unitaria.

Luca SANI, *presidente*, in accoglimento della richiesta testé formulata, e non essendoci obiezioni, sospende brevemente la seduta.

**La seduta sospesa alle 9.25 riprende alle 9.45.**

Luca SANI, *presidente*, avverte che i presentatori delle risoluzioni all'ordine del giorno hanno presentato una risoluzione unitaria, sottoscritta anche da altri commissari, che assume il numero 8-00003 (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere favorevole sulla risoluzione n. 8-00003, manifestando apprezzamento per il lavoro svolto in Commissione che, arricchito dal contributo

acquisito con le audizioni, ha portato ad una sintesi felice delle diverse esigenze, in particolare per il rilievo dato al coordinamento con le regioni e al riferimento alla programmazione dello sviluppo rurale.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel ricordare che il nuovo testo proposto è frutto del contributo di molti, auspica che la collaborazione con il gruppo M5S possa proseguire in un comune cammino di condivisione.

Massimiliano BERNINI (M5S), nel preannunciare il voto favorevole sulla risoluzione n. 8-00003, che ha sottoscritto, condivide l'impegno auspicato dal collega Oliverio a lavorare insieme nell'interesse dell'agricoltura e dell'ambiente.

Monica FAENZI (Pdl) apprezza la sensibilità manifestata dal Governo su un fenomeno molto complesso, che risale alla notte dei tempi e che ora incide in misura rilevante su numerose zone del Paese. Esprime altresì soddisfazione per il lavoro compiuto dai gruppi.

Francesco Detto Basilio Catanoso CATTANOSO GENOESE (Pdl) preannuncia che, non potendo condividere del tutto il contenuto della risoluzione, si asterrà nella sua votazione.

La Commissione approva infine la risoluzione n. 8-00003 (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 9.50.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 19 giugno 2013.*

**Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 303 e abbinate, recanti disposizioni in materia di agricoltura sociale.**

**Audizione dei rappresentanti della Rete delle fattorie sociali, del Forum nazionale dell'agricoltura sociale e delle organizzazioni professionali cooperative agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative italiane), Coldiretti, Copagri e UNCI.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*COMITATO RISTRETTO*

*Disposizioni per la salvaguardia degli agrumi caratteristici.*

*C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio e C. 761 Russo.*

*Disposizioni per la promozione del settore ippico.*

*C. 753 Faenzi.*

## ALLEGATO 1

**Risoluzioni n. 7-00010 Faenzi e Oliverio e n. 7-00024 Bernini: Iniziative in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvaticata.****NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE  
BERNINI N. 7-00024**

La XIII Commissione,  
premessi che:

la protezione della fauna e dell'ambiente, nel nostro Paese, è stata carente e lacunosa e la stessa Unione europea, attraverso comunicazioni istituzionali e, nei casi più gravi, procedure di infrazione, ha invitato il nostro Paese al rispetto delle direttive in materia;

il tema dei danni all'agricoltura e agli allevamenti richiede, quindi, risposte razionali e efficaci per garantire la sicurezza delle attività economiche. A questo proposito elemento fondamentale deve essere la garanzia di rapido risarcimento di coloro che sono danneggiati, evitando le lungaggini burocratiche che possono rappresentare un aggravamento del danno riportato;

di recente è stato presentato alla Conferenza Stato-regioni dalle regioni stesse, un documento in cui è emerso come queste ultime ritengano animali da ripopolamento venatorio, come fagiani e lepri, causa di danni provocati alle attività agricole;

per quanto riguarda in particolare la specie lupo, secondo il documento della Conferenza delle regioni e delle province, i danni rifusi nel periodo 2005-2009 per i capi predati ammontano allo 0,13 per cento dei danni registrati nel comparto zootecnico e in detta percentuale non è specificato se i capi predati sono tutti ascrivibili a predazione da lupo

oppure anche ad altri animali (cane, volpe, e altri), e che quindi non esiste una disponibilità di dati puntuale e approfondita non solo sui danni arrecati da canidi ma più in generale sui danni arrecati dalla fauna selvatica;

l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), attraverso l'elaborazione di specifiche ricerche, ha rilevato che nel nostro Paese, i lupi dopo aver rischiato l'estinzione, si sono riadattati a sopravvivere in raggruppamenti, localizzabili in alcune aree isolate dell'Appennino centrale e meridionale, riapparendo successivamente in vaste zone lungo l'intera dorsale appenninica e sulle Alpi marittime, interessando anche aree con grande vocazione rurale e da attività zootecniche;

i dati su tale fenomeno, archiviati presso gli enti competenti, sono piuttosto lacunosi, tanto è vero che l'ISPRA in occasione della stesura della « banca dati ungulati » ha interrogato i vari enti su diversi aspetti legati ai danni (specie/culture/cifre erogate/area), ricevendo come risposta nella maggior parte dei casi solo la cifra complessivamente erogata per specie;

sono necessari, quindi, ulteriori approfondimenti ad opera dell'ISPRA, unico organismo nazionale riconosciuto dalla legge quadro;

nell'ambito delle dannose politiche venatorie di ripopolamento da parte degli

enti locali e ATC, è da registrare quella che dura da tempo dei cinghiali non autoctoni ma di importazione, che vengono accusati oggi di eccessiva riproduzione e di impatto negativo sulle attività agricole;

si ignora spesso che efficaci funzioni di controllo naturale risultano essere esercitate dai predatori e dai lupi in particolare, che nel nostro Paese rappresentano una esigua popolazione – valutata in 600-800 esemplari su tutto il territorio nazionale – ma che paradossalmente vengono accusati di causare danni alle attività economiche contro ogni ragionevolezza ed evidenza;

di tali danni vengono altresì accusati i cani « inselvaticiti » e « ibridi », ovvero cani in stato di abbandono su cui la normativa di riferimento – legge n. 281 del 1991 (legge per la prevenzione del randagismo) – già adotta una serie di misure estremamente chiare e concrete;

sarebbe opportuno che le politiche locali incentivassero, quindi, l'applicazione della legge n. 281 del 1991, limitando il randagismo e l'abbandono dei cani padronali, e quindi i danni commessi dai cosiddetti « ibridi » e dai cani rinselvaticiti;

esiste l'oggettiva difficoltà degli enti preposti alla verifica dell'indennizzo del danno, che varia da regione a regione; ad esempio, in alcune regioni (Emilia Romagna, Marche, Toscana) la provincia ha la competenza nelle aree dove vige il divieto di caccia, gli ATC nei territori di loro competenza; in altri casi (Lombardia) la provincia verifica il danno e paga per il 90 per cento mentre il resto viene pagato dall'ATC/CA; in altri casi ancora (Abruzzo, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia) la competenza è per intero della provincia. Nelle aree protette nazionali i danni sono indennizzati dagli enti gestori;

le misure da adottare in relazione a specifiche esigenze devono essere valutate successivamente all'analisi dei dati raccolti anche al fine di valutare la migliore soluzione tecnica possibile, che co-

niughi l'esigenza dettata dalle direttive europee della salvaguardia delle specie selvatiche e l'esigenza degli agricoltori di poter condurre la propria attività senza significative perdite economiche;

il fenomeno dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche in molti casi denunciati dagli agricoltori sollecita l'avvio urgente di iniziative da parte delle istituzioni pubbliche, volte a prevedere un sistema adeguato di misure preventive e di contrasto,

impegna il Governo:

ad avviare un'approfondita ricerca sulla distribuzione del lupo su tutto il territorio nazionale al fine di creare una banca dati puntuale sui danni arrecati da questa specie nel comparto zootecnico attraverso un unico protocollo di ricerca, messo a punto e coordinato dall'ISPRA;

a valutare la possibilità di attivare con urgenza, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, un piano di indennizzo nazionale per gli agricoltori danneggiati previa verifica dei danni realmente provocati alle coltivazioni dalla fauna selvatica;

ad assumere iniziative, se del caso normative, per far sì che le regioni stesse effettuino un monitoraggio annuale sulle misure adottate da parte dei singoli operatori economici allo scopo di evitare il danno ricorrendo a misure di prevenzione, anche di facile e razionale attuazione;

ad incentivare l'applicazione di metodi ecologici per ridurre i danni, quali vigilanza del bestiame, reti, dissuasori e bande che limitino la velocità dei veicoli in strada dove l'attraversamento della fauna selvatica è un rischio reale;

ad incentivare programmi di management ambientale e decise azioni preventive, a partire dalla completa cessazione di qualsiasi attività di ripopolamento a scopo venatorio sul territorio e dall'adozione cogente dei piani di gestione già messi a punto dall'ISPRA (ad esempio il piano

d'azione per la conservazione del lupo) e riportanti l'analisi dei danni, le misure di prevenzione, la regolamentazione del pascolo ed il risarcimento dei danni;

a promuovere, nelle opportune sedi comunitarie, strategie preventive ed iniziative di analisi e di ricerca anche congiuntamente alle autorità regionali e alle associazioni interessate, per assicurare la sostenibilità delle attività agricole e zootecniche nel rispetto delle esigenze di tutela delle specie animali ed al fine di migliorare il loro stato di conservazione;

alla piena attuazione della legge n. 157 del 1992 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio – in particolar modo con riferimento all'articolo 19 sulla gestione faunistica per quanto riguarda l'attuazione dei metodi ecologici che vengono di consuetudine del tutto ignorati.

(7-00024) (*Nuova formulazione*) « Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Gallinella, Zaccagnini, Parentela, Terzoni, Benedetti ».

## ALLEGATO 2

**Risoluzioni n. 7-00010 Faenzi e Oliverio e n. 7-00024 Bernini: Iniziative in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvaticita.****NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE  
FAENZI E OLIVERIO N. 7-00010**

La XIII Commissione,  
premessò che:

le rilevanti criticità determinate dai danni causati all'agricoltura e alla zootecnia da alcune specie di fauna selvatica o inselvaticita, hanno assunto negli ultimi anni dimensioni notevoli, con ripercussioni allarmanti che incidono negativamente, oltre che sui bilanci economici delle aziende agricole, più in generale sull'equilibrata coesistenza tra attività umane e specie animali;

la consistenza del fenomeno ha già indotto la Commissione agricoltura della Camera dei deputati a svolgere, nel corso della XVI legislatura, una specifica indagine conoscitiva dedicata al fenomeno, alla quale ha fatto seguito l'avvio dell'esame di proposte di legge volte ad adeguare il quadro normativo vigente, che tuttavia non è stato possibile portare a conclusione entro la fine della legislatura;

il fenomeno dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche assume tuttavia, in alcuni casi denunciati costantemente dagli agricoltori, i connotati di una vera e propria emergenza, che sollecita l'avvio urgente di iniziative da parte delle istituzioni pubbliche, volte a prevedere un sistema adeguato di misure preventive e di contrasto;

in alcune aree del territorio nazionale ad alta vocazione agricola, si è potuto constatare in particolare, un incremento

della frequenza di attacchi da parte di lupi o altri canidi selvatici, agli allevamenti di ovini che ha causato un inasprimento della tensione sociale, soprattutto tra gli allevatori, nonché gravi danni al patrimonio zootecnico, con la conseguente cessazione dell'attività per molte aziende operanti nel settore, specie nelle aree interne ed economicamente più svantaggiate;

l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), attraverso l'elaborazione di specifiche ricerche, ha rilevato che nel nostro Paese, i lupi dopo aver rischiato l'estinzione, si sono riadattati a sopravvivere in raggruppamenti, localizzabili in alcune aree isolate dell'Appennino centrale e meridionale, riapparendo successivamente in vaste zone lungo l'intera dorsale appenninica e sulle Alpi Marittime, interessando anche aree con grande vocazione rurale e densamente popolate dall'uomo e da attività zootecniche;

le aggressioni, secondo quanto risulta da numerose valutazioni e ricerche scientifiche, sembrano siano imputabili non solo al lupo, ovvero alla specie identificata e tutelata dalla direttiva 92/43CE (cosiddetta « direttiva habitat »), ma anche ad altre tipologie di canidi selvatici, come i cani inselvaticiti e gli esemplari ibridi nati dall'incrocio tra lupi e cani vaganti rinselvaticiti, che mostrano lo stesso comportamento del lupo e la stessa capacità di attacco al bestiame domestico;

la presenza degli ibridi, confermata da analisi di laboratorio svolte in diverse aree rurali, pone anche il difficile problema di assicurare la piena applicazione della direttiva habitat suindicata, che richiede di proteggere le specie dalla competizione con varietà simili e dall'inquinamento della loro identità genetica;

gli ibridi sono infatti assenti dalla normativa nazionale e comunitaria e pongono problemi di natura legale, tecnica e scientifica finora trascurati, la cui soluzione appare oggi centrale anche per una strategia di conservazione del lupo;

i problemi di gestione del territorio e gli strumenti per prevenire e ridurre i possibili conflitti tra le esigenze di tutela ambientale e quelle connesse all'esercizio delle attività economiche, travalicano i confini regionali e chiamano in causa le responsabilità nazionali e anche quelle delle istituzioni europee, alla cui competenza normativa appartengono diversi aspetti coinvolti nel fenomeno;

con riferimento alle questioni connesse alla presenza del lupo, in particolare, occorre quindi riaffermare la necessità di promuovere iniziative di analisi e di studio nonché proposte in sede europea per rendere più adeguato il quadro normativo di riferimento, al fine di introdurre gli strumenti più idonei a garantire un giusto equilibrio tra la presenza della fauna selvatica protetta e quella degli allevatori, nonché la stessa sopravvivenza di attività economiche essenziali per la produzione di alimenti, per favorire di reddito per le comunità locali e per la conservazione e valorizzazione del territorio,

impegna il Governo:

a proseguire iniziative di monitoraggio, di studio e di ricerca, coinvolgendo tutti i soggetti istituzionali preposti e le associazioni interessate, per individuare una strategia di sistema su scala nazionale per gestire i problemi esposti in premessa;

ad affidare all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) il compito di definire un protocollo operativo e una banca dati per la raccolta a livello nazionale dei dati sui danni attribuiti alla fauna selvatica o inselvaticata riguardanti le attività agricole e zootecniche ed i relativi indennizzi;

a concordare con le regioni le modalità di gestione operativa da seguire sulla base del protocollo operativo, al fine di portare l'entità dei danni diretti e indotti al di sotto di una soglia di sopportazione fisiologica, riconducendolo nei limiti del normale rischio di impresa e garantendo, da un lato gli introiti economici di chi lavora nel settore, e dall'altro il regolare funzionamento degli ecosistemi;

a promuovere, pertanto, nell'ambito della programmazione – nazionale e regionale – dello sviluppo rurale, quelle misure di prevenzione e di sostegno per i danni diretti e indotti causati dalle specie protette, promuovendo specifici bandi nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale per investimenti non produttivi destinati ad interventi strutturali da parte delle aziende agricole per la prevenzione dei danni da fauna selvatica;

ad adoperarsi al fine di favorire, nell'ambito della prossima programmazione della PAC 2014-2020, nei programmi di sviluppo rurale regionali una specifica misura per la prevenzione dei danni e per il cofinanziamento di strumenti di gestione del rischio (assicurazioni) anche per i danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica;

a predisporre una adeguata procedura di verifica e di quantificazione del danno fondata su un protocollo basato su: una procedura standardizzata e rigorosa per la raccolta dei dati; personale tecnico specializzato, sottoposto a specifica formazione, incaricato dell'accertamento del danno da effettuare entro poche ore dalla predazione; a valutare l'opportunità di favorire lo sviluppo di un programma di erogazione di fondi per la conservazione

dei grandi carnivori che riguardi anche l'aspetto dei danni diretti e indotti da questi eventualmente causati;

con particolare riferimento alle iniziative di conservazione del lupo, ad assicurare l'integrità della specie e la salvaguardia della sua identità genetica dal pericolo di ibridazione – dando seguito a quelle azioni e attività già da tempo indicate nel Piano d'azione nazionale e recependo e formalizzando con urgenza tale piano con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – e contestualmente la tutela delle attività agricole, mediante una gestione e pianificazione delle attività di pascolo che determini un contenimento del fenomeno degli attacchi al patrimonio zootecnico;

ad intervenire con urgenza presso le competenti istituzioni locali per approntare una efficace strategia per ridurre il fenomeno del randagismo e, stanziando le

opportune risorse, per l'ormai improcrastinabile applicazione della legge n. 281 del 1991 « Norme per la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo », la cui inadempienza è la causa del fenomeno dei cani inselvatichiti ovvero a procedere – laddove necessario – all'esercizio dei poteri sostitutivi, nonché al commissariamento delle regioni e dei comuni che persistano nella inadempienza alla stessa legge n. 281 del 1991;

ad assumere in sede europea, previa verifica delle misure adottate da altri Paesi europei per fronteggiare problemi analoghi, le iniziative eventualmente necessarie per adeguare il quadro normativo vigente alle esigenze dell'agricoltura italiana, al fine di assicurare la sostenibilità delle attività agricole e zootecniche nel rispetto delle esigenze di tutela delle specie animali.

(7-00010) (*Nuova formulazione*) « Faenzi, Oliverio ».

## ALLEGATO 3

**Risoluzioni n. 7-00010 Faenzi e Oliverio e n. 7-00024 Bernini: Iniziative in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvaticita.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premessi che:

le rilevanti criticità determinate dai danni causati all'agricoltura e alla zootecnia da alcune specie di fauna selvatica o inselvaticita hanno assunto negli ultimi anni dimensioni notevoli, con ripercussioni allarmanti che incidono negativamente, oltre che sui bilanci economici delle aziende agricole, più in generale sull'equilibrata coesistenza tra attività umane e specie animali;

la consistenza del fenomeno ha già indotto la Commissione Agricoltura della Camera dei deputati a svolgere, nel corso della XVI legislatura, una specifica indagine conoscitiva dedicata al fenomeno, alla quale ha fatto seguito l'avvio dell'esame di proposte di legge volte ad adeguare il quadro normativo vigente, che tuttavia non è stato possibile portare a conclusione entro la fine della legislatura;

il fenomeno dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche assume tuttavia, in alcuni casi denunciati costantemente dagli agricoltori, i connotati di una vera e propria emergenza, che sollecita l'avvio urgente di iniziative da parte delle istituzioni pubbliche, volte a prevedere un sistema adeguato di misure preventive e di contrasto;

in alcune aree del territorio nazionale ad alta vocazione agricola, si è potuto constatare, in particolare, un incremento della frequenza di attacchi da parte di lupi

o altri canidi selvatici agli allevamenti di ovini che ha causato un inasprimento della tensione sociale, soprattutto tra gli allevatori, nonché gravi danni al patrimonio zootecnico, con la conseguente cessazione dell'attività per molte aziende operanti nel settore, specie nelle aree interne ed economicamente più svantaggiate;

L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), attraverso l'elaborazione di specifiche ricerche, ha rilevato che nel nostro Paese i lupi, dopo aver rischiato l'estinzione, si sono riadattati a sopravvivere in raggruppamenti, localizzabili in alcune aree isolate dell'Appennino centrale e meridionale, riapparendo successivamente in vaste zone lungo l'intera dorsale appenninica e sulle Alpi Marittime, interessando anche aree con grande vocazione rurale e densamente popolate dall'uomo e da attività zootecniche;

le aggressioni, secondo quanto risulta da numerose valutazioni e ricerche scientifiche, sembrano siano imputabili non solo al lupo, ovvero alla specie identificata e tutelata dalla direttiva 92/43CE (cosiddetta « direttiva habitat »), ma anche ad altre tipologie di canidi selvatici, come i cani inselvaticiti e gli esemplari ibridi nati dall'incrocio tra lupi e cani vaganti rinselvaticiti, che mostrano lo stesso comportamento del lupo e la stessa capacità di attacco al bestiame domestico;

la presenza degli ibridi, confermata da analisi di laboratorio svolte in diverse aree rurali, pone anche il difficile pro-

blema di assicurare la piena applicazione della « direttiva habitat » suindicata, che richiede di proteggere le specie dalla competizione con varietà simili e dall'inquinamento della loro identità genetica;

gli ibridi sono infatti assenti dalla normativa nazionale e comunitaria e pongono problemi di natura legale, tecnica e scientifica finora trascurati, la cui soluzione appare oggi centrale anche per una strategia di conservazione del lupo;

i problemi di gestione del territorio e gli strumenti per prevenire e ridurre i possibili conflitti tra le esigenze di tutela ambientale e quelle connesse all'esercizio delle attività economiche travalicano i confini regionali e chiamano in causa le responsabilità nazionali e anche quelle delle istituzioni europee, alla cui competenza normativa appartengono diversi aspetti coinvolti nel fenomeno;

con riferimento alle questioni connesse alla presenza del lupo, in particolare, occorre quindi riaffermare la necessità di promuovere iniziative di analisi e di studio nonché proposte in sede europea per rendere più adeguato il quadro normativo di riferimento, al fine di introdurre gli strumenti più idonei a garantire un giusto equilibrio tra la presenza della fauna selvatica protetta e quella degli allevatori, nonché la stessa sopravvivenza di attività economiche essenziali per la produzione di alimenti, per favorire di reddito per le comunità locali e per la conservazione e valorizzazione del territorio,

impegna il Governo:

a proseguire iniziative di monitoraggio, di studio e di ricerca, coinvolgendo tutti i soggetti istituzionali preposti e le associazioni interessate, per individuare una strategia di sistema su scala nazionale per gestire i problemi esposti in premessa;

ad affidare all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) il compito di definire un protocollo operativo e una banca dati per la

raccolta a livello nazionale dei dati sui danni attribuiti alla fauna selvatica o inselvatichita riguardanti le attività agricole e zootecniche ed i relativi indennizzi;

a concordare con le regioni le modalità di gestione operativa da seguire sulla base del protocollo operativo, al fine di portare l'entità dei danni diretti e indotti al di sotto di una soglia di sopportazione fisiologica, riconducendoli nei limiti del normale rischio di impresa e garantendo, da un lato, gli introiti economici di chi lavora nel settore e, dall'altro, il regolare funzionamento degli ecosistemi;

a promuovere, pertanto, nell'ambito della programmazione – nazionale e regionale – dello sviluppo rurale, quelle misure di prevenzione e di sostegno per i danni diretti e indotti causati dalle specie protette, promuovendo specifici bandi nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale per investimenti non produttivi destinati ad interventi strutturali da parte delle aziende agricole per la prevenzione dei danni da fauna selvatica;

ad adoperarsi al fine di favorire, nell'ambito della prossima programmazione della PAC 2014-2020, nei programmi di sviluppo rurale regionali una specifica misura per la prevenzione dei danni e per il cofinanziamento di strumenti di gestione del rischio (assicurazioni) anche per i danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica;

a predisporre una adeguata procedura di verifica e di quantificazione del danno fondata su un protocollo basato su: una procedura standardizzata e rigorosa per la raccolta dati; personale tecnico specializzato, sottoposto a specifica formazione, incaricato dell'accertamento del danno da effettuare entro poche ore dalla predazione; a valutare l'opportunità di favorire lo sviluppo di un programma di erogazione di fondi per la conservazione dei grandi carnivori che riguardi anche l'aspetto dei danni diretti e indotti da questa eventualmente causati;

con particolare riferimento alle iniziative di conservazione del lupo, ad as-

sicurare l'integrità della specie e la salvaguardia della sua identità genetica dal pericolo di ibridazione e contestualmente la tutela delle attività agricole, mediante una gestione e pianificazione delle attività di pascolo che determini un contenimento del fenomeno degli attacchi al patrimonio zootecnico; a tal fine, si dia seguito ai piani di gestione già messi a punto dall'ISPRA – riportanti l'analisi dei danni, le misure di prevenzione, la regolamentazione del pascolo ed il risarcimento dei danni – da recepire e formalizzare con apposito atto;

ad intervenire con urgenza presso le competenti istituzioni locali per approntare una efficace strategia per ridurre il fenomeno del randagismo e, stanziando le opportune risorse, per l'ormai improcrastinabile applicazione della legge n. 281 del 1991, recante « Norme per la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo », la cui inadempienza è la

causa del fenomeno dei cani inselvatichiti ovvero a procedere, laddove necessario, all'esercizio dei poteri sostitutivi, nonché al commissariamento delle regioni e dei comuni che persistano nella inadempienza alla stessa legge n. 281 del 1991;

ad assumere in sede europea, previa verifica delle misure adottate da altri Paesi europei per fronteggiare problemi analoghi, le iniziative eventualmente necessarie per adeguare il quadro normativo vigente alle esigenze dell'agricoltura italiana, al fine di assicurare la sostenibilità delle attività agricole e zootecniche nel rispetto delle esigenze di tutela delle specie animali.

(8-00003) « Faenzi, Oliverio, Massimiliano Bernini, Catania, Schullian, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Cova, Covello, Ferrari, Fiorio, Gallinella, L'Abbate, Marrocu, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli ».

**INDICE GENERALE****GIUNTA PER IL REGOLAMENTO**

Gruppo di lavoro sulle riforme del Regolamento della Camera .....	3
---	---

**COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4<sup>a</sup> Senato)**

## AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato maggiore della Marina militare, Ammiraglio di Squadra Giuseppe De Giorgi ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	4
--	---

**COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti. Atto n. 9 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	5
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalle Commissioni riunite</i> ) .....	10
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere dei deputati Di Salvo ed altri</i> ) .....	15
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere dei deputati Rostellato ed altri</i> ) .....	18

**COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino sulla politica tributaria, con particolare riguardo al contrasto dell'economia sommersa e all'attuazione del federalismo fiscale, nel quadro degli obiettivi di finanza pubblica .....	20
--	----

**COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Enrico Bondi, in qualità di commissario straordinario dell'ILVA, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1139, di conversione del decreto-legge n. 61 del 2013, recante Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale .....	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	21

**COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)**

## SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 948 Catania ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	22
---	----

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. Emendamenti C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	29
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	42

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP. Atto n. 11 (Rilievi alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i> ) .....	29
ALLEGATO 2 ( <i>Rilievi deliberati</i> ) .....	43

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Atto n. 7 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	30
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Testo unificato C. 331 Ferranti ed abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	30
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	45

## SEDE REFERENTE:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella e C. 1154 Governo e petizione n. 43 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	37
Sui lavori della Commissione .....	40

**II Giustizia**

## SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	47
ALLEGATO ( <i>Proposta di testo base</i> ) .....	51

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. C. 1197-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	52
--	----

**VI Finanze**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00378 Causi: Revisione della normativa relativa alla cessione, da parte dei comuni, delle aree comprese nei piani di edilizia economica e popolare .....	60
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	65
5-00379 Gebhard: Adeguamento degli importi delle detrazioni per carichi di famiglia ....	61
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	66
5-00380 Paglia: Motivazioni del provvedimento con il quale è stata disposta l'amministrazione straordinaria della Cassa di Risparmio di Ferrara e prospettive del relativo gruppo bancario .....	62
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	67
5-00381 Villarosa: Criteri di quantificazione dei trasferimenti statali alla Regione Sicilia relativi alla quota delle imposte sui redditi ad essa spettante .....	63
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	68
AVVERTENZA .....	64

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## INTERROGAZIONI:

5-00090 Ghizzoni: Sul contenzioso concernente il concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011 in Campania .....	70
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	73
5-00107 Cenni: Sul contenzioso concernente il concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011 in Toscana .....	71
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	74
5-00223 Petrenga: Sui fatti avvenuti il 9 maggio 2013 presso l'Istituto tecnico per geometri « Michelangelo Buonarroti » di Caserta .....	71
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	75

## AUDIZIONI:

Audizione del Vice Ministro per lo sviluppo economico, con delega alle comunicazioni, Antonio Catricalà, per gli aspetti di competenza della Commissione ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	71
AVVERTENZA .....	72

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## COMITATO DEI NOVE:

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. C. 1197 Governo, approvato al Senato .....	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	76

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori .....	77
5-00254 Velo: Ipotesi di chiusura del centro meccanico di smistamento postale di Ospedaletto di Pisa e conseguente riorganizzazione del servizio di recapito .....	78
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	84
5-00144 Caparini: Gravi disservizi nell'ufficio postale di Ghedi (Brescia) .....	78
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	86

5-00200 Burtone: Gravi e quotidiani disservizi postali nel comune di Irsina (Matera) .....	78
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	87
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00017 Caparini: Limiti alla diffusione di programmi nazionali su emittenti televisive locali (Discussione e rinvio) .....	79
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali » .....	83
Audizione di rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali » .	83
Audizione di rappresentanti di Assologistica, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali » .....	83
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale (Deliberazione) .....	83
ALLEGATO 4 (Programma) .....	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	83
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	92
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.	
Audizione di rappresentanti dell'ISFOL (Svolgimento e conclusione) .....	93
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 61/2013 Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (Seguito dell'esame e rinvio) .....	94
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Testo unificato C. 331 Ferranti e C. 927 Costa (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) .....	95
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensio- nistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP. Atto n. 11 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni) .....	95
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) .....	97
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere dei deputati Rostellato ed altri) .....	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	96

**XII Affari sociali**

## AUDIZIONI:

Sui lavori della Commissione .....	101
Audizione del Ministro della salute sulle linee programmatiche del suo dicastero ( <i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	101

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Testo unificato C. 331 Ferranti e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	102
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	104
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	105
AVVERTENZA .....	103

**XIII Agricoltura**

## RISOLUZIONI:

7-00010 Faenzi e Oliverio: Iniziative in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvaticata.	
7-00024 Bernini: Iniziative in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvaticata ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00003</i> ) .....	106
ALLEGATO 1 ( <i>Nuova formulazione della risoluzione Bernini n. 7-00024</i> ) .....	110
ALLEGATO 2 ( <i>Nuova formulazione della risoluzione Faenzi e Oliverio n. 7-00010</i> ) .....	113
ALLEGATO 3 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	116

## AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 303 e abbinate, recanti disposizioni in materia di agricoltura sociale.	
Audizione dei rappresentanti della Rete delle fattorie sociali, del Forum nazionale dell'agricoltura sociale e delle organizzazioni professionali cooperative agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative italiane), Coldiretti, Copagri e UNCI ..	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109
AVVERTENZA .....	109

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,00



\*17SMC0000400\*